



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

149^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 11 febbraio 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-70
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	71-142
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	143-174

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		D'ALÌ (PdL), relatore Pag. 25, 27, 28 e <i>passim</i>
		RUSSO (IdV) 26, 37, 42 e <i>passim</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		SOLIANI (PD) 26
		ZANETTA (PdL) 26, 29
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1		DELLA SETA (PD) 27, 29, 31 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		LONGO (PdL) 29
Discussione:		INCOSTANTE (PD) 30, 32, 41 e <i>passim</i>
(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Relazione orale):		PETERLINI (UDC-SVP-Aut) 30
D'ALÌ (PdL), relatore 2, 4		BIANCHI (PD) 31
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI DELL'ISTITUTO JACOPO SANSOVINO DI ODERZO (TREVISO)		BETTAMIO (PdL) 33, 49
PRESIDENTE 6		MAZZUCONI (PD) 37, 42, 43 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		CAMBER (PdL) 38, 39
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306:		GIULIANO (PdL) 39
DELLA SETA (PD) 6		ORSI (PdL) 39, 65, 66
MAZZUCONI (PD) 9, 11		FLUTTERO (PdL) 42, 45, 49 e <i>passim</i>
RUSSO (IdV) 11		GIAMBRONE (IdV) 44, 45, 46 e <i>passim</i>
MONTI (LNP) 14		BRUNO (PD) 52, 58, 59
SOLIANI (PD) 17		BARELLI (PdL) 52, 58
FLUTTERO (PdL) 19, 20		MONTI (LNP) 60
SALUTO AGLI STUDENTI DEL LICEO EUGENIO CURIEL DI PADOVA		CORONELLA (PdL) 60
PRESIDENTE 22		MERCATALI (PD) 60
DISEGNI DI LEGGE		PROCACCI (PD) 62
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306:		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 30, 41, 43 e <i>passim</i>
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare 22, 25, 28 e <i>passim</i>		Verifiche del numero legale 68
		SUI LAVORI DEL SENATO
		PRESIDENTE 68
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2009 69
		ALLEGATO A
		DISEGNO DI LEGGE N. 1306:
		Ordini del giorno 71
		Articolo 1 76
		Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
		Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno. 76
		Articolo 2 ed emendamenti 87
		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno 101

Articolo 3 ed emendamento	Pag. 103	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-	
Articolo 4 ed emendamento	104	TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	Pag. 151
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	106	CONGEDI E MISSIONI	161
Articolo 5, emendamenti e ordini del giorno .	106	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 5	116	Assegnazione	161
Articolo 6 ed emendamenti	118	INCHIESTE PARLAMENTARI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 6	121	Annunzio di presentazione di proposte	164
Articolo 7, emendamento e ordine del giorno	134	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCOR-	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 7	136	RENZA E DEL MERCATO	
		Trasmissione di atti	165
<i>ALLEGATO B</i>		CORTE DEI CONTI	
INTERVENTI		Trasmissione di documentazione	165
Integrazione alla relazione orale del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1306	143	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annunzio	68
		Interpellanze	165
		Interrogazioni	166

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Relazione orale)

D'ALÌ, *relatore*. Il provvedimento, oggetto di un esame ampio e approfondito in Commissione ambiente, si compone di otto articoli, aventi per oggetto la proroga delle autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto previsto dal codice ambientale; l'introduzione di una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale; la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; la proroga del regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e del termine a partire dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica di determinati rifiuti; la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; un finanziamento pari a 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi all'articolo 8, al fine di stanziare 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008 e tendenti a disciplinare le modalità di partecipazione all'attività di protezione civile della componente volontaristica della Croce Rossa e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Illustrato il contenuto dell'ordine del giorno approvato in Commissione sull'attuazione del protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette, annuncia quindi di aver presentato un emendamento per l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale in tema di rimborsi agli utenti per la mancata effettuazione del servizio di depurazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ad integrazione della relazione orale, consegna alla Presidenza un testo affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell'Istituto «Jacopo Sansovino» di Oderzo (Treviso)

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Jacopo Sansovino», di Oderzo, in provincia di Treviso, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

DELLA SETA (*PD*). Il provvedimento dà risposte sbagliate alle reali esigenze del Paese e tende a rafforzare impropriamente il controllo del Governo su scelte che sono di competenza delle Regioni, ad esempio cancellandone qualsiasi ruolo in materia di difesa del suolo e di governo del ciclo delle acque. Allo stesso modo, la scelta prospettata per definire i contenziosi in atto con riguardo al risarcimento del danno ambientale nei siti inquinati di interesse nazionale non chiarisce le modalità di partecipazione di tutti gli enti territoriali coinvolti. Desta inoltre sconcerto l'assenza di misure per contrastare il dissesto e la fragilità del territorio italiano, che rappresentano dei grandi problemi nazionali, con ricadute gravi sulla sicurezza dei cittadini. Quanto alla condivisibile esigenza di rendere applicabile la sentenza della Corte costituzionale in tema di rimborsi per la mancata effettuazione del servizio di depurazione, occorrerebbe introdurre anche un meccanismo di compensazione affinché il danno ambientale prodotto dagli scarichi non depurati sia contabilizzato nella tariffa. In-

fine, la previsione dell'istituzione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche e dell'Unità tecnica sui rifiuti cela in realtà l'intento di compiere un'operazione di *spoils system* all'interno del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZUCONI (*PD*). L'articolo 5 del decreto-legge proroga il termine imposto ai Comuni per il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA): sarebbe invece più opportuno che il Ministro dell'ambiente disponesse in materia un regolamento attuativo, per stabilire i criteri generali per il passaggio alla nuova tariffa, le eventuali agevolazioni per le categorie svantaggiate e un sistema premiale, che porti a diminuire la produzione di rifiuti. Occorre inoltre evidenziare che, pur nella varietà degli argomenti trattati dal decreto-legge e delle proposte emendative del Governo, non si prevede alcuna disposizione relativa ai gravi eventi alluvionali che hanno colpito recentemente la Calabria, su cui interviene invece l'emendamento 8.201, che chiede di sottoscrivere insieme ai colleghi De Sena, Bruno e Bianchi. Più in generale va notata la scarsità di risorse destinate dal Governo alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla protezione ambientale e a quella civile. Onde evitare, infine, che si riproponga drammaticamente in alcune zone del Paese l'emergenza rifiuti, è necessario intervenire non attraverso decreti-legge disomogenei e non esaustivi, come quello in esame, ma predisponendo una normativa certa, organica e duratura sulla gestione del ciclo integrato. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

RUSSO (*IdV*). L'adozione di provvedimenti di proroga di disposizioni vigenti in materia ambientale, tanto più se avviene per decreto e in maniera reiterata, rende il quadro normativo confuso e incerto per i cittadini e gli operatori economici, facendo sì che sia più difficile programmare con rigore e serietà le attività imprenditoriali. Si deve comunque convenire sull'opportunità di alcune proroghe disposte dal decreto, come quella riguardante le Autorità di bacino non ancora sostituite dalle Autorità di distretto idrogeografico. Va valutata positivamente anche la proroga dei contratti dei lavoratori precari dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che però sembrerebbe riferirsi solo ai contratti di collaborazione e non anche, come pure sarebbe giusto, ai lavoratori a tempo determinato. Il provvedimento modifica, inoltre, l'ordinamento vigente in materia di danno ambientale, attuando un'ingiustificata compressione dei poteri e delle competenze di Regioni ed enti locali: non si rinvengono i motivi di necessità ed urgenza che dovrebbero giustificare l'inserimento di tale disposizione in un decreto-legge, dal momento che l'ambito è già esaustivamente disciplinato dal codice dell'ambiente. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Sangalli. Congratulazioni*).

MONTI (*LNP*). Il decreto-legge stanziava importanti risorse per il ristoro dei danni conseguenti alle recenti calamità naturali che hanno colpito il territorio. Oltre a prevedere i necessari interventi straordinari, occorre però anche attuare una seria prevenzione del rischio idrogeologico, prevedendo maggiori finanziamenti e consentendo di non computare ai fini del Patto di stabilità interno le risorse spese per tali attività dagli enti locali. Bisogna inoltre riformare radicalmente la gestione dei bacini idrografici, eliminando le frequenti sovrapposizioni di competenze tra autorità centrali e locali, che mettono in pericolo la corretta ed efficace azione di salvaguardia del territorio. Va valutata positivamente anche la norma che destina ad interventi in difesa del suolo i finanziamenti attualmente stanziati per attività di studio e progettazione, ai fini della predisposizione dei piani di bacino. È inoltre da considerare con grande interesse l'articolo 2 del decreto-legge, che interviene nella materia delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, proponendo una nuova disciplina sul danno ambientale. Esprime infine soddisfazione per la norma relativa alle emissioni di rumore nelle proprietà private, che chiarisce finalmente la disciplina codicistica. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

SOLIANI (*PD*). Se da una parte è condivisibile lo stanziamento di ingenti risorse a favore della Protezione civile per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito nei mesi scorsi il territorio nazionale, occorre però richiamare il Governo e il Parlamento ad uno sforzo continuo e costante finalizzato ad affrontare i problemi strutturali dell'assetto idrogeologico del Paese, investendo risorse assai più cospicue sulla prevenzione. Va valutato positivamente il fatto che, grazie agli emendamenti proposti, verranno stanziati ulteriori risorse per riparare i danni causati dal recente evento sismico che ha coinvolto le province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Esse appaiono però del tutto insufficienti rispetto alla portata dell'evento e per tale motivo il Partito Democratico sosterrà un emendamento e un ordine del giorno finalizzati ad effettuare un investimento ben più cospicuo, per il ripristino dei luoghi colpiti dal sisma e per dare continuità agli investimenti di prevenzione, di consolidamento e di messa in sicurezza del territorio. È inoltre necessario prevedere risorse da stanziare per le famiglie colpite dal sisma, e agevolazioni, anche in rapporto al Patto di stabilità interno, per i Comuni coinvolti, i cui sindaci si sono positivamente impegnati per la gestione dell'emergenza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FLUTTERO (*PdL*). Dalle audizioni svolte in Commissione è emerso che la consapevolezza e la sensibilità per le problematiche ambientali sono cresciute; tuttavia, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni hanno espresso un'esigenza di semplificazione normativa che, a maggior ragione in un periodo di crisi economica, può costituire una forma di sostegno alla produzione. L'opposizione ha criticato le misure di proroga, ma il ricorso frequente al rinvio va interpretato non come un segno di pigrizia della società civile bensì come un indice del carattere velleitario della produzione

legislativa, che deve abbandonare l'impostazione ideologica tipica della sinistra ambientalista. Sono esemplari al riguardo gli obblighi assunti a livello europeo per lo smaltimento in discarica di alcuni tipi di rifiuti. Anticipa infine l'illustrazione dell'emendamento 5.11 che, in relazione alla proposta di trasformare in una tariffa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, propone per le utenze domestiche di ripartire il costo in base al criterio *pro capite* anziché a quello della metratura. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti del Liceo «Eugenio Curiel» di Padova

PRESIDENTE. Saluta gli studenti del liceo scientifico «Eugenio Curiel» di Padova, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Il relatore rinuncia alla replica.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. La Commissione ha lavorato egregiamente in sede referente, migliorando il testo originario e riconoscendo l'indubbia urgenza della proroga delle autorità di bacino. Si augura quindi che l'Assemblea prosegua l'esame del provvedimento con lo stesso spirito costruttivo.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*)

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

D'ALÌ, *relatore*. Suggerisce al Governo di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G100. La stessa indicazione vale per l'ordine del giorno G102, con una proposta di integrazione la quale tenga conto del fatto che, grazie ad un emendamento, sarà aumentato lo stanziamento per il fondo regionale di protezione civile. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G103 e segnala l'ordine del giorno G300 della Commissione.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G100, nonché l'ordine del giorno G102, se modificato con l'integrazione suggerita dal relatore. Accoglie altresì gli ordini del giorno G300 e G103.

RUSSO (*IdV*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G100.

SOLIANI (*PD*). Accetta l'integrazione dell'ordine del giorno G102 (*v. testo 2 nell'Allegato A*) e non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2), 6.0.70 e 8.0.50 sono inammissibili per estraneità alla materia.

Procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4/1 e 1.5. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

ZANETTA (*PdL*). Gli emendamenti da 1.200 a 1.212 modificano alcuni articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 per ridurre i tempi di autorizzazione dei progetti infrastrutturali sottoposti alla valutazione di impatto ambientale. L'emendamento 1.213 estende la possibilità di una gestione autonoma del servizio idrico, a beneficio dei piccoli Comuni montani.

DELLA SETA (*PD*). Illustra l'emendamento 1.250/1 che attribuisce esplicitamente alle Regioni un ruolo di coordinamento nella fase di transizione alle autorità di bacino distrettuale.

D'ALÌ, *relatore*. Apprezza la finalità degli emendamenti presentati dal senatore Zanetta ma, poiché le commissioni di valutazione dell'impatto ambientale hanno ridotto i tempi di autorizzazione e poiché è preferibile esaminare in altra sede il complesso tema del servizio idrico, lo invita a ritirare gli emendamenti da 1.200 a 1.213 e sostituirli con ordini del giorno. Invita a ritirare l'emendamento 1.250/1, diversamente il parere è contrario, ritenendo opportuno discutere in altra sede il tema del coordinamento regionale. Invita a rinviare l'emendamento 1.3 alla fase di esame delle proposte aggiuntive all'articolo 8. È contrario all'emendamento 1.4/1.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Condivide il parere del relatore, sottolineando la contrarietà del Governo ad interventi privi di organicità. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 1.100, 1.250 e 1.4.

ZANETTA (*PdL*). Trasforma gli emendamenti da 1.200 a 1.212 nell'ordine del giorno G1.200 e l'emendamento 1.213 nell'ordine del giorno G1.213. (*v. Allegato A*).

LONGO (*PdL*). Aggiunge la firma agli ordini del giorno del senatore Zanetta.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.200 e G1.213 non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'emendamento 1.100.

DELLA SETA (*PD*). Insiste per la votazione dell'emendamento 1.250/1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.250/1. È quindi approvato l'emendamento 1.250.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Accetta la proposta di rinviare agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 l'esame dell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4/1 è improcedibile.

Il Senato approva l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.5 è stato ritirato. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 2.23, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37 (testo corretto), 2.38 e 2.0.1 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20 sono stati ritirati.

BIANCHI (*PD*). L'emendamento 2.1 propone la soppressione dell'articolo che consente di chiudere qualsiasi contenzioso penale e civile sul danno ambientale attraverso una risoluzione stragiudiziale, impedendo ai cittadini e alle istituzioni lese dal danno ambientale di rivalersi su chi ha inquinato. Occorre prestare attenzione a non incorrere in una sanatoria per i soggetti inquinatori.

DELLA SETA (*PD*). Appare opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame che ha un'efficacia molto ampia; occorre altresì coinvolgere nelle procedure previste Regioni ed enti locali, che rischiano invece di non svolgere una funzione attiva. L'emendamento 2.27 tiene conto del fatto che spesso l'accertamento della gravità e della profondità dell'inquinamento avviene con ritardo e quindi il danno effettivo potrebbe risultare chiaro dopo la definizione dell'accordo transattivo.

D'ALÌ, *relatore*. Illustra gli emendamenti della Commissione e dà conto di alcune modifiche ed aggiunte al testo dell'emendamento 2.390 (*v. Resoconto stenografico*). Quanto all'emendamento 2.340, chiarisce

che in sede di redistribuzione i proventi derivanti da risarcimento del danno siano assegnati al Ministero dell'ambiente.

BETTAMIO (*PdL*). Illustra l'emendamento aggiuntivo 2.0.200, che dispone l'abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che attribuisce ai consorzi di bonifica un ingiustificato vantaggio nell'esazione dei crediti.

DELLA SETA (*PD*). Chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'emendamento 2.390 proposta dal relatore D'Alì.

Presidenza della vice presidente MAURO

D'ALÌ, *relatore*. I siti inquinati spesso possono comprendere al loro interno anche terreni non inquinati o che non hanno partecipato ad alcuna attività di inquinamento e che, paradossalmente, senza le modifiche proposte potrebbero essere esclusi dal beneficio individuato dalla norma.

DELLA SETA (*PD*). Chiede una riformulazione più precisa dell'emendamento, anche considerando che non tutti i siti inquinati sono perimetrati.

D'ALÌ, *relatore*. Il testo potrebbe essere riformulato con le parole: «i proprietari di terreni ove ricompresi in siti perimetrati».

Sollecita l'approvazione degli emendamenti della Commissione 2.5, 2.6 (identico al 2.7), 2.130, 2.100, 2.390 (con le modifiche proposte), 2.290, 2.340 e 2.300. È altresì favorevole agli emendamenti 2.12, 2.270, a condizione che ne venga modificato il testo (*v. Resoconto stenografico*). Invita al ritiro degli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.36, 2.37 (testo corretto), 2.38. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.0.1. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione, preferendo l'originaria formulazione del 2.390, e concorda con il relatore per quanto riguarda i restanti emendamenti. È però contrario agli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.0.1 ed invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.0.200, che verrebbe accolto come raccomandazione.

GIULIANO (*PdL*). Chiede precisazioni sull'emendamento 2.270 che sembra escludere l'efficacia degli accordi non transattivi già stipulati.

MAZZUCONI (PD). Dichiaro il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 2.1, rilevando che le procedure transattive di cui al presente articolo determinano l'abbandono del contenzioso pendente sulla bonifica di siti di interesse nazionale ed appaiono elaborate in maniera eccessivamente sbrigativa ed imprecisa, poiché riducono una pluralità di casi ad un'unica fattispecie. Diversamente, una normativa più articolata e meditata avrebbe trovato l'accoglimento da parte del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAMBER (PdL). Condividendo in parte le argomentazioni della senatrice Mazzucconi in merito all'articolo 2 del decreto-legge, non partecipo alla votazione. Il tema dei siti di interesse nazionale è complesso e pertanto, stante la diversità delle ipotesi affrontate, andrebbe trattato con più calma e attenzione. *(Applausi dei senatori Della Seta e Incostante)*.

ORSI (PdL). Dichiaro voto contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 2, che trova applicazione nei progetti di bonifica, cioè laddove un soggetto si sia già reso disponibile ad effettuare il recupero ambientale di un sito. Anziché attendere anche in questo caso l'accertamento delle responsabilità da parte della magistratura, l'articolo 2 del decreto-legge consentirà la rapida attuazione di progetti di bonifica, permettendo così di superare la situazione di stallo determinata dalla politica del ministro Pecoraro Scanio. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2. Il Senato respinge gli emendamenti 2.3 e 2.4 ed approva gli emendamenti 2.5 e 2.6 (identico al 2.7).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE, viene respinto l'emendamento 2.8, identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

FLUTTERO (PdL). Conviene sulla proposta del Governo di porre in votazione solo la seconda parte dell'emendamento 2.12. *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

MAZZUCONI (PD). La cancellazione della prima parte dell'emendamento, che prevedeva l'inserimento del principio «chi inquina paga», testimonia la posizione ambigua che il Governo ha assunto sulla materia. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

RUSSO (IdV). Preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo all'emendamento 2.12 (testo 2) e ne chiede la votazione nominale elettronica.

INCOStANTE (PD). Concorda con la senatrice Mazzucconi nel ritenere ambigua la posizione del Governo.

Con votazione nominale elettronica, viene approvato l'emendamento 2.12 (testo 2). Il Senato approva quindi l'emendamento 2.130, con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.14 e preclusione dell'emendamento 2.15. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.16. Viene quindi respinto l'emendamento 2.17.

Il Senato approva l'emendamento 2.100.

FLUTTERO (PdL). Gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23 sono ritirati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), vengono respinti gli emendamenti 2.200, 2.24, 2.25 e 2.26 (sostanzialmente identico al 2.27). Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.270/1 (testo corretto) e 2.270/2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 2.270 (testo corretto), con conseguente preclusione dell'emendamento 2.28.

D'ALÌ, *relatore*. Chiede di accantonare l'emendamento 2.390 e i subemendamenti 2.390/1 e 2.390/2, in attesa di conoscere il giudizio definitivo del Governo sulla proposta di integrazione.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento.

Il Senato approva l'emendamento 2.290. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), viene quindi respinto l'emendamento 2.30.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37 (testo corretto) e 2.38 sono improcedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 2.340 e 2.300, respingendo il subemendamento 2.300/1.

FLUTTERO (PdL). Ritira l'emendamento 2.36. Trasforma l'emendamento 2.0.1 nell'ordine del giorno G2.0.1 (v. *Allegato A*).

BETTAMIO (PdL). Trasforma l'emendamento 2.0.200 nell'ordine del giorno G2.0.200 (v. *Allegato A*).

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie l'ordine del giorno del senatore Bettamio come raccomandazione e esprime parere favorevole sull'ordine del giorno del senatore Fluttero, pur non avendone ancora potuto visionare il testo.

PRESIDENTE. Il Senatore Fluttero sta procedendo alla formalizzazione dell'ordine del giorno, che comunque, essendo stato accolto dal Go-

verno, non verrà posto ai voti. Passa quindi all'esame dell'emendamento della Commissione riferito all'articolo 3.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo corretto).

Il Senato approva l'emendamento 3.1 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 4.

D'ALÌ, *relatore*. Sollecita l'approvazione dei due emendamenti.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 4.100 e 4.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordando che sulla lettera *a*) dell'emendamento 5.300/3 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che l'emendamento 5.200 è stato ritirato.

MAZZUCONI (*PD*). Esprime dubbi sull'applicabilità dell'emendamento 5.41, qualora permanesse la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 5, del quale, infatti, l'emendamento 5.2 chiede la soppressione, come proposta subordinata rispetto alla soppressione dell'intero articolo proposta dal 5.1.

DELLA SETA (*PD*). Illustra il contenuto del subemendamento 5.300/101, volto a consentire un esame effettivo delle richieste prima di concedere la proroga indifferenziata e automatica a tutte le discariche di rifiuti inerti o urbani non pericolosi.

BRUNO (*PD*). Invita la maggioranza ad accogliere l'emendamento 5.4, il quale contiene una norma di buon senso senza oneri aggiuntivi.

BARELLI (*PdL*). Illustra il contenuto dell'emendamento 5.5 (testo corretto), volto a meglio chiarire una norma contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

D'ALÌ, *relatore*. Nel rispondere alla senatrice Mazzucconi in relazione all'emendamento 5.41, rileva che il comma 1 dell'articolo 5 non può essere soppresso in quanto ciò ingenererebbe una *vacatio* temporale dal 1 gennaio al 31 giugno 2009. Sollecita l'approvazione degli emendamenti della Commissione 5.300, 5.6 (del quale propone un testo corretto, *v. Allegato A*), 5.160, 5.41 e 5.120. Anche sugli emendamenti 5.300/100 e

5.300/101 il parere è favorevole. Invita a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.300/1, 5.300/2, 5.5 (testo corretto), 5.201, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4. Sollecita infine il Governo, che ha ritirato l'emendamento 5.200, a recepire comunque in tempi rapidi la direttiva 2008/98/CE. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 5.4, 5.200a (testo corretto), 5.9 e 5.11. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.300/100, 5.300/101, 5.300, 5.6, 5.160, 5.41 e 5.120. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.200a (testo corretto). Invita a trasformare l'emendamento 5.11 in un ordine del giorno che il Governo è pronto ad accogliere con una formulazione in cui venga indicato: «di valutare l'opportunità di». Invita infine a ritirare tutti i restanti emendamenti.

MAZZUCONI (*PD*). Ritira gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.04.

DELLA SETA (*PD*). Ritira gli emendamenti 5.300/101 e 5.300/2.

FLUTTERO (*PdL*). Ritira l'emendamento 5.201 e trasforma l'emendamento 5.11 nell'ordine del giorno G5.11. (*v. Allegato A*).

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Fluttero.

MAZZUCONI (*PD*). Chiede di aggiungere all'ordine del giorno la firma di tutti i senatori del PD membri della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.300/3 è improcedibile.

Il Senato approva l'emendamento 5.300/100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 5.300/101. Il Senato approva dunque l'emendamento 5.300 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.200a (testo corretto) sono stati trasformati nell'ordine del giorno G5.200 (*v. Allegato A*), accolto dal Governo e pertanto non posto in votazione.

BARELLI (*PdL*). Trasforma l'emendamento 5.5 (testo corretto) nell'ordine del giorno G5.5.

INCOStANTE (*PD*). Pur essendo stata espressa dal Governo la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, ne chiede comunque la votazione.

BRUNO (*PD*). Data la rilevanza del tema trattato dall'ordine del giorno, è bene che il Senato si esprima con un voto sulla possibilità di non considerare rifiuti le acque emunte da falde inquinate in esecuzione di obblighi di messa in sicurezza, nell'ambito di interventi di bonifica.

PRESIDENTE. La Presidenza è in attesa della predisposizione del testo dell'ordine del giorno G5.5.

Il Senato approva gli emendamenti 5.6, 5.160 (testo 2), 5.41. e 5.120.

PRESIDENTE. Passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordando che sulle lettere *a*) degli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e sull'emendamento 6.200 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda che gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) e 6.0.70 sono inammissibili e quindi i subemendamenti da 6.0.70/1 a 6.0.70/8 sono decaduti.

DELLA SETA (*PD*). Illustra l'emendamento 6.0.1, che differisce la data di entrata in vigore di alcune norme del decreto legislativo n.188 del 2008, relative alla raccolta di pile esaurite e al ruolo del Consorzio batterie esauste, per consentire una nuova formulazione della normativa da parte del Governo, che sia più coerente con i pareri resi in materia dalle Commissioni parlamentari competenti.

MONTI (*LNP*). Ritira l'emendamento 6.0.204, in materia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, in quanto il suo contenuto è sostanzialmente assorbito dall'emendamento 6.0.50, presentato dalla Commissione.

CORONELLA (*PdL*). Chiede di accantonare l'emendamento 6.0.203, per consentire un'ulteriore riflessione sull'argomento. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Della Seta*).

MERCATALI (*PD*). Ritira l'emendamento 6.0.205.

D'ALÌ, *relatore*. Sollecita l'approvazione degli emendamenti della Commissione 6.60, 6.0.4 e 6.0.50 (del quale presenta un testo 2, *v. Allegato A*). Invita al ritiro degli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, e 6.200, a causa del parere contrario della 5ª Commissione, dell'emendamento 6.0.3, perché sostanzialmente assorbito nell'emendamento 6.60, e degli emendamenti 6.0.200, 6.0.201 e 6.0.202. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 6.0.1 e 6.0.203 ed esprime parere contrario su tutti gli altri.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello del relatore. Pur non concordando con la formulazione degli emendamenti 6.0.1 e 6.0.203, non può

esprimere parere favorevole perché la norma determinerebbe l'apertura di una procedura d'infrazione in sede europea.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1.

MAZZUCONI (PD). La proroga disposta dall'articolo 6 rischia di contravvenire alla normativa europea e di costare all'Italia una procedura di infrazione: per questo l'emendamento 6.2 chiede di dimezzarne i tempi.

PROCACCI (PD). Chiede rassicurazione sulla conformità alla normativa comunitaria della proroga disposta dall'articolo 6 e sul rischio che l'approvazione di tale disposizione possa pregiudicare il recepimento della direttiva comunitaria in materia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 sono improcedibili.

DELLA SETA (PD). L'emendamento 6.60, in materia di utilizzo nei cicli di consumo e di produzione delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, rappresenta una norma molto importante per le imprese del settore. Ne chiede la votazione nominale elettronica e, confidando in una sua approvazione, ritira l'analogo emendamento 6.0.3.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 6.60.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.200 è improcedibile, mentre gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.203 sostanzialmente identici sono accantonati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DELLA SETA (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.0.2. Il Senato approva quindi gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.50 (testo 2).

FLUTTERO (PdL). Ritira gli emendamenti 6.0.200 e 6.0.201 (testo corretto).

ORSI (PdL). Ritira l'emendamento 6.0.202.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.800 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 7.0.4 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FLUTTERO (*PdL*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.4 per consentire una sua riformulazione.

MAZZUCONI (*PD*). Invita a considerare con particolare attenzione i subemendamenti 7.0.6/2, che consente alle associazioni, agli enti *non profit* e alle cooperative sociali, di partecipare agli accordi di programma finalizzati a regolamentare la rinascita e lo sviluppo dei mercati dell'usato e 7.0.6/3, che consente ai Comuni di individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati alla vendita. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ORSI (*PdL*). Ritira l'emendamento 7.0.200.

D'ALÌ, *relatore*. È contrario all'emendamento 7.1 e si rimette al Governo sull'ordine del giorno G7.100. Essendo stato preannunciato un nuovo testo, ritiene opportuno accantonare l'emendamento 7.0.4. Esprime parere contrario, salvo diverso avviso del Governo, sugli emendamenti 7.0.6/100, 7.0.6/1, 7.0.6/2, 7.0.6/3 (testo 2). Raccomanda l'approvazione dei restanti emendamenti a firma del relatore o della Commissione.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. È favorevole agli emendamenti 7.0.100, 7.0.2, 7.0.3 (testo 2), 7.0.5, 7.0.6. È contrario ai subemendamenti della proposta di modifica 7.0.6. Ritira l'emendamento 7.0.7.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice INCOSTANTE (*PD*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 7.1 e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come convenuto, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sarà integrato con l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mentre la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 12 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Brusìo*).

Colleghi, non ho intenzione di alzare la voce oltre questo livello per coprire il brusìo e la confusione che ci sono in Aula. Se continua così, applico la regola del presidente Schifani e sospendo la seduta per cinque minuti.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Discussione del disegno di legge:

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Relazione orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1306.

Il relatore, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, se lei mi autorizza, per l'economia dei nostri lavori, vorrei depositare anche un testo di analisi relativa all'esame dei singoli articoli e dei loro commi, così potrò limitarmi ad illustrare il provvedimento nel suo insieme.

PRESIDENTE. Certamente, è autorizzato.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sul disegno di legge n. 1306 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, i lavori della Commissione sono stati caratterizzati dall'aperto e appassionato confronto fra tutti i Gruppi parlamentari e da un ricco e approfondito dibattito, al quale hanno fornito un rilevante contributo tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che ringrazio sin d'ora, e il rappresentante del Governo, il sottosegretario Menia.

Questo confronto ha avuto come esito, da una parte, la conferma delle scelte normative recate dal provvedimento, ad alcuni profili delle quali la Commissione ha peraltro ritenuto di dover conferire una maggiore precisione e una più puntuale configurazione, attraverso l'approvazione di alcune proposte emendative ora sottoposte all'Assemblea. Dall'altra parte, la Commissione ha ritenuto necessario approvare una serie di emendamenti di carattere aggiuntivo, finalizzati ad inserire nel provvedimento disposizioni volte in particolare a rafforzare l'azione delle pubbliche autorità a salvaguardia dell'ambiente, a promuovere iniziative e progetti di educazione ambientale nella scuola superiore e nelle università, a valorizzare il mercato dell'usato nella prospettiva fondamentale della prevenzione e riduzione dei rifiuti, ad agevolare la realizzazione di interventi di recupero ambientale di siti, in particolare seguendo indirizzi già espressi dalla Commissione al termine di sue indagini conoscitive effettuate in questi mesi riguardo ad alcuni specifici settori produttivi.

All'articolo 1 del decreto in conversione, si novellano le norme transitorie relative all'autorità di bacino, contenute nell'articolo 170 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di prorogare le stesse autorità di bacino, fino all'entrata in vigore del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 63, comma 2, dallo stesso codice ambientale.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce una nuova forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e al ripristino di aree contaminate e al risarcimento del cosiddetto danno ambientale. Si tratta di un'innovazione normativa finalizzata a segnare un salto di qualità, rispetto all'attuale situazione, caratterizzata dal frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso, che sorge in riferimento alle stesse procedure per il rimborso e per il ripristino. Del resto, l'istituzione di una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie appare capace anche di consentire un recupero in tempi e in modi certi delle aree contaminate.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in particolare in considerazione del fatto che almeno un terzo delle sue attività istituzionali è attualmente assicurato attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per questo motivo, in assenza di altro intervento legislativo, interi settori di intervento sarebbero posti a rischio e, conseguentemente, una parte rilevante delle attività ausiliarie di carattere tecnico risulterebbe di fatto paralizzata.

Al fine di rendere disponibili fin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'articolo 4 del decreto prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni in bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Tale disponibilità si realizzerebbe attraverso l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e renderebbe più agevole e rapida l'efficacia e l'operatività della stessa Commissione.

L'articolo 5 del decreto modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del codice dell'ambiente.

A seguito della nuova proroga, i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la TARSU continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata. (*Brusio*).

PRESIDENTE. È l'ultima volta che faccio un richiamo; se continua così, la prossima volta, quando lei avrà finito, sospendo la seduta per cinque minuti senza avvisare.

D'ALÌ, *relatore*. La Commissione è entrata nel merito della proposta governativa e ha apportato importanti modifiche che affronteremo nel corso dell'esame degli emendamenti approvati in Commissione.

L'articolo 6 del decreto in conversione proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti che presentano un PCI (la sigla sta per potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kilojoule per chilogrammo, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Tale divieto, non previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'articolo 8 prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre.

Le risorse dovranno essere ripartite con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i commissari all'emergenza sono chiamati a rendicontare la loro attività entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio.

La Commissione ha approvato alcuni emendamenti volti ad introdurre anche commi aggiuntivi all'articolo 8, in particolare al fine di stanziare 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008 in Emilia Romagna, nonché al fine di consentire l'applicazione anche alla componente volontaristica della Croce Rossa e ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, impiegati in attività di protezione civile, della disciplina relativa alla partecipazione a queste attività delle organizzazioni di volontariato.

La Commissione ha approvato, inoltre, alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 al fine di favorire l'utilizzo di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione di marmi e pietre per interventi di miglioramento ambientale di siti e per interventi di recupero ambientale, nonché al fine di disciplinare compiutamente le modalità di utilizzo e collocazione dei materiali di risulta di attività di dragaggio e pulizia dei porti.

La Commissione, infine, ha approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a dare concreta attuazione al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette», sottoscritto in data 1° febbraio 2007; a predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti per tutte le aree marine protette in coerenza con i contenuti del Protocollo tecnico; ad adottare

rapidamente i nuovi regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto ecocompatibili; ad indicare le ulteriori misure di premialità per gli scafi a basso o nullo impatto, riconoscendo la propulsione ibrida al pari di quella elettrica quando utilizzata in modalità «emissioni zero»; ad avviare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera.

La Commissione infine – e questo è un punto assai rilevante, Presidente, colleghi – ha, altresì, dibattuto il tema dei rimborsi agli utenti per il servizio di depurazione non effettuato nell'ambito dei più complessi servizi idrici. Ricordo che il diritto al rimborso è stato sancito dalla Corte costituzionale con sentenza dell'ottobre 2008 e che moltissime procedure sono state congiuntamente già avviate in tutto il territorio nazionale ai fini di ottenere lo stesso rimborso. Nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale ed a seguito degli approfondimenti scaturiti dal dibattito in Commissione, nella qualità di relatore ho depositato un testo di applicazione della sentenza che salvaguarda il diritto al risarcimento nella condizione del principio che i corrispettivi dei servizi, non essendo tributi, non sono dovuti quando il servizio non è reso, e che altresì disciplina il rimborso, la definizione del *quantum* e le modalità di corresponsione riportandole ad un – spero condiviso – criterio di ragionevolezza e di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica.

Signor Presidente, come i colleghi potranno rilevare da una attenta lettura anche delle proposte emendative nei lavori svolti in Commissione vi è grande attenzione per le tematiche ambientali, da parte del Parlamento come, peraltro, da parte del Paese e del Governo. In particolare, la Commissione ha ritenuto di dover intervenire su alcune modifiche al cosiddetto codice ambientale del 2006, in più parti variato dal precedente Governo nel 2008. Tuttavia, le modifiche proposte, dopo il saggio filtro del quale ringrazio i componenti tutti della Commissione ed il rappresentante del Governo che ne ha puntualmente seguito i lavori, sono certamente una piccola parte di quelle che erano state presentate e di quelle contenute in numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati al Senato.

Ciò è significativo – ripeto – della volontà del Parlamento che interpreta la volontà del Paese, così come è chiara la volontà di recepire importanti direttive comunitarie, prima tra le quali la n. 98 del 2008 in materia di riclassificazione dei rifiuti e delle materie prime-secondarie.

Sono argomenti, le modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modifiche a numerose leggi in materia di salvaguardia dell'ambiente ormai datate da oltre quindici anni, che nei prossimi mesi, ove dovessero non intervenire le attese proposte governative, la Commissione non esiterà ad affrontare.

È stato da più parti ed in più parti giustamente affermato che una corretta e costruttiva politica ambientale può utilmente contribuire anche al

superamento della crisi economica in atto. Noi ne siamo convinti ed auspichiamo di poterne presto discutere i contenuti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

**Saluto ad una rappresentanza di studenti
dell'Istituto Jacopo Sansovino di Oderzo (Treviso)**

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna per assistere ai lavori dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri Jacopo Sansovino, di Oderzo (Treviso), in visita al Senato. Rivolgiamo agli studenti e ai loro insegnanti i nostri saluti e auguri per l'attività di studio. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306 (ore 16,48)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Della Seta. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che discutiamo oggi è una sorta di *omnibus* ambientale, affronta molti temi e quasi sempre si tratta di temi di grande rilevanza. In molti casi, la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo è pienamente condivisibile, ma la direzione delle soluzioni proposte riteniamo sia spesso lontana da quelle stesse necessità ed urgenza. E come ormai d'abitudine per questo Governo e questa maggioranza nel decreto sono state introdotte norme che di necessario e di urgente hanno solo l'obiettivo di rafforzare, talvolta impropriamente, il controllo dell'Esecutivo su scelte, su politiche, squisitamente di competenza delle Regioni o di procedere ad una parziale ma rilevante riscrittura della legislazione ambientale, che certamente non può rivestire la forma del decreto-legge.

In Commissione ambiente abbiamo svolto una discussione approfondita e non formale sul decreto n. 208 all'esame, e di questo do atto volentieri al presidente D'Ali, che del decreto è anche relatore. Alcuni suggerimenti del nostro Gruppo sono stati accolti, ma restano da parte nostra notevoli perplessità sull'impianto e sui contenuti di questo testo. Comincio dagli articoli 1 e 2, forse quelli di più vasta e generale portata.

L'articolo 1 si occupa della fase transitoria verso l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, quali previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006; lo fa cancellando, in particolare per i distretti idrografici in cui sono presenti autorità di bacino di rilievo nazionale (che poi sono quelli più importanti), ogni ruolo delle Regioni e delle altre autorità territoriali con competenze in materia di difesa del suolo e di governo del ciclo delle acque.

Sempre in materia di acque, un emendamento presentato dal relatore interviene sulla sentenza della Corte costituzionale che ha disposto la re-

stituzione agli utenti delle somme pagate per i servizi di depurazione nei casi in cui non vi siano i depuratori. Il principio fissato dalla Corte è naturalmente condivisibile. La norma proposta demanda al Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e dei parametri di tali procedure di restituzione.

Per quanto ci riguarda, crediamo indispensabile che tale definizione risponda a due esigenze irrinunciabili (e sulla base della misura in cui tali esigenze verranno accolte nelle decisioni del Ministro valuteremo anche il nostro giudizio). Tali esigenze sono, in primo luogo, quella di salvaguardare le situazioni in cui i depuratori, sebbene non ancora funzionanti, siano finanziati o addirittura in costruzione, in secondo luogo, quella di determinare un meccanismo di compensazione ambientale tale per cui sia adeguatamente contabilizzato anche nella tariffa, nelle forme che si riterranno più idonee, il danno ambientale prodotto dagli scarichi non depurati.

Insomma, è vero che chi ha pagato un servizio non reso va rimborsato, come ha stabilito la Corte costituzionale, ma è altrettanto vero che chi scarica nei corpi ricettori reflui non depurati deve essere chiamato, sulla base del principio «chi inquina paga», a risarcire il danno che ne consegue.

L'articolo 2 del decreto affronta un altro tema di grande rilievo, legato all'esigenza di definire i contenziosi in atto per ciò che riguarda il risarcimento del danno ambientale nei siti inquinati d'interesse nazionale. Anche in questo caso l'impostazione del testo rivela un carattere marcatamente centralistico. La soluzione prospettata affida infatti al Ministero il compito di stabilire i termini di una transazione con le imprese chiamate a risarcire il danno attraverso lo strumento della conferenza di servizi.

Il contratto transattivo ha l'effetto di porre fine ad ogni contenzioso pendente, ma poiché non è chiarito se e come tutti gli enti territoriali coinvolti partecipino alla decisione il rischio concreto è l'estromissione degli stessi dalla reale partecipazione all'assunzione delle determinazioni che li riguardano. In parole povere, la fine del contenzioso riguarderebbe anche enti che non hanno aderito al contratto, ledendone con ciò il diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Dell'articolo 5, che riguarda il tema dei rifiuti, parlerà più diffusamente la collega Mazzuconi, io mi limito a ricordare che in questo caso l'accoglimento di proposte avanzate dal nostro Gruppo ha consentito di modificare il testo evitando che per tutto il 2009 fosse necessariamente impedita per i Comuni la possibilità di passare, per ciò che riguarda la forma di pagamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal sistema della tassa a quello, assai più equo e razionale, della tariffa.

L'articolo 8, recante disposizioni in materia di protezione civile, è fondamentalmente una grande occasione perduta. Su questo dirà meglio di me la senatrice Soliani. A me preme sottolineare che di fronte al ripetersi, sistematico ahimè, di eventi che dimostrano la necessità di un forte impegno, anche in termini finanziari, per fronteggiare gli effetti di singoli

eventi calamitosi (penso al terremoto che ha colpito nel dicembre scorso le province di Modena e Reggio Emilia o alle frane che hanno devastato vasti territori della Calabria e non solo), di fronte all'allarme lanciato ripetutamente dal capo della Protezione civile Bertolaso, che, anche intervenendo nella nostra Commissione, ha lamentato i tagli portati dal Governo alle spese per la difesa del suolo e per la Protezione civile, di fronte a tutto ciò, Governo e maggioranza si sono dimostrati pressoché indisponibili a prendere atto di un dato di banale e drammatica evidenza. Il dato è quello del dissesto e della fragilità del territorio italiano: il 77 per cento dei Comuni italiani dichiara di avere una parte del proprio costruito in aree a rischio. Si tratta di un grande problema nazionale, che comporta costi elevati in termini di sicurezza e spesso anche di vita dei cittadini, di tutela ambientale ed anche in termini economici.

Nell'ultima finanziaria il Governo ha dimezzato gli stanziamenti per la difesa del suolo, portandoli da 540 a 270 milioni, ed ha azzerato il fondo regionale della Protezione civile. Il decreto-legge n. 208 poteva essere, ma finora non è stato, l'occasione per porre un primo, sia pur parziale, rimedio a questo gravissimo errore.

Infine, mi fermo brevemente su due dei tanti emendamenti aggiunti dal Governo e dal relatore in dirittura di arrivo: mi riferisco a quelli che istituiscono la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche e l'Unità tecnica sui rifiuti. L'obiettivo di tali norme, anche in questo caso, è di banalissima evidenza: cambiare nome al COVIRI (Comitato di vigilanza sulle risorse idriche) e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, organismi già esistenti e pienamente operativi, con il solo scopo di poterne rinominare componenti e vertici. Si tratta pertanto di uno *spoils system* all'amatriciana, lo stesso già utilizzato dal Governo e, in particolare, dal Ministero dell'ambiente nel caso dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio), delle Commissioni per la valutazione ambientale, dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica).

In particolare, nel caso del COVIRI, l'esito di questa misura è di precludere all'allontanamento di un tecnico di indiscusso valore come il professor Passino, che attualmente lo presiede e che certamente non è considerabile un uomo di parte. La scelta è resa ancora più contestabile dal fatto che alla nuova – si fa per dire – Commissione viene affidata, tra l'altro, la «predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa idrica»: non la definizione delle componenti di tale tariffa, che in effetti spetta all'autorità centrale, ma la determinazione della tariffa che invece è di competenza delle Regioni.

Ripeto e concludo. Il PD in Commissione ha fatto ogni sforzo per collaborare con la maggioranza al miglioramento del decreto-legge in esame. In qualche caso ci siamo riusciti; in molti altri, invece, alla disponibilità della maggioranza ha fatto da contraltare la chiusura del Governo, che ha costretto a trasformare diversi emendamenti largamente condivisi in ordini del giorno. Alla fine – questo è per ora il nostro giudizio – il testo che arriva in Aula ci appare complessivamente insoddisfacente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuconi. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame si occupa di materia varia e diversa ed è stato ulteriormente implementato da emendamenti del Governo e del relatore. La materia è dunque – lo ripeto – assolutamente varia e non riconducibile a sintesi. Vorrei perciò soffermarmi solo su alcune questioni che ritengo fondamentali, legate l'una all'articolo 5 del decreto-legge, l'altra un emendamento del Governo in materia di valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7.

Nel primo caso – mi riferisco all'articolo 5 – la previsione di prorogare ulteriormente il blocco della TARSU, che è in vigore nella maggiore parte dei Comuni, e della TIA per una minoranza di Comuni, ritengo sia fuori luogo e non ulteriormente procrastinabile.

Perché il Ministro dell'ambiente non adempie al dettato dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prescriveva, già parecchi mesi or sono, la stesura di un regolamento in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani? Perché non vengono dati i criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e dunque il metodo della tariffa stessa, nonché le eventuali agevolazioni che potrebbero riguardare, ad esempio, le zone rurali e le famiglie numerose? Perché questa esitazione? Perché non passare alla tariffa, legando alla stessa una previsione premiale per chi produce meno rifiuti rispetto alla media nazionale e per quelle azioni positive dei cittadini, degli enti locali e dei loro enti strumentali, che concorrano a diminuire la produzione dei rifiuti?

Parliamo tanto di diminuzione dei rifiuti, ma non si fa mai nulla perché si diminuisca detta produzione. Si parla molto della raccolta differenziata, meno di questo elemento altrettanto importante.

Orbene, la tariffa sarebbe un utile strumento in tal senso; non solo, molti Comuni virtuosi si erano già preparati al passaggio da TARSU a TIA, avevano disposto studi, interventi e modifiche dei sistemi informatici, ma sono rimasti bloccati dopo avere investito cospicue risorse, da una norma che ormai da 2 anni impone, non si comprende con quale criterio, che i Comuni che applicano la TARSU continuino obbligatoriamente ad applicarla, così come, ovviamente, quelli che applicano la TIA. Questo è quanto prevede l'articolo 5 del decreto che dispone una ulteriore proroga della materia, un ulteriore blocco. Si comprendono le difficoltà per alcuni Comuni, soprattutto quelli in emergenza ambientale, a passare dalla TARSU alla TIA, non c'è chi non veda come questo sia assolutamente difficile, ma non si comprende perché non permettere ai Comuni virtuosi di passare, se lo vogliono, a tariffa. È come se questo Governo immaginasse che sulla materia si dovesse restare fermi all'infinito.

Che idea ha il Ministro, torno a chiederlo, sul decreto legislativo n. 152? Che idee ha, che prospettive ha sull'articolo 238 di quel provvedimento? Nessuna risposta è stata fornita. Inoltre, sulla riduzione dei rifiuti:

perché è stata fatta la proposta da parte del Governo di un articolo manifesto come il 7-bis? Che cosa impedisce oggi ai Comuni di individuare aree per lo svolgimento periodico di mercati dell'usato? Praticamente nulla e nessuno, eppure abbiamo questa previsione inserita con un emendamento del Governo. Esiste invece una questione seria per le aree che hanno raggiunto elevati livelli di raccolta differenziata perché non è in alcun modo consentita la commercializzazione di beni usati e funzionanti, raccolti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti. Ad essi viene tassativamente applicato, in ingresso agli impianti, un codice del catalogo europeo dei rifiuti, il cosiddetto codice CER, e non è possibile procedere alla vendita di tali beni.

Dunque tali materiali non potranno concorrere alla riduzione dei rifiuti e, quindi, non potranno concorrere neanche alla riduzione dei costi per i cittadini, altro elemento che in questi ultimi mesi sta molto interessando il nostro dibattito non solo a proposito della riduzione del costo dei rifiuti per i cittadini, ma in generale della riduzione delle tariffe e del costo della vita. Senza contare che in questo campo abbiamo un importante apporto da parte dei soggetti *non profit* che, ovviamente, sono i primi a riutilizzare questa materia anche a fini sociali e non solo per la vendita.

Ovviamente tutto questo andrebbe svolto presso impianti autorizzati e con regole precise, e potrebbe essere supportato da autorizzazioni provinciali opportunamente modificate per quanto riguarda le piattaforme ecologiche e comunque gli impianti di smistamento, ma nulla di ciò è presente, né nel decreto, né nell'emendamento aggiuntivo del Governo. Il Gruppo del PD ha presentato dei subemendamenti che speriamo vengano accolti.

Molti poi sono gli argomenti introdotti dagli emendamenti del Governo, che però non si occupa di vicende importanti come, ad esempio, quelle legate ai gravi eventi alluvionali che hanno colpito recentemente il nostro Paese, e segnatamente la Calabria. Già in altre occasioni – lo ricordava prima il collega Della Seta – il sottosegretario Bertolaso, in Commissione ambiente, ha chiesto risorse e lamentato il taglio di risorse avvenuto nelle varie sedi. Ma dove sono queste risorse? Ci sono emendamenti d'iniziativa parlamentare, come l'emendamento 8.201 (che dichiaro di sottoscrivere insieme ai colleghi De Sena, Bruno e Bianchi), quindi, non di iniziativa governativa, che affrontano le vicende legate alle alluvioni in Calabria; ma l'intero capitolo sul dissesto idrogeologico e sulla protezione ambientale, nonché su quella civile, piange. Dissesto idrogeologico, protezione ambientale, protezione civile non ricevono mai l'attenzione che meriterebbero in questo momento storico della vicenda italiana. Lo avevamo già detto in sede di esame del DPEF e lo ribadiamo ora con forza: urge un'iniezione di risorse consistente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Mazzuconi.

Colleghi, se avete bisogno di chiedere una sospensione per una riunione sono disposto a concederla, è legittimo, se ne avete bisogno; se invece volete che il dibattito prosegua, permettete alla senatrice di continuare il suo intervento.

Prego, senatrice Mazzuconi, prosegua pure.

MAZZUCONI (*PD*). Concludo tornando a quanto avevo detto all'inizio del mio intervento. Gli emendamenti del Governo non affrontano in modo conclusivo una serie di questioni. Per carità, questo è un decreto *omnibus* e tutti conosciamo i limiti di un siffatto decreto. Non è corretto però che le questioni compaiono sempre a pezzi e mai in un quadro complessivo.

Prima parlavo della protezione civile, del dissesto idrogeologico e della protezione ambientale in genere, ma, ad esempio, sappiamo quanto la questione dei rifiuti (e torniamo ancora una volta lì) sia problematica per il Paese. Tale questione rischia di diventare nuovamente drammatica in talune aree del Paese. Abbiamo tenuto audizioni in tal senso in Commissione ambiente che davvero non fanno ben sperare.

Torniamo anche alla questione della gestione del ciclo integrato. Abbiamo bisogno di un quadro certo, definitivo e duraturo nel tempo: ebbene, questo non c'è. Ancora una volta interveniamo con emendamenti piccoli, a spizzichi e bocconi. No: in questa materia abbiamo bisogno – ripeto – di un quadro certo, definitivo e duraturo, altrimenti, anziché andare verso la soluzione dei problemi, andremo sempre di più verso la confusione, il cattivo servizio a danno dei cittadini, il danno ambientale, quando non addirittura verso l'emergenza stabile e sempre più destinata a soluzioni costose e tardive e forse neppure complete. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità potrei scegliere due strade: leggere le note che ho preparato insieme al Gruppo, come farò, oppure (e non posso non ricordarlo a me stesso) evidenziare la confusione che ho avvertito nell'essere convinto di dover parlare non del disegno di legge n. 1306, come dovrò fare, ma del decreto milleproroghe, perché anche in questo caso si parla solo di proroghe. Queste ultime, tra l'altro, non fanno che confondere il cittadino perbene e le persone che esercitano attività industriali, le quali si adoperano per essere in regola con le leggi da noi emanate ma puntualmente arriva una proroga. L'amministrazione che deve controllare, perché è stata emanata una legge, in effetti concede a sua volta una proroga per cui quella legge viene abbandonata mentre altri hanno rispettato i dettami della legge emanata.

Ad esempio, poco tempo fa, abbiamo affrontato (il relatore – se non sbaglio – era il senatore di maggioranza Fluttero) il problema dell'emergenza rifiuti, che attanagliava soprattutto la mia Regione, la Campania; ne faceva riferimento anche la collega Mazzuconi. Già allora demmo una delega in bianco al Governo e si parlava di provvisorietà; dissi allora che non c'è niente di più definitivo che il provvisorio nel nostro Paese. Oggi ancora proroghiamo la possibilità di portare in discarica l'indifferenziato fino al 31 dicembre 2009. Questo non dico che serva ad incentivare i

Comuni a non farlo, ma serve a non dare una mano ai Comuni ad imporre la raccolta differenziata. Già abbiamo questo problema in Campania; è stato un evento nazionale. Vi abbiamo detto che avete fatto bene a fare degli interventi che il Governo Prodi, probabilmente per veti contrapposti, non è riuscito a realizzare; vi abbiamo detto bravi, però, se dopo aver nominato Bertolaso, come se fosse la panacea di tutti i mali, a commissario straordinario, sottosegretario per l'emergenza rifiuti, non gli date gli strumenti per poter lavorare, vanificate i vostri stessi sforzi.

Al riguardo abbiamo presentato vari emendamenti e interverrà il collega Astore molto più dettagliatamente e compiutamente di me sulla mancata assegnazione di fondi per la Protezione civile e per tutti i danni che a livello regionale sono ancora in essere a causa degli eventi alluvionali oppure del terremoto in Puglia e Molise.

Sono fatti gravi, non possiamo farveli passare, anche perché tutte queste proroghe sono un danno per l'amministrazione dello Stato.

Mi attarderò pochi minuti a leggere le considerazioni in ordine al dettato del provvedimento che stiamo per convertire.

Con questo decreto il Governo adotta numerose proroghe in materia ambientale ed introduce una disciplina ulteriore in materia di danno ambientale.

Va preliminarmente osservato come la pratica, in verità non nuova ma ormai sistematica, dell'adozione di provvedimenti legislativi di proroga di disposizioni vigenti pone un delicato problema in ordine alla certezza del quadro normativo per operatori e cittadini. La situazione è tanto più delicata in quanto, per ciò che concerne l'ambiente, i valori costituzionalmente tutelati ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 32 meritano una tutela che possa dispiegarsi in piena efficacia sin dalla fase successiva all'approvazione delle leggi di settore.

Per quanto concerne le imprese ed in particolare gli operatori dei settori industriale ed edilizio, spesso direttamente interessati alla normativa in ambito ambientale, è nel loro interesse conoscere con chiarezza il quadro della legislazione vigente e degli adempimenti resi obbligatori in forza di legge. In tal modo – come dicevo in premessa – è possibile programmare con rigore e serietà l'attività d'impresa ed assicurare, al contempo, l'attuazione delle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio, cosa che con le proroghe non riusciamo a fare; si sentiranno gabbati.

In alcuni casi la proroga è spiegabile e giustificabile, lo è meno quando, come in questo caso, la proroga viene con decreto-legge; decreto che è emanato dal Governo, cioè dalle amministrazioni che dovrebbero applicare le leggi e invece ne dispongono il rinvio (prima si approvano e poi la loro effettiva capacità di essere attive viene rinviata nel tempo).

Infine, è censurabile la prassi del rinvio continuo, vale a dire della pratica ormai dilagante di rinviare più volte la stessa legge ad ogni scadere del termine. La reiterazione della proroga comporta, di fatto, la cancellazione della norma (come abbiamo fatto questa mattina con il decreto milleproroghe; ora saranno 1.100, con quelle che stiamo esaminando). (*Applausi dei senatori Astore e Mascitelli*).

Nel caso del decreto-legge in esame, sono numerose le proroghe disposte. In alcuni casi si parla di termini rinviati quando sono già scaduti (fatto ancora più grave), con l'effetto di veder beffati i cittadini e gli imprenditori che si sono fatti cura di osservare le leggi nei tempi e nei modi prescritti. Vi è dunque una situazione complessiva di confusione che non aiuta certamente l'interprete e i cittadini nel comprendere le norme nel loro succedersi coerente.

Ma il disegno di legge in esame va oltre le semplici proroghe. In materia di danno ambientale esso modifica l'ordinamento vigente, a fin di bene, dice il relatore, ma in realtà comprimendo i poteri e le competenze di Regioni ed enti locali. L'articolo 2 del decreto-legge, infatti, prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura alternativa stragiudiziale per il ristoro dei danni ambientali. La motivazione della norma, stando alla relazione, consisterebbe nel consentire il recupero «in tempi certi» delle aree contaminate e di evitare ogni rischio di diffuso contenzioso.

Va segnalato, tuttavia, che la motivazione recata nella relazione illustrativa non pare sostenere adeguatamente le caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza che renderebbero legittimo il ricorso alla decretazione da parte del Governo in materia di danno ambientale, essendo tale ambito già esaustivamente disciplinato dal codice dell'ambiente attualmente in vigore ed essendo da tempo avviate le procedure relative ai siti di interesse nazionale.

Vi è semmai la necessità di accelerare, con finanziamenti e autorizzazioni, tali operazioni di bonifica e ripristino, senza incidere sul regime di responsabilità di chi ha contribuito o determinato il sorgere dell'inquinamento. Vi è inoltre la necessità di non sovrapporre le transazioni globali di cui all'articolo 2 con quelle già eventualmente stipulate.

Nel merito, si evidenzia come, in base al decreto in esame, il Ministro dell'Ambiente sia autorizzato a stipulare una transazione, definita molto enfaticamente «globale», ma tale possibilità non viene, apparentemente, ancorata a criteri definiti e certi, configurandosi come eventuale e discrezionale.

Quindi, Regioni, enti locali interessati, privati e associazioni, possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni, senza avere però – guarda caso – il diritto a ricevere una risposta, come espressamente si premura di specificare la norma con una formulazione che mai abbiamo visto in una legge.

In particolare, come ha rilevato la Commissione affari costituzionali in sede di parere sugli emendamenti 2.14 e 2.24, lo Stato non può cancellare danni ambientali che interessano altri enti territoriali, precludendo ad altri ogni ulteriore azione per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria.

È comunque essenziale che tali nuove procedure non facciano venir meno, quale effetto di una transazione sulla quale molti soggetti interessati non potranno più incidere, responsabilità e diritti afferenti a casi assai gravi di danno ambientale. Ciò sarebbe assai grave per vicende di inquinamento e contaminazione più o meno eclatanti, sulle quali è in essere

una valutazione della magistratura, non potendosi ritenere accettabile che responsabilità penali siano estinte per il venir meno della controversia sul danno derivante da accordo stragiudiziale.

In mancanza di criteri specifici non si comprende, inoltre, quali cautele siano state studiate e poste circa la congruità delle transazioni che verrebbero ad essere stipulate in forza del decreto in oggetto.

Per quanto riguarda le proroghe contenute negli articoli successivi, su alcune si può convenire, mentre per altre restano tutte le ragioni di contrarietà già espresse da più parti in sede di esame in Commissione.

Valutiamo positivamente, perché necessaria, la proroga per le autorità di bacino, che non sono state ancora sostituite dalle autorità di distretto idrogeografico, creando dubbi ed incertezze sull'invalidazione degli atti di ordinaria amministrazione per la tutela del territorio.

Mi rendo conto che il tempo a mia disposizione sta per terminare e faccio, perciò, un breve riferimento soltanto ai precari dell'ISPRA, i cui contratti vengono prorogati pur non avendo un contratto. Noi valutiamo ciò positivamente, ma vorremmo che fossero tutelati anche tutti coloro che hanno un contratto a tempo determinato. Questo non va certamente nel senso da noi auspicato, perché noi siamo per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Sangalli. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (*LNP*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame contiene rilevanti e importanti disposizioni di modifica del codice dell'ambiente. Inoltre, esso è disposizione per il finanziamento dei danni subiti dal Paese in occasione delle ultime calamità naturali.

Gran parte del territorio nazionale è a rischio idrogeologico e sono evidenti i disastri provocati ogni anno dalle alluvioni che mettono in ginocchio le valli del Nord, le aree più produttive del Paese, e creano disastri ciclici, allagamenti, inondazioni, frane e dissesti di varia natura su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 8 del decreto autorizza, infatti, la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle Regioni e del territorio nazionale, causando danni diffusi e, purtroppo, il decesso di otto persone. Si tratta degli ultimi danni causati dagli eventi alluvionali che appartengono a una serie di fenomeni che si ripetono, purtroppo, ogni anno.

Ma l'intervento di emergenza non deve diventare la prassi, com'è avvenuto negli ultimi tempi. Occorre una progressiva maturazione di diffuse sensibilità che portino al generarsi di nuovi equilibri tra azioni sul territorio, stili di vita, strategie efficaci di sviluppo sostenibile ed utilizzazione razionale delle risorse naturali.

La scarsità di risorse finanziarie, da una parte, l'attuazione del Patto di stabilità, dall'altra, che impedisce agli enti locali di escludere dal Patto stesso le risorse finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico

(fatto salvo solo il caso dell'avvenuta dichiarazione di calamità naturale), rendono assai esigue le risorse ordinarie destinate all'azione della prevenzione del rischio idrogeologico.

A ciò si aggiunge la cattiva gestione dei bacini idrografici e la sovrapposizione di competenza tra varie autorità, centrali e locali, che mettono in pericolo il corretto ed efficace svolgimento della salvaguardia del territorio.

Infatti, le autorità di bacino, così come concepite, oggi non funzionano. La garanzia della permanenza dei poteri fino alla riforma, come proposto dal presente decreto-legge, è un atto dovuto per evitare mali peggiori. Come è un atto dovuto anche l'emendamento del relatore che agevola il coordinamento per l'adozione dei piani di gestione, come previsto dalle direttive comunitarie.

Ma la vera riforma della materia della difesa del suolo deve prevedere un riordino radicale delle competenze dei bacini idrografici, prima di tutti di quello del fiume Po, che attraversa il territorio di ben quattro Regioni. Infatti, per quanto riguarda il Po, in attesa della istituzione effettiva dell'autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico padano, le competenze relative alla pianificazione territoriale, alla programmazione degli interventi e alla definizione della vincolistica sono esercitate dall'autorità di bacino del Po, istituita ai sensi della legge n. 183 del 1989.

Nello stesso bacino padano, per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, è stata istituita l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), tra le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che opera soprattutto in materia di progettazione ed attuazione di interventi idraulici fluviali, di polizia idraulica e del servizio di piena, nonché di navigazione interna. L'autorità di bacino e l'AIPO fanno – come si è visto – riferimento a due «livelli» di norme che appaiono disgiunte e che non necessariamente sono agevolmente integrabili. Situazioni analoghe di accavallamento di competenze si verificano su tutti i bacini idrografici nazionali.

Il nostro Gruppo ha presentato un emendamento con l'obiettivo di ottimizzare l'azione complessiva della pubblica amministrazione, evitando sovrapposizioni ed azioni non coordinate. La nostra proposta prevede che le Agenzie regionali (e l'AIPO, per quanto riguarda il fiume Po) diventino parte integrante della struttura di distretto, pur rimanendo controllate e gestite dalle Regioni. L'articolazione individuata porta alla creazione di un unico soggetto competente per ciascun bacino idrografico, in materia di difesa del suolo, dalla programmazione all'attuazione e gestione degli interventi, con incremento di efficienza, di efficacia e di economicità nelle varie azioni da porre in atto. Purtroppo l'emendamento non è stato approvato dalla Commissione, anche per il parere contrario della 5ª Commissione, che ha riscontrato la creazione di maggiori oneri dovuti all'articolazione delle competenze tra sezione centrale e sezioni periferiche. Il nostro Gruppo presenterà in altre occasioni la proposta emendativa che individua una soluzione radicale al problema delle sovrapposizioni delle competenze nell'ambito dello stesso bacino idrografico.

Il Gruppo esprime comunque soddisfazione per l'approvazione in Commissione di un altro nostro emendamento che destina ad interventi di difesa del suolo i finanziamenti (pari al 10 per cento delle risorse complessive) che attualmente vengono destinati alle attività di studi e progettazioni per la predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Visto che le autorità di bacino e le Regioni hanno tutte già approvato i PAI, non si ritiene utile destinare ancora risorse per progetti e studi, volendo piuttosto favorire la realizzazione di opere di difesa del suolo. Ciò anche in considerazione delle carenze emergenti ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico.

Di grandissimo rilievo per l'ambiente, per il mondo imprenditoriale e per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio è l'articolo 2 del decreto-legge, che interviene nella materia delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), attraverso una nuova disciplina sul «danno ambientale». Il testo intende risolvere l'inconcludente contenzioso pendente sul risarcimento del danno ambientale con un unico contratto transattivo. Si tratta di un obiettivo condivisibile per dare certezza agli imprenditori e permettere il riutilizzo dei siti contaminati.

Infatti, attualmente, numerosi progetti di investimento che riguardano siti di interesse nazionale sono bloccati sia per il contenzioso pendente, sia per la mancanza delle autorizzazioni, sia a causa delle prescrizioni per le procedure di bonifica impartite dal Ministero dell'ambiente, che spesso chiedono modifiche di progetti di bonifica già approvati o già in parte realizzati.

La situazione si presenta alquanto critica per le imprese che vedono bloccati cospicui investimenti industriali, importantissimi per il rilancio industriale delle aree. Occorrono interventi urgenti indirizzati: a portare a termine gli interventi di bonifica, a costi sostenibili e con criteri procedurali certi; a sbloccare i progetti di investimento, rilanciando le aree industriali; a porre a carico delle aziende responsabili dell'inquinamento i costi della riparazione del danno ambientale.

Vorrei esprimere la soddisfazione del nostro Gruppo su una disposizione fondamentale approvata dalla Commissione 13^a su un emendamento della Lega Nord, riformulato dal relatore, che fa finalmente chiarezza sull'applicazione delle norme che regolano le immissioni di rumore in una proprietà privata.

Il caso dell'autodromo di Monza è la dimostrazione più eclatante della situazione contraddittoria che si è venuta a creare fino ad oggi, a causa dell'applicazione indiscriminata dell'articolo 844 del codice civile, che dimostra come un gruppo minoritario di appena otto persone, su circa 1.700 residenti nelle vicinanze (che, intervistati, hanno escluso qualsiasi fastidio), sia riuscito a mettere a rischio l'attività dell'autodromo, basandosi su principi di natura esclusivamente soggettiva e in contrasto con le norme e i regolamenti che disciplinano l'inquinamento acustico (la legge n. 447 del 1995 e i successivi decreti attuativi), che impongono norme severe ma eque per tutelare i cittadini dal rumore, anche tenendo conto delle zone territoriali di insediamento delle sorgenti sonore.

È nota a tutti la storia dell'autodromo, costruito nel 1922, ben prima che i cittadini ricorrenti si insediassero nelle zone limitrofe allo stesso autodromo. Ed è sotto gli occhi di tutti l'importanza mondiale di tale circuito italiano, sia per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, sia per le diverse manifestazioni sportive e le prove di autovetture e moto.

Con l'approvazione del nostro emendamento, il mero principio giurisprudenziale dell'identificazione del concetto di «normale tollerabilità» con la soglia dei 3 decibel (di provenienza «pseudoscientifica»), che non tiene conto della zonizzazione acustica comunale, delle caratteristiche della zona, delle attività prevalenti nella zona e del valore del «rumore di fondo», non può prevalere sulle leggi dello Stato che, puntualmente, negli ultimi anni hanno definito la disciplina della materia dell'inquinamento acustico a tutela della salute dei cittadini.

Infine, un'altra disposizione importantissima approvata con emendamento del Gruppo della Lega Nord, stanziava 19 milioni di euro per i danni del terremoto che ha colpito le Province di Parma e Reggio Emilia il 23 dicembre scorso. Tali risorse si aggiungono ai 15 milioni di euro promessi dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Protezione civile e sono destinati a far fronte ai primi interventi emergenziali del post-terremoto. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*PD*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il decreto al nostro esame prevede, tra le altre, disposizioni riguardanti la Protezione civile, l'autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della Presidenza del Consiglio per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito nei mesi scorsi il territorio nazionale, nonché l'obbligo della rendicontazione previsto per i commissari delegati titolari di contabilità speciali entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e al termine della gestione dell'incarico (rendicontazione delle entrate, delle spese, delle tipologie dei soggetti beneficiari). Bene la trasparenza. Manca totalmente, azzerato dalla legge finanziaria per il 2009, il fondo regionale di Protezione civile, non più rifinanziato per l'anno 2009 e seguenti, una decisione gravissima che toglie alle Regioni qualsiasi possibilità di intervento urgente conseguente alle calamità naturali. È come dire ai cittadini: «Vi lasciamo soli».

Nel corso dei lavori in Commissione il dibattito si è intrecciato con audizioni del sottosegretario Bertolaso, sempre più condizionato, come capo della Protezione civile, dalle scelte del Governo. Una di queste audizioni si è incentrata sull'evento sismico che il 23 dicembre 2008 ha colpito l'Appennino nordoccidentale, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena e che è stato avvertito in tutta l'Italia settentrionale. L'altra audizione si è svolta in merito all'evento alluvionale in Calabria. Entrambe hanno messo in luce il cuore del problema: la Protezione civile è una struttura fondamentale per il Paese e sta a cuore a tutti gli italiani. Grande deve essere l'investimento per renderla sempre più adeguata; ma, nello

stesso tempo, grande deve essere lo sforzo del Governo e del Parlamento per affrontare i problemi strutturali dell'assetto idrogeologico del Paese, investendo sulla prevenzione. Non basta il dottor Bertolaso, puntuale ed efficace quando avvengono le calamità; occorre un'altra politica, con ben altri investimenti.

Sono stata testimone diretta, insieme alla collega Pignedoli, del terremoto del 23 dicembre nelle province di Parma e Reggio Emilia. Oggi è la prima volta che se ne parla in quest'Aula. Non si è registrata nessuna vittima, per fortuna, ma grandi disagi e gravi danni strutturali e diffusi. Il sisma è stato serio: magnitudo 5,1, profondità 27 chilometri. Ha coinvolto molti comuni; più di 150 famiglie evacuate, edifici privati inagibili, scuole, municipi, chiese, castelli, come quelli di Torrechiara in Provincia di Parma e di Bianello in Provincia di Reggio Emilia, lesionati seriamente.

L'intervento del sistema di Protezione civile nazionale, regionale e locale è stato esemplare per tempestività, intelligenza, organizzazione. La dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo è avvenuta con uno stanziamento dei primi 15 milioni, anche se attendiamo ancora l'emanazione della relativa ordinanza, che avverrà forse in queste ore.

Con il provvedimento in esame, grazie ad emendamenti dei parlamentari accolti dal Governo, si aggiungono ulteriori 19 milioni di euro. Bene. Noi del Partito Democratico ne avevamo chiesti e ne chiediamo un po' di più, almeno una trentina. Il problema è proprio questo: si stima un danno complessivo di almeno 150 milioni di euro; questa è la sproporzione.

Si deve intervenire subito per recuperare gli edifici danneggiati. Le chiese, soprattutto, che sono circa 200, senza un tempestivo intervento rischiano ulteriori danni, quale il crollo, ed hanno quindi bisogno di un tempestivo intervento pubblico. Lo sottolineo perché esse appartengono al patrimonio civile e non soltanto religioso delle nostre comunità. E sui borghi sperduti dell'Appennino non si è più in grado di provvedere autonomamente.

Si deve dare certezza, con risorse e agevolazioni, alle famiglie colpite. Si devono agevolare, anche in rapporto al Patto di stabilità, i Comuni colpiti, i cui sindaci sono stati dal primo momento impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza. Oggi è tempo di dare maggiori sicurezze ed è tempo di aprire una fase nuova. Lo abbiamo detto in Commissione e lo ha ricordato il relatore. Bisogna investire sulla prevenzione, su un piano pluriennale di prevenzione, in un progetto a lungo termine, perché in Italia i terremoti sono ricorrenti e perché nella zona di Parma e Reggio Emilia lo sono ancora di più.

Si deve anche sapere che se in questo evento sismico non vi sono state vittime, a differenza di quanto sarebbe potuto accadere in altre aree del Paese, lo si deve al sistema abitativo dell'Emilia Romagna, che da tempo ha provveduto ad adottare i criteri di prevenzione antisismica. Occorre continuare a recuperare e a consolidare per evitare problemi peggiori.

Per questo riteniamo che i fondi fino ad ora stanziati, ancorché utili, siano insufficienti. Ed è per questo che anche in Aula indichiamo, con la presentazione di un emendamento e di un ordine del giorno, la necessità che il Governo assuma l'impegno di deliberare un investimento maggiore, al fine di dare continuità agli investimenti di prevenzione, di consolidamento e di messa in sicurezza.

Non possiamo rincorrere i problemi: dobbiamo prevenirli e risolverli meglio. Il Governo, il Parlamento, le Regioni, le autonomie locali sono un sistema, l'unico sistema che può governare il territorio e affrontare finalmente un piano organico per mettere in sicurezza tutto l'assetto idrogeologico del Paese.

La situazione è seria, sappiamo che siamo in presenza di zone a crescente rischio sismico, di nuove condizioni meteorologiche che alternano siccità, forte innevamento e piogge copiose, mettendo a rischio il nostro territorio, l'Appennino e la pianura. Pensiamo seriamente ad affrontare «il» problema: non basta una manciata di milioni di euro soltanto nell'emergenza, dobbiamo sentire la responsabilità di rilanciare il Paese anche provvedendo in tema di sicurezza ambientale e territoriale. La vita dei cittadini dipende anche da questo.

Ed è su questo terreno, che non è per nulla secondario rispetto ad un nuovo sviluppo dell'Italia e alla sua crescita, che mi auguro che la maggioranza e l'opposizione possano insieme confrontarsi per scelte positive nell'interesse del Paese, oggi nell'emergenza, ma guardando più in là. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fluttero. Ne ha facoltà.

FLUTTERO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, desidero ringraziare il Governo, nella persona del sottosegretario Menia, il quale è stato presente al lungo lavoro svolto in Commissione che ci ha portato ad affrontare oggi in Aula questo provvedimento, il relatore, che è anche il presidente della Commissione ambiente, il senatore D'Alì, e tutti i membri della 13ª Commissione, perché intorno a questo disegno di legge si è sviluppata un'ampia discussione.

Questo, a mio avviso, testimonia quanto lavoro ci sia da fare in tema di legislazione ambientale, in modo assolutamente trasversale, rispetto alle tante situazioni che richiedono di trovare un punto di equilibrio tra le attività dei cittadini, l'attività delle imprese e i risvolti di carattere ambientale. Ciò testimonia inoltre come sia davvero maturata, nella nostra società, nella nostra comunità, la sensibilità rispetto ai temi ambientali.

Con grande soddisfazione, la Commissione ambiente del Senato ha avuto modo di analizzare per prima il provvedimento in esame, che è stato appunto incardinato nella nostra Commissione. Abbiamo così avuto la possibilità di ascoltare i rappresentanti dei vari territori, di categorie, enti ed istituzioni sui vari aspetti che vengono toccati dai diversi articoli presenti in questo disegno di legge, e di cercare di costruire insieme una soluzione a temi che spesso, da tempo, non trovano risposte.

L'intervento in sede di dichiarazione di voto per il nostro Gruppo sarà svolto dal senatore Orsi, quindi mi limito a svolgere alcune riflessioni, riprendendo interventi di colleghi che già hanno parlato in Aula o sottolineando alcune questioni che mi stanno particolarmente a cuore. Non è così facile... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Fluttero.

Colleghi, si può evitare di fare continue riunioni al banco del senatore Della Seta?

Prego, senatore Fluttero, può continuare.

FLUTTERO (*PdL*). Grazie. Dicevo che non è così facile costruire un ragionamento politico complessivo su una norma che, come già è stato detto in quest'Aula, è la sommatoria di tante esigenze e criticità. È un ragionamento complessivo che non si può fare, ma che può essere in qualche modo sintetizzato dal bisogno diffuso di semplificazione normativa sulle tematiche ambientali, che emerge da questa sommatoria di provvedimenti.

Certo, abbiamo la consapevolezza che con questo provvedimento non stiamo dando una risposta a tutte le questioni. Molte delle questioni affrontate in Commissione, man mano che venivano approfondite, aprivano scenari complessi e di non semplice soluzione. Credo che ciò debba spronarci a lavorare in Commissione in maniera approfondita su molte delle tematiche che sono emerse come particolarmente sentite dai settori produttivi del Paese, ad esempio. Proprio nel momento in cui c'è una grande richiesta di sostegno all'economia, è evidente che questo sostegno lo si può costruire non solo con interventi di carattere finanziario, ma lo si può e lo si deve costruire anche con interventi di carattere semplificatorio dal punto di vista normativo. E uno dei risvolti che nelle norme purtroppo così diffuse e oggetto di proliferazione nel nostro Paese crea problemi nei settori produttivi è proprio l'aspetto ambientale.

Da questo punto di vista, ad esempio, il tentativo evidenziato nel provvedimento di porre mano alle questioni legate al danno ambientale e ai contratti di transazione rappresenta un tentativo di consentire interventi di sviluppo in territori e in aree industriali che non siano state toccate dal danno ambientale. Esso consente, altresì, alle parti interessate alla composizione del danno ambientale che si è creato di arrivare con tempi più rapidi ad una definizione, con soddisfazione del ristoro ambientale del territorio dei danni subiti e con l'avvio di incisivi interventi di bonifica.

Questo emerge nei vari emendamenti (ad esempio, nell'emendamento 2.390) nei quali si è cercato di definire al meglio queste procedure, consentendo anche, a quegli imprenditori che sono proprietari di aree che non sono state toccate da inquinamento ambientale ma sono perimetrate all'interno dell'area di interesse nazionale, di poter attuare investimenti coerentemente con le previsioni urbanistiche del Comune nel quale è localizzata quest'area.

Ho sentito criticare la questione delle proroghe. Certo, è naturale che in quest'Aula si evidenzi la criticità del metodo delle proroghe, però credo che dobbiamo domandarci perché nel nostro Paese c'è così spesso il ricorso alle proroghe.

Probabilmente c'è anche una legislazione velleitaria: se il Paese reale non riesce a star dietro alla legislazione, non è perché è pigro; forse spesso noi legiferiamo in maniera eccessiva rispetto alle reali capacità; forse pensiamo più ad un approccio ideologico e alla speranza di realizzare in tempi rapidi delle trasformazioni anche sociali del nostro Paese che a quello che in realtà il sistema può realizzare.

Questo aspetto appare particolarmente evidente, ad esempio, nell'argomento trattato nell'emendamento 5.200 del Governo, nel quale si pone mano a una proroga rispetto agli obblighi assunti in sede comunitaria di divieto di smaltimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti. Questo tocca i Comuni, ma anche le attività produttive.

Questo cosa fa emergere? Non credo si tratti di una pigrizia delle attività produttive. In questo caso abbiamo parlato a lungo in Commissione dei problemi che verrebbero fuori e che emergono dall'applicazione di questa norma a cui siamo obbligati per impegni assunti in sede europea e per evitare l'apertura di contenziosi con l'Unione europea. Mi riferisco, ad esempio, allo smaltimento del fluff, che è un rifiuto che viene prodotto dallo smaltimento delle carcasse delle automobili. Si tratta di un procedimento industrializzato assolutamente controllato dalle autorità competenti, che non trova la possibilità di smaltimento finale, una volta che sono stati recuperati l'acciaio, tutti i componenti in metallo recuperabili, ad esempio in impianti di termovalorizzazione perché, come ben sapete colleghi, c'è una pregiudiziale fortissima, in tutte le comunità locali, rispetto alla localizzazione di impianti tecnologici di questo tipo. Anche i Comuni, nelle forme consortili nelle quali si organizzano per gestire le frazioni di raccolta differenziata o meno, trovano difficoltà a realizzare impianti di termovalorizzazione.

È allora evidente che non facciamo proroghe per una brutta abitudine nostra, ma perché ci rendiamo conto che le normative approvate, su cui abbiamo ragionato e discusso, erano evidentemente troppo velleitarie rispetto alla reali capacità del Paese di modernizzarsi.

Quanto agli emendamenti, mi piace citare l'emendamento 5.11, che riguarda la tariffa rifiuti urbani. È già intervenuta sul tema la collega Mazzuconi evidenziando come sia più corretto un approccio a tariffa rispetto ad un approccio a tassa, che ancora esiste in un numero significativo di Comuni del nostro Paese. Con questo emendamento ho evidenziato quanto sarebbe ancora più equo che la suddivisione dei costi tra i cittadini avvenisse non sulla metratura, o comunque su un parametro che è anche quello della metratura, ma sul parametro cosiddetto *pro capite* perché, come ben sanno i colleghi, la produzione di rifiuti non è effettuata dai metri quadri dell'abitazione ma dalle singole persone: siamo a circa a 500 chili di rifiuti l'anno *pro capite* prodotti. Anche questo emendamento credo verrà trasformato in ordine del giorno, affinché il Ministero dell'ambiente nel-

l'emanare gli appositi regolamenti possa tener conto di questa indicazione dell'Aula del Senato.

Sono diversi gli argomenti che in questo disegno di legge abbiamo trattato. Non è certo un provvedimento esaustivo della grande domanda di semplificazione che il Paese, dai singoli cittadini alle categorie produttive, ci pone in termini di politica ambientale. Sono pochi mesi che il nostro Governo è al lavoro; il Ministro sta ben operando in questa direzione. Credo quindi che nei prossimi mesi quest'Aula, la nostra Commissione potranno analizzare molte altre questioni affrontate o abbozzate in questo disegno di legge per cercare di dare risposte positive ad un Paese che ha ormai piena consapevolezza dell'importanza dei temi ambientali, ma altrettanta piena consapevolezza che questi non possono più essere affrontati in modo ideologico, come lo è stato per anni da parte della sinistra ambientalista, provocando molti danni al nostro Paese ed alle nostre comunità. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

Saluto agli studenti del Liceo Eugenio Curiel di Padova

PRESIDENTE. Assistono ai nostri lavori gli studenti della classe IV D del Liceo scientifico Eugenio Curiel di Padova, che sono in visita al Senato. Anche a loro e ai loro insegnanti rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per l'attività di studio. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306 (ore 17,49)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore rinuncia alla replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, aggiungerò solo qualche parola. Tra l'altro, la relazione del Presidente della Commissione, in questo caso anche relatore del provvedimento, è stata ampia, esaustiva, convincente e puntuale.

Da parte dell'opposizione sono arrivate anche una serie di critiche, come è logico, legittimo e doveroso. Sotto altro profilo, devo anche dire che la Commissione su questo provvedimento ha lavorato in modo egregio. Tra l'altro, in Commissione una serie di emendamenti che giungevano tanto dall'una quanto dall'altra parte hanno contribuito a far sì che questo testo fosse emendato e sicuramente migliorato.

A proposito delle necessità, questo è un decreto *omnibus* a metà, perché comunque riguarda questioni ambientali ed urgenti ed in alcuni casi mi pare indubitabile la necessità di intervenire con decreto. Mi riferisco soprattutto alle norme dell'articolo 1, relative alla sopravvivenza delle autorità di bacino. È poi un decreto che interviene su diversi aspetti,

che sono stati ben sviscerati anche nel corso della discussione in Aula. Questo è il motivo per il quale a questo punto non ritengo di dover fare altro che raccomandare all'Aula di proseguire nell'esame e nelle votazioni degli emendamenti con lo stesso spirito costruttivo.

C'è ancora qualche questione che il Governo sta valutando in pieno spirito costruttivo e di apertura. Qui mi fermo; non ritengo di dover aggiungere nulla di più e pertanto chiedo di proseguire con l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.5 parere non ostativo, ritenendo necessario, al capoverso 6-*quinquies*, prevedere un'intesa con le Regioni interessate all'interno della procedura di trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali alla Conferenza interregionale di indirizzo;

– sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.36 parere favorevole, poiché opportunamente prevedono l'intesa, in sede di Conferenza unificata, sia nella predisposizione dello schema di contratto di cui all'articolo 2, comma 1, sia per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle transazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 2;

– sull'emendamento 2.400 parere non ostativo, ritenendo opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata nella fase di adozione del decreto ministeriale che definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti;

– sull'emendamento 5.200ª parere non ostativo, invitando a valutare se, all'ultimo periodo del capoverso 1-*ter*, non si configuri una possibile lesione dell'autonomia tributaria degli enti locali;

– sull'emendamento 7.0.7 parere non ostativo, invitando a verificare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione delle modalità di diffusione degli aspetti contenutistici dei messaggi pubblicitari di cui al comma 4; (*Brusio*).

PRESIDENTE. Una senatrice mi fa cenno che non si capisce; non dipende dalla lettura: è difficile capire con questo brusio continuo i pareri della 1ª e della 5ª Commissione; ci fosse anche un solo senatore che ha intenzione di seguirli per conoscerli ha il diritto di farlo. Nonostante ci sia un autorevole parere che mi è venuto a riferire il senatore Ferrara, io sono però legato agli orientamenti del Presidente del Senato. Quindi, o c'è silenzio, o stiamo qui fino a quando non ci sarà un silenzio che con-

senza alla senatrice Thaler Ausserhofer di poter leggere tranquillamente questi pareri.

Prosegua pure, senatrice Thaler Ausserhofer.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «- sull'emendamento 8.0.12 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di sopprimere il comma 7 che, oltre ad essere lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni sembra avere un effetto derogatorio indiscriminato;

- sull'emendamento 8.0.26 parere non ostativo, invitando a valutare la congruità dell'autorizzazione, prevista al comma 1, in riferimento al giudizio di compatibilità ambientale emesso, per competenza, dalle Regioni e dalle Province;

- sugli emendamenti 8.0.203 e 8.0.204 parere non ostativo rilevando l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella redazione del documento tecnico previsto per i dragaggi in aree portuali;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

«La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri nell'articolo 1, comma 1. Tenuto conto poi dei chiarimenti forniti dal Governo sull'articolo 5, in base ai quali la proroga dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) non determina effetti finanziari negativi sul gettito dei Comuni a legislazione vigente, in quanto i Comuni non hanno ancora previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario. La Commissione richiama, tuttavia, l'esigenza di osservare in modo più puntuale il rispetto del criterio della legislazione vigente per la costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tale criterio implica che il tendenziale rappresenti gli andamenti futuri di finanza pubblica, che si realizzerebbero qualora nulla risulti modificato legislativamente rispetto al momento in cui si effettua la previsione. Il rispetto di tale criterio, in vista di eventuali future proroghe, richiederebbe la previsione, nei bilanci degli enti citati, del passaggio al nuovo regime della TIA a partire dal bilancio per l'anno 2010 in base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 5, nonché - nel bilancio dello Stato - del maggior gettito IVA».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 2.23, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37, 2.38, 2.0.1, 5.300/3 (limitatamente alla lettera a), 6.3 (limitatamente al capoverso 1-bis, lettera a), 6.4 (limitatamente al capoverso 1-bis, lettera a), 6.5 (limitatamente al capoverso 1-bis lettera a), 7.0.3, 7.0.4, 8.0.5, 8.0.17, 2.0.200, 6.200, 6.0.6, 6.0.7, 8.0.200 e 8.0.21.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 8.1, 8.2, 8.500, 8.203 e 8.7. Esprime parere non ostativo sulla restanti proposte, ad eccezione della proposta 8.0.203, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, dopo il comma 1, sia inserito il comma 1-*bis* del seguente tenore: ai membri della Commissione di cui al comma 1 non sono riconosciuti compensi o indennità».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4/1 e 6.0.70. Esprime parere non ostativo sulle proposte 7.0.3 (testo 2) e 7.0.6/3 (testo 2). Resta sospeso il parere sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che sono inammissibili per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge in esame gli emendamenti che prevedano l'istituzione di nuovi organismi ministeriali o rechino modifiche alla disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego.

Dichiaro pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) del relatore, 6.0.70 e 8.0.50 della Commissione.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Naturalmente il parere sugli ordini del giorno è riservato principalmente al Governo, dato che si tratta di un problema di ricostituzione di fondi. Comunque, chiedo al Governo di accogliere, almeno come raccomandazione, l'ordine del giorno G100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G102, alla luce di quello che sarà l'andamento della discussione degli emendamenti che, in parte, risolveranno il problema evidenziato dai presentatori dell'ordine del giorno in questione, ritengo che il Governo lo possa accogliere come raccomandazione, inserendo la parola «ulteriori» prima della parola «risorse», perché, ripeto, in Commissione abbiamo già approvato un emendamento per intervenire con maggior forza sul problema dei danni da scosse sismiche verificatesi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G300 della Commissione, il parere non può che essere favorevole.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G100, l'intenzione dei proponenti è lodevole. Ovviamente bisogna fare i conti con la cassa e quindi lo accolgo come raccomandazione. Sull'ordine del giorno G102 il rilievo del relatore è lo stesso che avrei fatto io: un emendamento approvato in Commissione prevede già per lo stesso motivo 19 milioni, quindi inserendo la parola «ulteriori», lo accolgo come raccomandazione.

Accolgo l'ordine del giorno G300 della Commissione, nonché l'ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Senatore Russo, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G100. Insiste per la sua votazione?

RUSSO (*IdV*). Se non si può fare di meglio, accettiamo l'accoglimento come raccomandazione e pertanto non insistiamo per la sua votazione, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Soliani, la stessa cosa vale per l'ordine del giorno G102, che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione, con la modifica proposta dal relatore.

SOLIANI (*PD*). Signor Presidente, non insisto per la votazione e accetto la proposta di modifica. Avrei preferito l'accoglimento pieno dell'ordine del giorno, pur con l'integrazione del relatore. Vuol dire che la volontà del Governo non è ancora esplicita e praticabile. Insisteremo lungo la strada e speriamo che vi sia la volontà di incontrare le esigenze dei nostri territori.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G300 e G103 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTA (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sono tesi ad affrontare un problema cui tutti dovremmo essere sensibili che è quello dei tempi necessari per l'approvazione delle opere pubbliche e per l'ottenimento delle autorizzazioni per le esecuzioni di infrastrutture.

In un momento di crisi come l'attuale, la lotta alla burocrazia è un impegno su cui dovremmo sentirci coinvolti in quanto i ritardi nell'acquisizione di permessi e autorizzazioni impediscono l'avvio di opere che potrebbero dare fiato all'economia. In campagna elettorale tutti gli schieramenti hanno posto alla base dei propri programmi questo impegno. Giova ricordare a tal fine lo slogan «Apriamo un'impresa in un giorno». Per esemplificare i concetti sopra esposti, basta ricordare che tutte le opere, in generale, comportano tempi biblici per l'approvazione e tempi ragionevoli per l'esecuzione. È di questi giorni l'inaugurazione del passante di Mestre, opera che si è sbloccata con la legge Obiettivo, per la cui approvazione sono stati necessari ben sette anni mentre per l'esecuzione soltanto quattro.

Gli emendamenti dall'1.200 all'1.212 modificano gli articoli 20, 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tendono, nell'insieme, a dimezzare i tempi delle procedure per l'approvazione dei progetti sottoposti a VIA. Gli articoli modificati riguardano la verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto am-

bientale, lo studio di impatto ambientale, la presentazione dell'istanza, la consultazione, la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione e, infine, la decisione.

L'emendamento 1.213, a mia firma, prevede una modifica all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendo la facoltà di non aderire al gestore unico del servizio idrico, previsto dalla cosiddetta legge Galli, anche per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; la norma vigente prevede che tale facoltà sia consentita ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. L'applicazione di questa norma ha dato buoni risultati e ha consentito, soprattutto ai Comuni montani con buona dotazione di acqua potabile, di gestire autonomamente il servizio idrico, con ricadute positive sui cittadini relativamente alle tariffe.

È noto a tutti che l'applicazione della legge Galli ha creato grandi problematiche, soprattutto nei centri montani dove l'acqua è considerata quasi un bene naturale; quindi i cittadini di montagna con grande difficoltà accettano di essere equiparati con tariffa d'ambito a quelli residenti nei centri urbani con popolazione rilevante. L'applicazione, quindi, della norma vigente è stata molto apprezzata da quei Comuni che, pur aderendo all'ambito, hanno potuto mantenere la gestione autonoma. Da qui la ragione di portare questa soglia dai 1.000 ai 3.000 abitanti.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 1.250/1, di cui ho già parlato in discussione generale. Credo sarebbe utile inserire all'articolo 1 un comma che chiarisca il ruolo, inevitabilmente centrale e di coordinamento, che le Regioni devono assicurare rispetto alla fase di transizione che porterà alla definizione e alla nascita, in via operativa, dei distretti idrografici previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Questo ruolo delle Regioni non è previsto per ora in maniera chiara e cogente dall'articolo 1 e quindi l'obiettivo di questo emendamento è proprio di prevederlo in modo esplicito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal senatore Zanetta hanno sicuramente un lodevole intendimento, quello di ridurre quanto più possibile alcuni tempi autorizzativi della pubblica amministrazione e segnatamente di alcune commissioni in capo al Ministero dell'ambiente. Ritengo però che possano essere trasformati in ordine del giorno, quindi lo invito a ritirare gli emendamenti da 1.200 a 1.212, poiché – forse anche il rappresentante del Governo su questo aspetto può darci un suo contributo – le commissioni sono state sollecitate e stanno puntualmente intervenendo su molti aspetti relativi alla problematica espressa dagli emendamenti.

Lo stesso invito con uguale trasformazione in ordine del giorno propongo per l'emendamento 1.213, in quanto la materia ricade in un più

complesso riordino di tutta la gestione degli ambiti idrici, che in questo caso viene affrontata per alcune emergenze, ma dal punto di vista strutturale sarà affrontata sicuramente in un prossimo disegno di legge d'iniziativa governativa o d'iniziativa parlamentare.

L'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione, risponde ad un parere preciso della 5ª Commissione, quindi in tal senso è stato presentato.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.250/1, altrimenti il parere è contrario. La materia sicuramente risponde ad una condivisibile esigenza di coordinamento tra le autonomie locali per la gestione del territorio, su basi ambientalmente più omogenee rispetto a quelle individuate dai confini amministrativi. Anche per questo però motivo ritengo che la materia debba essere più utilmente discussa in un più ampio e specifico contesto. Pertanto, invito il senatore Della Seta a ritirare l'emendamento in quanto, nell'urgenza di provvedere ad alcune improrogabili esigenze, si preferisce mantenere intatta la proposta dell'emendamento 1.250, presentato dalla Commissione, sul quale il parere non può che essere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, invito i presentatori a rinviare l'esame in sede di discussione degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8. Si tratta di tutta una serie di altri emendamenti che intervengono sullo stesso argomento. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vi chiedo di fare un attimo di attenzione, anche perché sicuramente ci sarà qualcuno in quest'Aula – almeno i membri della Commissione – interessato a questo argomento e a questo decreto-legge. Coloro i quali vogliono seguire, compreso chi presiede l'Aula in questo momento, fanno fatica.

D'ALÌ, *relatore*. Dicevo che propongo di rinviare l'esame dell'emendamento 1.3 quando affronteremo gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, che trattano la stessa materia.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4/1, che mi appare assolutamente fuori materia.

Sull'emendamento 1.4 della Commissione esprimo parere favorevole.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*.

Il parere del Governo è assolutamente conforme a quello del relatore. In particolare, apprezzo lo spirito della lunga serie degli emendamenti presentati dal senatore Zanetta, e mi rendo dell'intento di snellire e rendere più breve la tempistica del regime autorizzatorio della VIA. A proposito della commissione VIA avrei voluto portare numeri e dati, che non mi sono ancora stati forniti dagli uffici; devo però dire che la Commissione VIA, negli ultimi mesi, ha smaltito molto lavoro arretrato, così dimostrando che, a prescindere dall'attuale regime e dall'attuale tempistica, si può anche lavorare.

Per questo motivo, l'invito al senatore Zanetta è il seguente, che vale anche per il suo emendamento 1.213, riferito agli ambiti idrici, che pure ha valide motivazioni. Come linea generale, è evidente che sul codice ambientale, nel momento in cui è stato affermato dal Ministro di volere intervenire in sede emendativa con un provvedimento organico, il Governo è tendenzialmente sfavorevole ad intervenire con emendamenti che, in particolare, tocchino l'uno o l'altro campo ma senza organicità.

Questo è il motivo per il quale, su questi e su altri emendamenti (che abbiano magari le loro nobili ragioni), il Governo è sempre intenzionato a dire no, un no che può diventare un invito al ritiro e alla presentazione di ordini del giorno, nel momento in cui condivide le finalità degli stessi. Questo è ciò che mi interessava dire a proposito degli emendamenti presentati dal senatore Zanetta.

Il parere sugli emendamenti della Commissione è favorevole e di questo, proprio in sede di Commissione, si era già discusso. Su tutti gli altri emendamenti, il parere è assolutamente analogo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, accetta l'invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno dei suoi emendamenti?

ZANETTA (*PdL*). Sì, signor Presidente, e voglio ringraziare il sottosegretario Menia e il relatore che hanno posto una doverosa attenzione al tema. Credo che gli emendamenti possano essere trasformati in ordini del giorno perché l'attenzione che vi è stata può, in questa fase, soddisfarmi. Pertanto, ritiro gli emendamenti da 1.200 a 1.212, che confluiscono nell'ordine del giorno G1.200, e l'emendamento 1.213 che viene trasformato nell'ordine del giorno G1.213.

LONGO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma agli ordini del giorno del senatore Zanetta.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.200 e G1.213 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Senatore Della Seta, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.250/1?

DELLA SETA (*PD*). No, signor Presidente, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.250/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.250/1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.250, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Peterlini, il relatore ha proposto che l'emendamento 1.3 sia discusso e votato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8. È d'accordo su tale richiesta?

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.4/1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCHI (PD). Signor Sottosegretario, non capisco come si possa procedere all'approvazione di tali norme, in un momento in cui in molte aree del Paese è necessario procedere ad una bonifica e in altrettante altre la bonifica non è stata fatta a regola d'arte. Vorrei far notare ai colleghi della maggioranza come con questo articolo si prevede l'abbandono del contenzioso e dunque la rinuncia al diritto di far valere le proprie legittime pretese da parte di enti locali pubblici territoriali, anche se gli stessi non sono contemplati come parti nella stipula del contratto di transazione, con ciò venendo meno all'inviolabile diritto alla difesa di cui all'articolo 24, comma 1, della nostra Costituzione.

Si potrebbe con ciò sottovalutare sia il danno ambientale, sia la salvaguardia del diritto alla salute da parte dei cittadini. Con questo articolo si rischia di chiudere qualsiasi contenzioso penale e civile sul danno ambientale attraverso una risoluzione stragiudiziale, cioè un contratto che impedisce ai cittadini e alle istituzioni lese dal danno ambientale di rivalersi su chi ha inquinato. Credo che tutti noi dobbiamo stare attenti a non fare una sanatoria e un regalo a chi ha inquinato.

Vorrei che il Governo dedicasse una particolare attenzione a questo argomento.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, sono firmatario di diversi emendamenti all'articolo 2. In realtà, l'argomentazione delle mie proposte riprende, in linea generale, quella appena svolta dalla collega Bianchi.

L'obiettivo degli emendamenti che ho presentato è quello di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 2, che – così com'è scritto – ha un'estensione eccessivamente ampia, e soprattutto coinvolgere pienamente nella procedura che viene prevista le Regioni e gli enti locali che – come ho detto già in discussione generale e come ha ricordato la collega Bianchi – rischiano di svolgere una funzione meramente notarile e, comunque, non primaria nella definizione dell'accordo transattivo di cui allo stesso articolo 2.

Vorrei brevemente illustrare anche l'emendamento 2.27, con il quale al comma 5, ove si dice che l'accordo transattivo dà per risolto il contenzioso in atto «per i fatti oggetto della transazione», si propone di aggiungere le parole «conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di cui al presente articolo». Questo perché – come sa chiunque abbia seguito vicende che riguardino siti inquinati, contaminati e relative bonifiche – spesso l'accertamento della dimensione della gravità e della profondità dell'inquinamento non avvengono nello stesso momento. Il rischio è che nel momento in cui viene definito un accordo transattivo ed è risolto il contenzioso, si abbia a che fare con una dimensione di impatto ambientale molto inferiore a quella che successivamente può venire accertata.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrarli gli emendamenti presentati dalla Commissione, perché lo ritengo utile e l'argomento è importante.

L'emendamento 2.6 si illustra da sé: è un ulteriore conforto scientifico che ha lo scopo di supportare la proposta transattiva eventualmente elaborata dal Governo.

L'emendamento 2.130 risponde all'esigenza manifestata in Commissione, dopo un lungo dibattito, di dare pubblicità alle osservazioni fatte pervenire da chiunque sia interessato a questo schema di contratto, prevedendo che tali osservazioni siano rese note ai partecipanti alla Conferenza che deve decidere sull'approvazione o reiezione dello stesso schema di contratto.

La Commissione ha presentato poi gli emendamenti 2.270, che do per illustrato, e 2.390, al quale occorrerebbe apportare, signor Presidente, una piccola modifica letterale al secondo rigo: piuttosto che «il terreno», sarebbe preferibile dire «i terreni» e, consequenzialmente, al terzo rigo l'aggettivo «sua» andrebbe sostituito con «loro». Inoltre, alla fine dello stesso emendamento, per un'ulteriore esigenza di chiarezza manifestatasi nel corso del dibattito, bisognerebbe aggiungere il seguente testo, se la Presidenza ritiene di poterlo ammettere: «A tal fine, alla stipula della transazione partecipano altresì, senza che ad essi possano essere imputati oneri connessi alla bonifica, al ripristino e al risanamento del danno ambientale, i proprietari dei terreni ricompresi nel sito che dovessero risultare non inquinati e non responsabili dell'inquinamento delle falde».

INCOSTANTE (*PD*). Vorrei delle spiegazioni su questa aggiunta.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Alì, può chiarire questo aspetto?

D'ALÌ, *relatore*. L'emendamento approvato dalla Commissione norma porzioni di terreno che nell'ambito di un sito inquinato non siano inquinate e quindi non debbano intervenire nelle operazioni di bonifica del sito. Questa ulteriore precisazione, a mio avviso necessaria, si rende e, in ogni caso, se l'ultimo periodo non dovesse essere ammesso, credo che possa risultare chiaramente anche dagli atti parlamentari. Si rende anche necessario, consequenzialmente, che tale previsione sia estesa a terreni che di per sé non hanno mai avuto autonomamente alcuna traccia di bonifica o non abbiano mai partecipato alla bonifica e che comunque siano ricompresi in una perimetrazione del sito inquinato. Questi terreni resterebbero in un limbo, non sapendo se, una volta sottoscritta l'intesa, debbano ancora far parte del sito inquinato oppure no.

PRESIDENTE. Senatore, D'Alì, la Presidenza ammette questa sua aggiunta.

D'ALÌ, *relatore*. Grazie, signor Presidente.

L'emendamento 2.290 della Commissione si illustra da sé. L'emendamento 2.340 precisa che oggetto della previsione della redistribuzione di cui al comma 7 possono essere i soli proventi derivanti da somme di

risarcimento (quindi non solo da somme necessarie all'attività materiale di bonifica, ma relative ad un risarcimento del danno in senso lato).

BETTAMIO (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo 2.0.200 tende ad abrogare l'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933 e assimila i contributi di bonifica ai tributi in modo un po' anomalo. È infatti una disposizione anomala, che colloca i consorzi di bonifica al di sopra rispetto a qualsiasi altro ente e organismo e quindi dà un vantaggio nell'esazione dei crediti attraverso ruoli, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato anziché, come si tratta, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata inquadrata e definita in modo diverso.

Pertanto, con l'emendamento 2.0.200 si propone di abrogare l'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e, non comportando oneri per il bilancio dello Stato, non necessita di alcuna copertura finanziaria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, francamente non riesco a capire, sotto il profilo linguistico, la modifica apportata all'emendamento 2.390. Si fa riferimento ai «proprietari dei terreni ricompresi nel sito che dovessero risultare non inquinati». Suppongo che le parole «non inquinati» si riferiscano ai terreni. Si aggiungono poi le parole «e non responsabili» che suppongo si riferiscano ai proprietari. C'è una confusione che forse andrebbe chiarita.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,32)

PRESIDENTE. Il relatore può chiarire la questione sollevata dal senatore Della Seta?

D'ALÌ, *relatore*. Ho provato poco fa ad indicare la motivazione di quella modifica.

I siti inquinati molto spesso sono individuati con un ampio raggio e possono ricomprendere anche terreni che non sono inquinati all'interno di quei siti o che non hanno partecipato ad alcuna attività di inquinamento né superficiale né in falda.

Si vuole fare in modo che tutti partecipino comunque al contratto che viene proposto, perché diversamente, poiché la norma non prevede che il

contratto determini una nuova perimetrazione del sito, si potrebbe verificare il paradosso che alcuni terreni, che peraltro non hanno mai partecipato all'inquinamento di quel sito ma che sono stati cautelativamente introdotti in quella perimetrazione, restando fuori dal contratto non possano usufruire della norma principale prevista dall'emendamento di cui invece usufruirebbero porzioni di terreni complessivamente inquinati ma che in quella porzione non lo sono e che, quindi, sono autorizzati ad accedere al beneficio ai sensi della previsione originaria dell'emendamento medesimo.

La partecipazione di tutti i terreni e, quindi, dei proprietari dei terreni inseriti in un sito inquinato ritengo risponda anche ad un interesse generale: anche il terreno che non è inquinato ma è limitrofo a quello che lo è ed è inserito nella previsione di sito inquinato ha interesse a che si realizzino le effettive condizioni di bonifica del sito. Diversamente, si resterebbe in una condizione di limbo, addirittura più penalizzata di quella in cui si troverebbe chi ha inquinato e partecipa al contratto.

La modifica, quindi, si riferisce a terreni che non hanno alcuna responsabilità nell'inquinamento ma che sono stati inseriti nella perimetrazione cautelativa del sito.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Capisco l'intenzione che ha mosso il relatore e che è anche condivisibile, ma faccio notare che non tutti i siti inquinati sono perimetrati. Questa formulazione, quindi, lascia un'incertezza molto ampia e consente anche che proprietari di terreni accedano a contratti transattivi per dividerne i benefici quando non ne avrebbero titolo.

D'ALÌ, *relatore*. Sono ricompresi nel sito.

DELLA SETA (PD). Ma non tutti i siti sono perimetrati. Inviterei ad una riformulazione più precisa, se è possibile.

PRESIDENTE. Come si esprime il relatore in merito?

D'ALÌ, *relatore*. Possiamo modificare il testo inserendo le parole: «i proprietari di terreni ove ricompresi in siti perimetrati».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, che sono di identico contenuto, e sugli emendamenti 2.3 e 2.4. Gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono stati presentati dalla Commissione, quindi

il parere è favorevole. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 2.7, che è identico all'emendamento 2.6.

Sull'emendamento 2.8 il parere è contrario, in quanto gli enti locali interessati sono già coinvolti nella procedura, peraltro individuati singolarmente e non come associazione. Esprimo altresì parere contrario sugli identici emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

L'emendamento 2.12 potrebbe essere accolto solo nella seconda parte e modificando le parole «impresa interessata» con le altre «imprese interessate».

Sull'emendamento 2.130 della Commissione, il parere è ovviamente favorevole.

L'emendamento 2.14 sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.130, mentre l'emendamento 2.15 sarebbe precluso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.16 e anche sull'emendamento 2.17, in quanto mi sembra che questa proposta vada contro la filosofia dello snellimento delle procedure burocratiche.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20 sono stati ritirati.

D'ALÌ, *relatore*. L'emendamento 2.100 è stato presentato dalla Commissione, quindi il parere è favorevole.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.21 e 2.22. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.200. Invito inoltre a ritirare l'emendamento 2.23, in quanto su di esso la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.26, che mi sembra assolutamente ultroneo. Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 2.27 (sostanzialmente identico al precedente), 2.270/1 e 2.270/2.

Sull'emendamento 2.270 della Commissione il parere è favorevole, però occorre precisare che all'ultimo rigo è preferibile l'espressione «a tale data», anziché «in tale data».

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.28, in quanto sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.270.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.390/1 e 2.390/2 e favorevole sull'emendamento 2.390 della Commissione, con le integrazioni che mi sono permesso di formulare dianzi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.290 della Commissione e contrario sull'emendamento 2.30. La Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sugli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33, quindi invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.340, presentato dalla Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.300/1, in quanto le Regioni sono già coinvolte nella procedura decisionale. Il mio parere è favorevole sull'emendamento 2.300 della Commissione, mentre è contrario sull'emendamento 2.35, sul quale si è espressa in senso contrario anche la 5ª Commissione.

Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 2.36, 2.37 e 2.38; su questi due ultimi emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Anche sull'emendamento 2.0.1 c'è il parere contrario della 5^a Commissione, quindi invito il presentatore a ritirarlo o a trasformarlo in ordine del giorno, sul quale il relatore sarebbe favorevole.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 2.0.200, in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. In sostanza, le mie valutazioni sono le medesime del relatore, salvo in un caso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.5 e 2.6 presentati dalla Commissione, e sull'emendamento 2.7, identico al 2.6.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.12, nella riformulazione proposta dal relatore.

Sull'emendamento 2.130 il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17 e favorevole sull'emendamento 2.100 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.21, 2.22, 2.200, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.270, con la correzione proposta dal relatore, e contrario sui subemendamenti 2.270/1 (testo corretto) e 2.270/2 perché preferiamo il testo della Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.28.

Sull'emendamento 2.390 si pone un problema diverso perché la proposta del relatore è, in realtà, a nostro parere, innovativa rispetto all'emendamento accolto in Commissione. Su quel testo eravamo favorevoli, sull'aggiunta invece il Governo non può dare un parere favorevole. Provenendo dalla Camera, non conosco bene il Regolamento del Senato e non so se possiamo procedere ad una votazione per parti separate; se va votato per intero, mi rimetterei all'Aula. Se è possibile procedere per parti separate, esprimo parere favorevole sulla formulazione originaria, mentre non sono d'accordo sulla parte aggiuntiva proposta oggi dal relatore.

Sui subemendamenti 2.390/1 e 2.390/2 il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.290 della Commissione e parere contrario sugli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.340 e 2.300 della Commissione e, quindi, parere contrario sul subemendamento 2.300/1. Il parere è contrario sull'emendamento 2.35; invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 2.36, 2.37 (testo corretto) e 2.38, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.1.

Sull'emendamento 2.0.200, sul quale c'è un parere contrario della Commissione bilancio, sarei eventualmente disponibile ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno che invitasse il Governo a verificare la possibilità di – questo è il massimo che si può fare.

RUSSO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*IdV*). Signora Presidente, vorrei un chiarimento: gli emendamenti 2.14 e 2.15 sono preclusi dall'eventuale approvazione di un emendamento della Commissione, ma sull'emendamento 2.16 il parere non era favorevole?

PRESIDENTE. Sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su cosa stiamo votando. Noi stiamo votando una procedura transattiva che chiude ogni possibile contenzioso per le aree e per i siti di interesse nazionale per quanto concerne gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza.

Il Partito Democratico non è contrario a trovare una modalità transattiva per chiudere una serie di questioni che sono aperte, ma questo articolo è frettoloso e riduce tutte le fattispecie ad una sola. Questo è sbagliato perché tra i soggetti interessati ci sono grandi aziende pubbliche, grandi aziende pubbliche che nel frattempo sono diventate private a seguito della privatizzazione, abbiamo soggetti privati che hanno cambiato ragione sociale e abbiamo soggetti privati che sono falliti.

Il non prevedere in nessun modo l'articolazione che riguarda tutta questa materia è sbagliato e rischia di portarci a una sorta di condono tombale con questi schemi che vengono prodotti centralisticamente.

Già in Commissione ho avuto modo di dire al relatore ed al rappresentante del Governo che forse una normativa più cauta, più articolata e anche più precisa rispetto alle varie situazioni ci avrebbe trovato d'accordo. Così non è stato.

A parte la grave questione complessiva, ci sono anche, all'interno del testo – è stato richiesto in Commissione l'intervento del Ministro per riferire sulla situazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e non abbiamo ancora avuto risposta e su questo grave problema invito davvero tutta l'Assemblea a considerare con attenzione la materia che stiamo per votare – alcune norme quali, ad esempio, lo schema di contratto che viene comunicato alle Regioni, alle Province ed ai Comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nel-

l'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo. Ma se queste risorse di bilancio non ci sono, chi ne informa, non dico le associazioni di categoria, ma i Comuni, le Regioni e le Province?

Queste norme, così scritte, creano un problema, ma non solo, poiché successivamente si dice che «i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta». E solo a seguito di insistenze notevoli svoltesi in Commissione, si è trovata una formula che prevede che le osservazioni verranno fatte circolare, ma non si capisce chi tenga conto delle osservazioni fatte pervenire da soggetti interessati. Non parlo solo dei privati interessati, ma anche di tutti i soggetti pubblici.

Quindi, con molta franchezza, il Partito Democratico non può votare questo articolo che verte – torno a ripetere – su un problema vero e reale, ma che in maniera troppo frettolosa di fatto rischia di fare più danni di quanti non ne voglia risolvere. Meglio sarebbe stato sui casi già pronti per una transazione chiamare questi casi per nome e cognome e dire che per questi si avviava quella procedura. Dire che questa procedura è generalizzata è un errore, creerà problemi, e noi ci ritroveremo sicuramente in questa Aula a ridiscutere di tali questioni, ma soprattutto della questione che non ci può essere un condono tombale.

Come facciamo a dire che ci sarà l'abbandono di ogni contenzioso pendente e che la stipula del contratto preclude ogni ulteriore azione per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, senza dire che il danno ambientale è noto nel momento in cui viene stipulata la transazione? Non è possibile.

Molti di questi siti sono delle vere e proprie discariche industriali e noi non sappiamo quando gli effetti disastrosi continueranno a far sentire le loro conseguenze o quando questi effetti disastrosi cesseranno. Quindi, dico che siamo disponibili a discutere di transazione, ma su di essa bisogna discutere con calma, capire i casi e verificare tutte le ipotesi possibili perché a gravi danni ambientali – ricordo che sono siti di interesse nazionale – non si aggiungano ulteriori e più gravi danni per il territorio e per l'ambiente.

Pertanto, noi voteremo a favore dell'emendamento 2.1 non potendo votare contro l'articolo 2 perché si tratta di un decreto, ma invito l'Assemblea ed il Governo a riconsiderare i problemi che l'articolo 2 pone non solo a noi, ma al Paese, soprattutto in una materia così delicata come il rispetto dell'ambiente e la bonifica di aree altamente degradate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CAMBER (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER (*PdL*). Signora Presidente, intervengo, a titolo personale, solo per condividere, parzialmente, quanto ha detto la collega Mazzuconi

poc'anzi in relazione a questo articolo e all'articolazione – mi scuso del pasticciaccio, peraltro già usato – ivi contenuta.

Il tema dei siti di interesse nazionale è particolarmente complesso e delicato. La voce «danno ambientale» è particolarmente sfumata in questa lettura che possiamo fare. Le transazioni dovrebbero venire affrontate con calma, come è stato anche detto, e quindi con maggiore attenzione sotto il profilo procedurale e della diversità delle ipotesi che vengono affrontate. Quindi, per quanto mi riguarda esprimo perplessità ... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, non riesco a capire niente di quanto dice il senatore Camber. Per cortesia, vi prego di evitare questo brusio.

CAMBER (*PdL*). Per quanto mi riguarda, anche in considerazione del tema delle risorse di bilancio, che non sono affatto chiare così come previste, in relazione ai danni ambientali, dichiaro, pertanto, la mia non partecipazione al voto. (*Applausi dei senatori Della Seta ed Incostante*).

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei attirare brevemente l'attenzione dell'Aula e del relatore sulla formulazione dell'emendamento 2.270, laddove prevede che «sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati». Nel momento in cui si usa l'aggettivo «transattivo» si fa chiaramente riferimento al 1969 ed alle reciproche concessioni, quindi si esclude la possibilità che gli accordi non transattivi, ma anche essi stipulati, abbiano efficacia.

Pertanto, a mio avviso, è necessario aggiungere la parola «anche» prima della parola «transattivi» oppure si deve cancellare la parola «transattivi».

ORSI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI (*PdL*). Signora Presidente, credo sia necessario riportare la discussione sul contenuto dell'articolo 2, che poi è il cuore di questo provvedimento, alla sua portata, alle sue buone ragioni ed alle motivazioni fortemente utili dal punto di vista ambientale che hanno prodotto tale norma. Molti colleghi che sono intervenuti hanno ommesso di ricordare che l'articolo 2 si applica negli ambiti di approvazione dei progetti di bonifica.

Vi è quindi un soggetto che si è reso disponibile ad effettuare una bonifica, secondo un progetto che viene approvato da una Conferenza dei servizi, quasi sempre coordinata dal Ministero dell'ambiente. Questo soggetto, che assume l'obbligo della bonifica e che lo pone in essere, o è messo in condizione di sapere che realizzando la bonifica stessa,

come il progetto approvato dalla pubblica autorità gli impone, non avrà altre pendenze, oppure attende, come purtroppo sta accadendo dopo una nefasta azione del precedente ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio nei confronti di tutti i soggetti presunti responsabili di attività di inquinamento, il giudizio di secondo grado, nel quale verrà condannato ad effettuare la bonifica che liberamente si assume come obbligo nell'ambito di una procedura concertativa.

Ciò posto, delle due l'una: o pensiamo di affrontare il tema dell'inquinamento e delle aree inquinate del nostro Paese differenziando le procedure e le aree (non dimentichiamo che molte sono aree di presenza industriale storica, nella quale la gran parte dell'inquinamento si è verificata in epoche antecedenti alle leggi rigorose entrate successivamente in vigore) nelle quali un soggetto presunto inquinatore si rende disponibile ad attuare la bonifica e deposita le fidejussioni per farla, da tutte le altre nelle quali non vi è un soggetto che si assume questo obbligo (che è giusto perseguire, e che si continuerà a perseguire nell'ambito dell'articolo 2), oppure affidiamo ai tempi della giustizia ordinaria la certificazione e la verifica dell'obbligo di bonifica da parte di soggetti che oggi si rendono disponibili ad effettuarla.

È per questo che sosteniamo tale provvedimento con il quale ripartiranno le bonifiche nel nostro Paese. Pensate a tutte le bonifiche presentate dall'ENI e dalle società pubbliche, che assumono nei loro bilanci gli obblighi di ripristino ambientale, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità giuridica, ma non di una responsabilità morale.

Vorrei comunque rincuorare alcuni colleghi (interventuti forse a seguito dell'emotività di alcune parole pronunziate dall'opposizione) che questo articolo si applica solo quando un soggetto, quello ritenuto responsabile, assume integralmente l'obbligo della bonifica. A tale soggetto credo che dobbiamo prestare attenzione. Al soggetto che farà la bonifica, secondo il progetto approvato dalla pubblica autorità, ossia dal Ministero dell'ambiente, dobbiamo anche offrire la possibilità e la certezza che, oltre al ripristino ambientale che gli viene richiesto, non sarà soggetto ad ulteriori procedimenti ed azioni di tipo risarcitorio.

Con l'avvio e la denuncia di danno ambientale, indiscriminatamente per tutti i siti di interesse nazionale, attivata dal precedente Governo, noi abbiamo fermato le bonifiche in questo Paese, anche quelle che – lo ripeto – avevano un soggetto che si era assunto l'onere di realizzarlo. Per questo motivo, l'articolo 2 è utile all'ambiente; è utile all'economia perché libera grandi risorse nei confronti di settori che investiranno, faranno ricerca e recupereranno aree; è utile a recuperare delle aree all'uso produttivo e quindi poterle destinare e programmare; è utile a superare una situazione di incertezza e di stallo che caratterizza la quasi totalità dei siti di interesse nazionale e la gran parte dei siti accertati come inquinati, indipendentemente dal fatto che vi sia qualcuno che tenta di fuggire dalle proprie responsabilità o se invece c'è qualcuno che si assume le proprie responsabilità, mette mano al portafoglio e rimedia ai danni provocati. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, per le motivazioni e la gravità delle questioni sollevate dalla senatrice Mazzuconi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Bianchi e Della Seta, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, se non sbaglio, ci sono un po' di tessere cui non corrispondono senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a controllare.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Della Seta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 2.7, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori Della Seta e Mazzuconi, identico agli emendamenti 2.9, presentato dai senatori Peterlini e D'Alia, 2.10, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, e 2.11, presentato dal senatore Fluttero.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

Senatore Fluttero, il relatore e il Governo hanno chiesto di votare solo la seconda parte di questo emendamento. È d'accordo?

FLUTTERO (PdL). Per me va bene, Presidente.

RUSSO (IdV). Quale sarebbe la seconda parte?

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.12, così come riformulato a seguito delle modifiche proposte dal relatore e dal Governo: «Al comma 1, dopo le parole: «schema di contratto, che viene», inserire le seguenti: «concordato con le imprese interessate e»».

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, io forse penserò male sull'articolo 2, visto che il senatore Orsi ha così richiamato l'Aula, però questo emendamento, che non è dell'opposizione bensì della maggioranza, diceva, nella prima parte: «fatto salvo il principio che chi inquina paga». Allora, da questo si vede quali sono le intenzioni reali che stanno dietro queste modalità transattive. Io non aggiungo altro. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

RUSSO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*IdV*). Signora Presidente, chiediamo la votazione elettronica perché io sono d'accordo con il senatore Orsi sul fatto che bisogna essere attenti e che chi inquina paga e dà la sua disponibilità a risolvere il problema che ha creato, però, nel momento in cui mi si dice che deve concordare con l'indagatore il tipo di contratto, mi sembra sospetto.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, quindi, voterà convintamente no a questo emendamento.

D'ALÌ, *relatore*. Ma il contratto è una cosa concordata.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, noi concordiamo con la richiesta di voto elettronico, avanzata dal senatore Russo, perché vogliamo sottolineare l'ambiguità alla quale faceva riferimento la senatrice Mazzucconi.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12 (testo 2), presentato dal senatore Fluttero.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.130, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.14 e precluso l'emendamento 2.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Fluttero, sugli emendamenti 2.21 e 2.22 c'è un invito al ritiro.

FLUTTERO (*PdL*). Li ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Senatore Fluttero, sull'emendamento 2.23 c'è un invito al ritiro.

FLUTTERO (*PdL*). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26, sostanzialmente identico all'emendamento 2.27.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.27, presentato dal senatore Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.270/1 (testo corretto), presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.270/2, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.270 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.28.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.390/1.

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, è opportuno accantonare la materia oggetto dell'emendamento 2.390, nell'attesa di conoscere il giudizio definitivo del Governo sulla proposta d'integrazione da me avanzata. Quindi, l'accantonamento vale anche per i relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.390, 2.390/1 e 2.390/2 sono pertanto accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 2.290, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.340, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 2.300/1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.35 è improcedibile.

Senatore Fluttero, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.36?

FLUTTERO (*PdL*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.37 (testo corretto) e 2.38 sono improcedibili.

Senatore Fluttero, accoglie l'invito a ritirare e trasformare l'emendamento 2.0.1 in ordine del giorno?

FLUTTERO (*PdL*). Accolgo l'invito e mi impegno a consegnare il testo dell'ordine del giorno G2.0.1 entro la fine della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, il Governo l'ha invitata a ritirare e a trasformare l'emendamento 2.0.200 in un ordine del giorno, che sarebbe disponibile ad accogliere come raccomandazione. Accetta tale invito?

BETTAMIO (*PdL*). Sì, signora Presidente, lo ritiro e lo trasformo nell'ordine del giorno G2.0.200, sulla cui votazione non insisto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno del senatore Fluttero.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, una delle stranezze del Senato, per me che vengo dalla Camera, è che si esprime il parere su un ordine del giorno senza conoscerlo. Ovviamente, il parere sull'ordine del giorno

G2.0.1 è favorevole, perché l'invito al ritiro era volto alla presentazione di un ordine del giorno, ma di solito si gradirebbe conoscere quello su cui poi si esprime un parere. Comunque lo accolgo.

PRESIDENTE. Il senatore Fluttero ha detto che presenterà il testo a fine seduta. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. L'emendamento 3.1 (testo corretto) è della Commissione; pertanto, il parere è favorevole.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione, che risponde alle esigenze già manifestate da molti colleghi, sia in Commissione che in Aula, di accelerare le procedure nelle commissioni valutative operanti presso il Ministero dell'ambiente.

Il parere è favorevole anche sull'emendamento 4.0.1.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, prima di illustrare gli emendamenti, sarebbe necessario un chiarimento da parte del relatore perché in origine avevamo presentato un emendamento soppressivo, che era l'emendamento principale, e poi due emendamenti modificativi che sono stati accolti in una riformulazione del relatore che la Commissione ha votato all'unanimità: si tratta dell'emendamento 5.41.

Se l'Aula approva l'emendamento 5.41, che propone un comma aggiuntivo al comma 2, il comma 1 dell'articolo 5 o è in contraddizione oppure è inutile. Pertanto, vorrei un chiarimento dal relatore prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al comma 1.

D'ALÌ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ, *relatore*. Il testo dell'emendamento 5.41 ripropone quello approvato in Commissione.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, accetto il chiarimento, ma richiamo l'attenzione sugli emendamenti 5.1 e 5.2, che sono uno soppressivo dell'intero articolo e l'altro soppressivo del comma 1.

Vorrei far notare al presidente D'Alì che se il comma 1 resta, di fatto, l'emendamento approvato dalla Commissione non è applicabile, se ricordo bene il contenuto di questo articolo. Infatti, o proroghiamo la norma vigente che prevede che i Comuni a regime TARSU restino a regime TARSU e che i Comuni a regime TIA restino a regime TIA, oppure approviamo l'altro principio condiviso dalla Commissione in base al quale, ove il Ministro non preveda entro il 30 giugno di quest'anno a fare il regolamento applicativo previsto dal decreto n. 152 del 2006, i Comuni che siano pronti e che lo desiderino possono passare al regime TIA.

Forse nel corso del dibattito questo aspetto ci è sfuggito ma il comma 1, presidente D'Alì, a mio parere e stante l'accordo raggiunto in Commissione, non ha più ragione di esistere all'interno del decreto. In teoria, quindi, dovrebbe essere accolto l'emendamento presentato dal Partito Democratico.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, io illustro soltanto l'emendamento 5.300/101, che è un subemendamento all'emendamento 5.300, presentato dalla Commissione. Il tema è molto delicato e meriterebbe un po' di attenzione da parte del Governo e della maggioranza.

Sostanzialmente, con questo emendamento presentato dalla Commissione si concede una proroga indifferenziata e automatica a tutte le discariche di rifiuti inerti o urbani non pericolosi. Formalmente, non si tratta di una proroga automatica perché si dice che le Regioni e i Comuni devono presentare una richiesta entro il 15 marzo del 2009 e che a questa richiesta deve essere data risposta entro il 31 marzo 2009. Ora, è evidente a tutti che 15 giorni di intervallo tra il termine per la presentazione della richie-

sta e il termine per il rilascio dell'autorizzazione in proroga costituiscono un intervallo del tutto incompatibile con qualsiasi possibilità di valutare nel merito il fatto che ricorrano o meno i requisiti per concedere la proroga.

Così come è scritto, l'emendamento 5.300 è una proroga generalizzata e indifferenziata a tutte le discariche di rifiuti inerti e urbani presenti in Italia. Con l'emendamento 5.300/101, il nostro Gruppo propone che questo intervallo sia portato almeno fino al 30 giugno del 2009 e che via sia tempo per il Governo, tra il 16 marzo e il 30 giugno, di rispondere positivamente o negativamente alla richiesta di proroga.

Se si ritiene di non accogliere questo emendamento, allora tanto valeva scrivere la norma contenuta nell'emendamento 5.300 presentandola per quello che è in questa veste, cioè una proroga, *sic et simpliciter*, di tutte le discariche presenti nel nostro Paese.

BRUNO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 5.4 – mi rivolgo al relatore e al Governo – è a costo zero. Si riferisce ad un'impresa importante nella nostra Nazione (anche se è vero che non è CIP6 e non vi sono gravi danni ambientali) che in un momento di crisi si mostra disponibile, in un sistema chiuso, a svolgere un servizio, così come le emergenze ambientali richiedono.

Giudicherei particolarmente strano da parte del Governo e della maggioranza non mostrarsi a favore di un emendamento che – ripeto – è a costo zero per tutti.

BARELLI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 5.5 (testo corretto) tende a valorizzare quanto è già di fatto previsto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 che tratta una materia molto delicata e importante. La motivazione del mio emendamento è chiarire ulteriormente una delle norme contenute nel succitato decreto legislativo, perché molto spesso la sua interpretazione, anche da parte del Ministero, non garantisce quanto di fatto scritto in maniera molto esplicita nel testo di quel provvedimento.

Ritengo opportuno un chiarimento, dal momento che la confusione, che è molto spesso – ripeto – conseguenza di un'interpretazione imprecisa degli uffici del Ministero, sta creando gravissimi problemi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Sugli emendamenti 5.1 e 5.2 esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, perché ritengo che l'emendamento 5.41 a mia firma ne ricomprenda il significato. Ne approfitto per dire alla senatrice Mazzucconi che ritengo comunque opportuno mantenere il testo del comma 1, perché diversamente si genererebbe una *vacatio* temporale dal 1 gennaio al 30 giugno. Dopo il 30 giugno la norma specificativa sicura-

mente deroga a quella principale e quindi i Comuni che vogliono adottare la TIA lo possono fare.

Esprimo analogo invito al ritiro sugli emendamenti 5.300/1 e 5.300/2, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 5.300/3 esprimo parere contrario perché vi è il parere contrario della 5ª Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.300/100, esprimo parere favorevole, ma voglio conoscere l'opinione del Governo: infatti, la proroga della data al 30 giugno e la soppressione delle parola «urbani» rendono la prima parte del testo dell'emendamento applicabile e la seconda parte più chiara, perché non esiste nella nostra legislazione la locuzione «rifiuti urbani non pericolosi». Ritengo pertanto condivisibile sopprimere la parola «urbani» e, conseguenzialmente, per quanto concerne lo spostamento della data al 30 giugno, ritengo condivisibili le motivazioni del senatore Della Seta e quindi il parere è favorevole sull'emendamento 5.300/101.

Sull'emendamento 5.300 della Commissione il parere è favorevole. L'emendamento 5.200 del Governo è stato ritirato, ma vorrei fare un brevissimo commento: nella mia relazione ho sottolineato il fatto che la Commissione ha sollecitato il Governo, approfittando anche di questa discussione, a recepire puntualmente e senza ritardi l'importantissima direttiva 2008/98/CE sul nuovo trattamento dei rifiuti e delle materie prime-seconde che interessa tutto il settore produttivo del nostro Paese.

Questo emendamento è stato ritirato, come altri del relatore, nella considerazione che il Governo in sede di approvazione e di discussione della legge comunitaria ha aggiunto un *addendum* alle direttive da recepire, che è stato già accolto sotto forma di emendamento dalla 14ª Commissione. Mi è ghiotta l'occasione per sollecitare il Governo, dal momento che in quell'*addendum* questa è sicuramente la direttiva più urgente da recepire ed introdurre nel nostro ordinamento, perché è attesa dall'intero comparto produttivo del Paese.

Sull'emendamento 5.4, così come sull'emendamento 5.200ª (testo corretto) del senatore Viceconte sullo stesso argomento, vorrei suggerire ai presentatori l'opportunità di trasformarli in ordine del giorno, poiché lo stesso Governo in sede di discussione in Commissione ha assicurato che sta predisponendo un testo di legge relativo ai servizi a rete. Credo vi sia un altro emendamento, il 5.9 della senatrice Mazzuconi, sullo stesso argomento, quindi l'invito basato sulle assicurazioni del Governo vale per gli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.200ª (testo corretto).

Anche sull'emendamento 5.5 (testo corretto) vi è un invito al ritiro, per una semplice motivazione, che vorrei illustrare: il contenuto dell'emendamento del senatore Barelli corrisponde perfettamente all'attuale disposizione di norma esistente nel nostro ordinamento. Vi sono state alcune circolari emanate dal Ministero che hanno indotto in errore anche organi di polizia giudiziaria e organi della magistratura. L'invito al ritiro rivolto al senatore Barelli, quindi, è ispirato ad una correttezza nell'impianto normativo, per evitare ripetizioni o norme interpretative di norme che sono assolutamente chiare; ma a questo invito unisco quello al Governo di evitare in maniera assoluta che circolari del Ministero possano derogare a

norme di legge. Le leggi le fa il Parlamento, non le fanno i Ministeri con le loro circolari. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Sull'emendamento 5.6 della Commissione il parere è sicuramente favorevole. Vi sono però alcune correzioni da apportarvi di natura assolutamente lessicale. «All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: »il Consorzio nazionale degli imballaggi«». Purtroppo è sfuggita la parola «degli» prima di «imballaggi». Inoltre sempre per amore di una correttezza in fase di redazione normativa, è preferibile scrivere sono «inserite» e non «aggiunte» le seguenti parole.

Sugli emendamenti 5.9 e 5.200^a (testo corretto) mi sono già espresso. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.160 della Commissione, con l'avvertenza che stiamo aggiungendo le parole indicate dall'emendamento al comma 5, sesto periodo. Dell'emendamento 5.41 abbiamo già parlato in fase di illustrazione degli emendamenti.

L'emendamento 5.11 è sicuramente condivisibile nel principio, ma introduce una modifica strutturale, anche se sotto forma di possibilità, al regime della TIA, quindi se il senatore Fluttero volesse trasformarlo in ordine del giorno potrebbe essere utilizzato poi o dal Governo o dal Parlamento in una revisione strutturale dell'argomento TIA. Esprimo naturalmente parere favorevole all'emendamento 5.120 della Commissione. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Signora Presidente, il brusio comincia ad essere pesante.

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, intanto che il relatore dà i pareri potete accomodarvi fuori per continuare la discussione.

D'ALÌ, *relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti 5.201. 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, relativi ad un argomento non perfettamente inerente a questa materia; inoltre mi risulta che l'argomento è stato affrontato in un altro provvedimento all'attenzione del Senato. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo è sostanzialmente d'accordo con quanto ha espresso il relatore, ma farà comunque alcune puntualizzazioni.

Esprimo innanzitutto parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.300/1 di fatto sono recepiti dall'emendamento 5.41 e, quindi, invito i presentatori a ritirarli.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.300 presentato dalla Commissione e, pertanto, sono contrario ai restanti subemendamenti, con alcune eccezioni. Si è discusso infatti approfonditamente in Commissione in merito al contenuto dell'emendamento 5.300/100 sul quale il parere è favorevole. Allo stesso modo, recependo l'invito del senatore Della Seta e del relatore, il parere è favorevole anche sull'emendamento 5.300/101.

L'emendamento 5.200 presentato dal Governo è già stato ritirato.

In merito agli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.200^a (testo corretto), che riguardano i servizi a rete, concordo con il relatore. Pertanto, invito i presentatori a ritirarli ed a trasformarli in ordini del giorno nei quali recepire le indicazioni in quelli contenuti, naturalmente affidandole ad una disciplina organica.

Invito anche il senatore Barelli a ritirare l'emendamento 5.5 (testo corretto) ed in merito al richiamo al rispetto della gerarchia delle fonti, è evidente che la norma di legge prevalga sulle circolari ministeriali o direttoriali.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.6, 5.160 e 5.41 presentati dalla Commissione.

Invito a ritirare anche l'emendamento 5.11, riferito alla modulazione della TIA, ed a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe con una formulazione in cui venga indicato «di valutare l'opportunità di».

Esprimo ancora parere favorevole sull'emendamento 5.120, mentre invito a ritirare tutti i restanti emendamenti.

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, a questo punto, in virtù dell'accordo cui siamo pervenuti in Commissione in merito all'emendamento 5.41, ritiriamo l'emendamento 5.1, perché non ha più ragione in quanto c'è una nuova formulazione, e l'emendamento 5.2, facendo però osservare al presidente D'Alì che la vacanza si verifica solo fino al 31 giugno 2009, mentre il comma 1 dell'articolo prevede ancora interamente l'anno 2009. Mi fido comunque delle rassicurazioni del presidente D'Alì e, quindi, ritiro l'emendamento. Anche l'emendamento 5.3 viene ritirato in quanto confluisce nell'emendamento 5.41 della Commissione.

Per noi questo è un passo importante: avviene con la presentazione di due emendamenti del Gruppo del Partito democratico e avvia in modo molto serio il passaggio dalla tassa alla tariffa. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, se continua questo brusio sono costretta a sospendere la seduta, seguendo le istruzioni del presidente Schifani. Chi non è interessato al dibattito, si accomodi fuori. Questa è mancanza di rispetto.

Prego, senatrice Mazzuconi.

MAZZUCONI (*PD*). Dicevo che questo passaggio da tassa a tariffa è considerato uno dei punti qualificanti della politica per i rifiuti che il nostro partito porta avanti.

Sono d'accordo a trasformare l'emendamento 5.9 in ordine del giorno. Ritiro gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, perché hanno trovato idonea collocazione nel maxiemendamento presentato questa mat-

tina dal Governo, su cui l'Aula si è pronunciata. Non è più necessario, quindi, che tali modifiche siano collocate in questa sede, anche se mi permetto di dire che non è vero che non avessero attinenza con la materia, perché le forme associative volontarie spesso riguardano i consorzi enti parco. Diventava perciò difficile per i Comuni procedere alla creazione di nuovi soggetti, che rientrassero nelle leggi regionali riguardanti la materia degli enti parco.

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signora Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 5.300/1, dal momento che è stato espresso parere favorevole all'emendamento 5.300/101, che va nella stessa direzione. Ritiro anche l'emendamento 5.300/2.

FLUTTERO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLUTTERO (*PdL*). Signora Presidente, accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 5.201.

Per quanto riguarda la richiesta di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.11, trattandosi della formulazione di un testo che abbiamo discusso e condiviso all'unanimità in Commissione, ci terrei a leggerne il dispositivo, per verificare se l'impegno può essere accettato dal Governo: «impegna il Governo, nella predisposizione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a tener conto delle valutazioni sopra illustrate, consentendo ai Comuni, nella definizione della tariffa TIA, per le sole utenze domestiche di adottare il criterio *pro capite*, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti; consentendo altresì all'amministrazione comunale di stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 98, n. 109».

Come ho detto, ci tenevo a leggere questo testo perché è una formulazione che abbiamo condiviso all'unanimità in Commissione e ci farebbe piacere che il Governo potesse accoglierlo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Menia ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Come ho detto, avrei preferito una formulazione che pre-

vedesse la verifica della «possibilità di», ma dal momento che il testo è stato concordato all'unanimità in Commissione, non posso che inchinarmi di fronte al volere del Parlamento.

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Se l'ordine del giorno è presentato dalla Commissione, non ci sono problemi, ma se esso reca solo la firma del senatore Fluttero, tutti i componenti del Gruppo PD della Commissione chiedono di aggiungervi la loro firma, in quanto il testo è stato concordato.

PRESIDENTE. Proseguiamo con ordine.

Ricordo che gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.300/1 e 5.300/2 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.300/3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.300/100, presentato dai senatori Orsi e Fluttero.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300/101.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice 5.300/101, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.300/101, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 5.200 è stato ritirato.

Gli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.200^a (testo corretto), inerenti analoga materia, sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.200 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Sull'emendamento 5.5 (testo corretto) c'è un invito al ritiro; senatore Barelli, lo accoglie?

BARELLI (*PdL*). Signor Presidente, il relatore mi ha chiesto di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno; ritengo che anche il Governo sia d'accordo, però vorrei che si esprimesse.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Ritenevo di averlo detto nell'intervento precedente: la mia opinione è identica a quella del relatore; quindi, invito al ritiro e chiedo la trasformazione in ordine del giorno.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Vorremmo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 5.5 (testo corretto).

PRESIDENTE. È stato trasformato in ordine del giorno.

INCOSTANTE (*PD*). In base ad un precedente, chiediamo comunque il voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, non c'è ancora il testo.

BRUNO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*PD*). Signor Presidente, siccome abbiamo ascoltato le motivazioni del relatore rispetto all'emendamento e siccome crediamo che, quando da una falda inquinata si emunge amianto, questo non può essere semplicemente trattato come una depurazione, perché deve essere trattato come rifiuto pericoloso, vorremo poterlo dire in Aula; tutto qua.

PRESIDENTE. Senatore Barelli, mi faccia pervenire il testo dell'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 5.6 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.160 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.41, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 5.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.11 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 5.120, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.201, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA SETA (*PD*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 6.0.1 che, peraltro, è stato presentato in una forma sostanzialmente identica dal senatore Coronella, e che riguarda un tema di cui il Parlamento nelle Commissioni ambiente di Camera e Senato si è occupato: si tratta del decreto legislativo che recepisce la direttiva sulla raccolta delle pile.

Per essere molto sintetico, in quella occasione, malgrado un parere unanime espresso dalle Commissioni ambiente sia del Senato che della Camera, sul testo che ci era stato trasmesso dal Governo, il testo poi licenziato dal Governo stesso non solo non ha tenuto minimamente conto del parere delle Commissioni, ma era anche sensibilmente difforme dal testo che ci era stato presentato per il parere.

Attraverso questo emendamento cerchiamo di ribadire un rapporto di correttezza, di fiducia e di lealtà tra il Governo e le Commissioni, in questo caso parlamentari, e nel merito cerchiamo di creare le condizioni perché il tema della raccolta delle pile e soprattutto il tema legato al ruolo del consorzio per le batterie esauste, che in Italia è un organismo che ha dato

risultati straordinari dal punto di vista quantitativo e qualitativo (ed è un'esperienza di eccellenza invidiata in tutta Europa), non vengano dispersi ed azzerati come sarebbe sulla base del testo del decreto legislativo così come uscito dal Consiglio dei ministri.

Spero che il Governo voglia accedere a questo emendamento che ha lo scopo di dare il tempo necessario al Governo stesso di ritornare su quel testo e modificarlo in un senso più rispondente alle osservazioni che le Commissioni parlamentari all'unanimità – ripeto – avevano mosso.

MONTI (*LNP*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.204 perché è stato riformulato dalla Commissione con l'emendamento 6.0.50.

CORONELLA (*PdL*). Signora Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 6.0.203 che riguarda un aspetto che va recuperato nell'ambito del provvedimento. Fui proprio io il relatore delegato dalla Commissione a redigere il parere sullo schema di decreto legislativo e confermo che la discussione su quel provvedimento è stata caratterizzata dalla massima apertura e trasparenza. Ho chiesto anche spiegazioni al Governo in merito a tale aspetto e non ho ricevuto alcuna risposta.

Ritengo quindi che sia opportuno, magari anche attraverso un accantonamento di tale emendamento, approfondire maggiormente la questione. Per la verità, devo ringraziare il relatore che sul merito si è speso moltissimo. Penso che il minimo che si possa fare è svolgere una riflessione per cercare di recuperare qualcosa che secondo me va recuperato. (*Applausi del Gruppo PdL e del senatore Della Seta*).

MERCATALI (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.205.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 6.1, e 6.2. Sugli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione permanente, quindi invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il mio parere è contrario.

In merito all'emendamento 6.60 della Commissione il parere naturalmente è favorevole.

Circa l'emendamento 6.200, essendovi un parere contrario della 5ª Commissione, invito il presentatore a ritirarlo oppure esprimo parere contrario.

Chiederei poi l'accantonamento dell'emendamento 6.0.1.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.0.2.

Circa l'emendamento 6.0.3, credo che i presentatori possano convergere sull'emendamento 6.60 della Commissione; invito pertanto a ritirarlo

essendo stato già discusso, senatore Della Seta, lo stesso argomento in Commissione, ed approvata la presentazione dell'emendamento 6.60.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.0.4 della Commissione. L'emendamento 6.0.204 è stato ritirato.

All'emendamento 6.0.50 della Commissione aggiungo le parole: «e delle emissioni» dopo la parola: «immissioni».

L'emendamento 6.0.6 (testo 2) è inammissibile.

L'emendamento 6.0.70 è inammissibile, pertanto decadono anche gli emendamenti 6.0.70/1, 6.0.70/2, 6.0.70/3, 6.0.70/4, 6.0.70/5, 6.0.70/6, 6.0.70/7 e 6.0.70/8.

Invito poi a ritirare gli emendamenti 6.0.200, 6.0.201 (testo corretto) e 6.0.202, diversamente il mio parere è contrario.

L'emendamento 6.0.203 ha lo stesso contenuto dell'emendamento 6.0.1 e quindi anche per esso chiederei l'accantonamento.

L'emendamento 6.0.205 è stato ritirato.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, i pareri del Governo sono i medesimi che ha espresso il relatore. Esprimo pertanto parere contrario agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, favorevole all'emendamento 6.60 e contrario all'emendamento 6.200.

Con gli emendamenti 6.0.1 del senatore Della Seta ed altri e 6.0.203 del senatore Coronella viene riproposta la questione del COBAT, che io ho ben presente; ho seguito e ricordo l'evoluzione della vicenda in Commissione e ricordo le indicazioni in quella sede scaturite e il testo che ne derivò. È chiaro che non posso che essere contrario alla formulazione che viene proposta in tali emendamenti, perché una proroga al 2012 di tali disposizioni ci fa incorrere direttamente ed immediatamente in una procedura di infrazione europea. Come sapete, questa norma derivava proprio da una direttiva europea che ci chiedeva l'apertura al mercato e la fine di fatto della condizione di monopolio del COBAT, che pur ha i suoi meriti, come illustrato dal senatore Della Seta.

Quindi, al momento non posso che accedere alla proposta di accantonamento del relatore, ma è chiaro che se tali emendamenti dovessero rimanere in questa formulazione il mio parere sarà contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3; esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.50 (testo 2), mentre l'emendamento 6.0.204 è stato ritirato. Gli emendamenti dal 6.0.6 (testo 2) al 6.0.70 sono inammissibili e i subemendamenti a quest'ultimo, dunque, decaduti.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 6.0.200, 6.0.201 (testo corretto) e 6.0.202. Circa l'emendamento 6.0.203, accediamo alla proposta di accantonamento. L'emendamento 6.0.205 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signora Presidente, vorrei semplicemente sottolineare che prendo atto della risposta che il sottosegretario Menia ha dato sul tema COBAT, recupero batterie e sui pronunciamenti della Commissione, sostenendo che c'è un problema legato all'Unione europea, però l'articolo 6 contiene una proroga che rischia di ributtarci di nuovo in una procedura d'infrazione. Capisco che dobbiamo ancora prepararci (e infatti a tal proposito abbiamo presentato un emendamento di proroga intermedia), però ricordo che la norma precedente era nata per ovviare a un problema legato a una procedura europea di infrazione. Con questa proroga, ci rimettiamo dunque in condizioni di assoluta difficoltà quando non di inadempienza. Chiedo pertanto un voto favorevole sull'emendamento 6.2.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signora Presidente, vorrei esprimere una considerazione generale e sottoporla all'attenzione del rappresentante del Governo. Stiamo approvando molte modifiche alla legge n. 152 del 2006 e siamo in presenza della direttiva dell'Unione europea del 19 novembre 2008.

Ho constatato che ci sono alcuni emendamenti, anche del relatore ed anche approvati in Commissione, che poi sono stati dichiarati in questo consesso inammissibili per diverse ragioni (perché con decreto non si possono istituire nuovi enti e nuove commissioni), ma nella sostanza vanno a contraddire la suddetta direttiva europea. Voi mi direte che non abbiamo ancora recepito tale direttiva, però sapete meglio di me che c'è una sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2007 che dichiara esplicitamente che gli Stati membri non sono certo tenuti ad adeguarsi prima che vi sia il termine perentorio, ma in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere la realizzazione dello scopo prescritto della direttiva stessa.

Signor Sottosegretario, l'ideale non è quello di andare avanti con gli emendamenti, ma di procedere ad una revisione organica con una legge, e siccome ci sono già diversi disegni di legge depositati sia alla Camera che al Senato, ci saremmo aspettati un'idea complessiva, un pensiero lungimi-

rante, conforme alla direttiva europea. Si procede invece con emendamenti, ma il rischio è quello di trovarci di fronte a un'infrazione che ci sarebbe anche se la direttiva non è stata ancora recepita.

So che il Governo nella legge comunitaria è intenzionato a recepire la direttiva, ma intanto che essa venga recepita e che entri in vigore, soprattutto per i rifiuti (va in vigore il 12 dicembre 2010), fino al momento per il quale è prevista l'applicazione perentoria, noi non possiamo adottare decisioni che siano in difformità dagli obiettivi del regolamento e della normativa comunitaria.

Quindi, mi aspetto che lei mi rassicuri in questo momento, signor Sottosegretario, sul fatto che tutto ciò che noi stiamo approvando in questo consesso sia in piena sintonia con tale regolamento, per evitare che la Corte di giustizia, anche sollecitata da interessi privati legittimi, possa annullare il lavoro che noi stiamo facendo e aprire eventuali procedure d'infrazione.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Mazzuconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.60.

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signora Presidente, approfitto della dichiarazione di voto sull'emendamento 6.60 per dire che ritiro l'emendamento 6.0.3 che è assorbito, anche se leggermente difforme nel testo, dal 6.60 che credo sia un emendamento importante, soprattutto in questo momento, perché risponde all'esigenza di molte imprese che, in questa fase difficile di crisi, hanno il problema di non potere detenere nei loro magazzini, di non poter stoccare le cosiddette materie prime secondarie, dato che, per la congiuntura di questi e dei prossimi mesi, sarà più complicata e più lenta la loro reimmissione sul mercato.

Attraverso questo emendamento si permette a questo mercato, che è cresciuto negli ultimi anni ed è importante perché produce vantaggi ambientali oltre al valore economico, di detenere per un periodo più lungo le materie prime secondarie senza che queste diventino automaticamente rifiuti.

Quindi, il voto del mio Gruppo all'emendamento 6.60 sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.200 è improcedibile.

L'emendamento 6.0.1 è accantonato, come richiesto dal relatore e dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

DELLA SETA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.0.3 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.0.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.50 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) e 6.0.70 sono inammissibili, gli emendamenti 6.0.70/1, 6.0.70/2, 6.0.70/3, 6.0.70/4, 6.0.70/5, 6.0.70/6, 6.0.70/7, 6.0.70/8 sono pertanto decaduti.

Sugli emendamenti 6.0.200 e 6.0.201 (testo corretto) c'è un invito al ritiro. Senatore Fluttero, lo accoglie?

FLUTTERO (*PdL*). Li ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Orsi, ritira l'emendamento 6.0.202?

ORSI (*PdL*). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.203, essendo sostanzialmente identico all'emendamento 6.0.1, è anch'esso accantonato.

Ricordo che l'emendamento 6.0.205 è stato ritirato.

L'emendamento 6.0.800 è accantonato perchè manca il parere della 5ª Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FLUTTERO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 7.0.4 per renderne più leggibile il testo.

PRESIDENTE. Senatore Fluttero, se lo riformula dobbiamo rinviare l'emendamento in 5ª Commissione.

FLUTTERO (*PdL*). Ho una riformulazione da sottoporre al Governo e quindi chiederei l'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, mi permetto di insistere sui subemendamenti 7.0.6/2 e 7.0.6/3 (testo 2) perché sull'emendamento presentato originariamente dal relatore e oggi della Commissione, dobbiamo avanzare un argomento di per sé estremamente importante concernente la valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Ciò – come ho già detto nell'intervento in discussione generale – riguarda il tema della riduzione dei rifiuti, ma se lo limitiamo al fatto che gli enti locali possono individuare appositi spazi pubblici in cui svolgere periodicamente il mercato dell'usato, diciamo una cosa che è già possibile.

Certo, c'è tutta la parte degli accordi, che è aggiuntiva ed utile. Tuttavia accade che nelle aree più virtuose del nostro Paese molte associazioni, enti non profit e cooperative sociali già realizzano un mercato o comunque una vendita di beni ancora funzionanti. Questo però si scontra con il fatto che se questi beni rientrano nell'ambito della raccolta differenziata, non appena entrano in un impianto, qualunque esso sia, ivi comprese le piattaforme autorizzate, diventano immediatamente rifiuti, ancorché utilizzabili, e come tali non sono più soggetti ad utilizzo per la vendita.

La proposta contenuta nei due subemendamenti consentirebbe alle associazioni già regolarmente coinvolte nell'ambito della raccolta differenziata – parlo quindi di associazioni *non profit*, ma che hanno tutte le autorizzazioni previste anche per il trasporto e la lavorazione dei rifiuti – di utilizzare aree già disposte per la suddetta raccolta differenziata, a condizione che i beni che entrano nelle piattaforme non si vedano applicato il codice del catalogo europeo dei rifiuti (CER). Questo avverrebbe – e qui illustro il subemendamento 7.0.6/3 (testo 2), perché non vorrei vi fossero confusioni – in piattaforme soggette ad autorizzazione provinciale. Pertanto, lo stoccaggio di beni usati funzionanti che possono essere usati per la vendita e ai quali non verrebbe applicato il codice CER, avverrebbe in una situazione autorizzata dalla Provincia per i tempi limitati consentiti da detta autorizzazione.

Tuttavia, poiché questi beni utilizzabili che entrano in piattaforma non devono essere beni fantasma, propongo l'istituzione di un apposito registro. Questo concorrerebbe alla riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento e consiglierebbe il riutilizzo, anche sociale, di tali beni, altrimenti confinati nell'ambito dei rifiuti e non più utilizzati nonostante sia ancora possibile un loro utilizzo.

Quindi, mi permetto di caldeggiare al Governo l'accoglimento degli emendamenti 7.0.6/2 e 7.0.6/3 (testo 2), perché per le aree virtuose del nostro Paese questo concorrerebbe davvero ad organizzare meglio le raccolte e gli smaltimenti e comporterebbe una riduzione dei rifiuti avviati definitivamente a smaltimento, sia i rifiuti ingombranti, sia i rifiuti di altro tipo. (Applausi dal Gruppo PD).

ORSI (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.200.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1. Sull'ordine del giorno G7.100 mi rimetto al Governo, essendo una materia molto tecnica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.100, presentato dalla Commissione, mentre sull'emendamento 7.0.2 mi rimetto al Governo.

Sull'emendamento 7.0.3 (testo 2) è stato espresso un parere contrario da parte della 5ª Commissione, se non vado errato. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non riesco a capire cosa dice il relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Signora Presidente, sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), da me presentato, è stato espresso un parere contrario da parte della 5ª Commissione?

PRESIDENTE. Non c'è alcun parere contrario.

D'ALÌ, *relatore*. La ringrazio del chiarimento. Allora su di esso il mio parere non può che essere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.4, mi pare che sia accoglibile la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. È stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione.

D'ALÌ, *relatore*. Siccome è stato preannunciato un nuovo testo al Governo, credo che sia opportuno accantonarlo, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'importante è che arrivi il testo, signor relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Non l'ho ancora avuto; spero di averlo anch'io.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.5, mentre sugli emendamenti 7.0.6/100, 7.0.6/1, 7.0.6/2 e 7.0.6/3 (testo 2) il parere è contrario, salvo diverso avviso del Governo. Infine il parere è favorevole sull'emendamento 7.0.6.

Gli emendamenti 7.0.7 e 7.0.200 sono stati ritirati.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.0.100, 7.0.2 e 7.0.3 (testo 2). Accediamo alla proposta di accantonamento dell'emendamento 7.0.4, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.6, sono favorevole al testo originario presentato dalla Commissione, quindi esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.6/100, 7.0.6/1, 7.0.6/2 e 7.0.6/3 (testo 2).

Gli emendamenti 7.0.7 e 7.0.200 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

Verifica del numero legale

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto ieri sera dalla Conferenza dei Capigruppo, nella seduta antimeridiana di domani saranno posti all'ordine del giorno il seguito della discussione del decreto-legge in materia ambientale e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In ogni caso, anche ove non concluso il decreto-legge, saranno discusse le relazioni della Giunta che rivestono carattere di urgenza.

La seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 febbraio 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306) (*Relazione orale*).

II. Discussione di documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**DOCUMENTI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 12).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-quater*, n. 1).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri (*Doc. IV*, n. 2).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 1).

5. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 2).

6. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri (*Doc. IV-ter*, n. 4).

7. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6).

8. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 7).

9. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 8).

10. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 9).

11. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 10).

La seduta è tolta (*ore 20,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
recante misure straordinarie in materia di risorse idriche
e di protezione dell'ambiente (1306)**

ORDINI DEL GIORNO

G100

RUSSO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

premesso che:

al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27% delle risorse assegnate;

per l'anno 2009 non si prevede alcun finanziamento, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16 della legge 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008;

il Fondo regionale era destinato dalle Regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle Regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;

impegna il Governo:

a ricostituire i fondi regionali per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G102

SOLIANI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (A.S. 1306);

premesso che:

lo scorso 23 dicembre 2008, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da una serie di scosse sismiche, a seguito delle quali numerosi edifici privati e pubblici, scuole pubbliche, monumenti e luoghi di culto hanno subito gravi danni strutturali;

in conseguenza di tale evento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena;

considerata la necessità e l'urgenza di interventi di messa in sicurezza delle aree territoriali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di garantire la più rapida ripresa di tutte le attività produttive;

impegna il Governo:

a stanziare con urgenza le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'adeguamento delle risorse del fondo per la protezione civile, per la messa in sicurezza, il consolidamento e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto danneggiati a seguito degli eventi sismici del 23 dicembre 2008 verificati nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

G102 (testo 2)

SOLIANI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (A.S. 1306);

premesso che:

lo scorso 23 dicembre 2008, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da una serie di scosse sismiche, a seguito delle

quali numerosi edifici privati e pubblici, scuole pubbliche, monumenti e luoghi di culto hanno subito gravi danni strutturali;

in conseguenza di tale evento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena;

considerata la necessità e l'urgenza di interventi di messa in sicurezza delle aree territoriali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di garantire la più rapida ripresa di tutte le attività produttive;

impegna il Governo:

a stanziare con urgenza le ulteriori risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'adeguamento delle risorse del fondo per la protezione civile, per la messa in sicurezza, il consolidamento e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto danneggiati a seguito degli eventi sismici del 23 dicembre 2008 verificati nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G300

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto l'articolo 1, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che inquadra i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

visti i rilievi dalla Corte dei Conti sulle irregolarità nelle procedure di adozione dei regolamenti delle Aree marine protette e in particolare la nota della suddetta Corte che ha specificato che va separato il regolamento istitutivo dal regolamento di disciplina e che quest'ultimo deve essere nuovamente adottato alla luce della nota stessa;

visti i perduranti disallineamenti regolamentari fra le aree marine protette, che costituiscono un elemento ostativo alla conoscenza e al rispetto delle da parte dell'utenza nautica;

considerato che il comparto Produttivo nazionale della nautica da diporto che rappresenta uno dei settori di eccellenza del *made in Italy leader* assoluto nel settore dei *maxiyacht* e secondo solo agli Usa per fatturato complessivo. si é trasformato velocemente, investendo ingenti risorse e posizionandosi al vertice del mercato mondiale con produzioni di altissima qualità;

considerato ancora che l'industria italiana della nautica può vantare tecnologie di valenza ambientale e la realizzazione d'imbarcazioni con *standard* di compatibilità ecologica che anticipano in molti casi le normative comunitarie;

considerando che negli ultimi anni il mondo della nautica e delle aree marine protette hanno compiuto un percorso comune grazie al Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, che ha visto la partecipazione del Ministero dei trasporti, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, degli Enti gestori delle aree marine protette, delle associazioni di categoria della nautica e delle associazioni ambientaliste;

considerando che la firma del «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» ha portato all'individuazione di nuove regole per la fruizione delle aree marine protette da Parte della nautica da diporto e all'avvio di una revisione complessiva dei regolamenti delle aree marine protette;

visto che il «Protocollo per la nautica sostenibile è stato inviato quale atto di indirizzo dal Ministero dell'ambiente agli enti gestori al fine di definire misure di tutela in funzione dei reali impatti ambientali delle unità da diporto e del possesso di requisiti di eco-compatibilità delle stesse,

impegna il Governo:

a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, in particolare nell'emanazione dell'atto di indirizzo citato, al fine di realizzare il completo riallineamento dei regolamenti delle aree marine protette.

In particolare, dando concreta attuazione al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» sottoscritto in data 1° febbraio 2007, impegna Governo:

a predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti per tutte le aree marine protette in coerenza con i contenuti del protocollo tecnico;

ad adottare rapidamente i nuovi regolamenti di Organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli Enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto eco-compatibili;

ad indicare ulteriori misure di premialità per gli scafi a basso o nullo impatto, riconoscendo la propulsione ibrida al pari di quella elettrica quando utilizzata in modalità «emissioni zero»;

ad avviare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera».

(*) Accolto dal Governo

G103

DELLA SETA, MAZZUCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Atto Senato n. 1306);

premessi che:

dalle associazioni di volontariato laiche e religiose che operano sul territorio, a partire dai gruppi missionari parrocchiali veneti di Treviso, Padova e Venezia, giungono preoccupate segnalazioni circa il fatto che una rigida e burocratica applicazione delle norme del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) sta provocando il sostanziale blocco delle tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, con gravi ripercussioni, in primo luogo sulla concreta attuazione degli scopi di beneficenza e sulla elevazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti, e in secondo luogo, sulla piena affermazione dei valori fondamentali della gratuità e della solidarietà perseguiti dalle associazioni di volontariato;

riaffermata la centralità delle politiche dirette ad assicurare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

visto il decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

richiamato il valore fondamentale di volontariato quale elemento essenziale della convivenza e della coesione civile e riconosciuta la particolare rilevanza delle tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili realizzate, in molte regioni e località del Paese, dalle parrocchie, dai gruppi missionari, e, più in generale, dalle associazioni di volontariato religiose e laiche,

impegna il Governo nell'ambito della complessiva attività di definizione e di applicazione della disciplina attuativa della normativa sopra richiamata e, in particolare, della disciplina relativa alle attività di ritiro, raccolta e conferimento di rifiuti nei centri di raccolta comunali e intercomunali - o in altri luoghi a ciò deputati -, a porre in essere tutte le azioni necessarie a:

1) rimuovere tutti gli ostacoli normativi e amministrativi che impediscono od ostacolano il libero esercizio, da parte delle associazioni di volontariato, delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili;

2) promuovere e sostenere la partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività e alle iniziative, organizzate da soggetti pubblici e privati, volte alla diffusione e al rafforzamento della cultura della raccolta differenziata dei rifiuti;

3) promuovere e sostenere, nell'ambito delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, l'affidamento alle associazioni di volontariato delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, in un'ottica di promozione del volontariato e di collaborazione fra i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, ai sensi e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

1.200

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».

1.201

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».

1.202

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 4, dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

1.203

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"».

1.204

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

1.205

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 9, dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni." sono sostituite dalle seguenti: "che non può superare i trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni"».

1.206

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.207

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

1.208

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

1.209

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "centocinquanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

1.210

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ulteriori sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori trenta giorni"».

1.211

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "centocinquanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

b) le parole: "trecentotrenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centosessantacinque";

c) le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».

1.212

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "trenta giorni"; le parole: "ulteriori sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "ulteriori trenta giorni";

b) al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

1.213

ZANETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.213*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 5, dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: "fino a 1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 3.000 abitanti"».

1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono prorogate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1

FLUTTERO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai presidenti delle giunte regionali delle regioni non rappresentate nei medesimi comitati istituzionali il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione, o da assessori dagli stessi delegati. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono entro il 30 giugno 2009 a coordinare i contenuti degli atti di pianificazione elaborati dalle regioni e dagli altri enti competenti in materia all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi supportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana linee guida, che sono trasmesse alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle regioni, ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 4.

3-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale stipulano apposite convenzioni funzionali alla redazione del piano di gestione di cui al comma 4.».

1.250/1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Respinto

All'emendamento 1.250, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:

«3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.

3-ter. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 4 definisce le forme di cooperazione con le Autorità di Bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla presente legge.

3-quater. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale e, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione».

1.250 (già 1.2 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano

di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma *3-bis*».

1.3

PETERLINI, D'ALIA

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«*3-bis.* Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle eventuali somme dovute agli utenti, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.»

1.4/1

D'ALIA

Improcedibile

All'emendamento 1.4, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«*3-ter.* Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo

19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e finanze».

1.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.».

1.5

MONTI, LEONI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente e la Conferenza interregionale di indirizzo; il Direttore generale per la pianificazione e il Direttore interregionale per l'attuazione; la Conferenza operativa dei servizi";

b) al comma 4, primo periodo, nonché al comma 5, lettera g), e al comma 6, le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale per la pianificazione"»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti delle regioni competenti per territorio o dagli assessori regionali delegati. Relativamente al bacino del fiume Po, la Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti o dagli assessori regionali delegati, delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; a seguito di adesione formale, possono far parte della stessa Conferenza i Presidenti o gli assessori delegati delle regioni o province autonome contigue e ricomprese, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico padano. Nell'ambito della predetta Conferenza interregionale è istituita la Conferenza operativa, che è presieduta da uno dei membri della stessa Conferenza interregionale, eletto presidente a rotazione con cadenza triennale.

6-ter. La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma 6-bis, relativamente al territorio delle regioni i cui rappresentanti ne fanno parte, svolge funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Conferenza interregionale operativa, articolata in una sezione centrale e in sezioni decentrate, a cui competono:

- a) il concorso alla programmazione e la progettazione degli interventi;
- b) il servizio di polizia idraulica;
- c) la gestione del servizio di piena;
- d) la gestione del demanio idrico e delle concessioni di derivazioni di acque;
- e) la gestione delle opere di navigazione interna, se attribuite dalle regioni.

6-quater. La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma 6-bis nomina il Direttore interregionale per l'attuazione, che è responsabile della gestione delle attività della Conferenza interregionale operativa.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per il trasferimento agli organi di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali, comunque denominate, istituite ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che contestualmente sono soppresse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti alla data del 30 giugno 2008 e previa consultazione dei sindacati".».

ORDINI DEL GIORNO

G1.200 (già emm. da 1.200 a 1.212)

ZANETTA, LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente,

premesso che i tempi necessari per l'approvazione delle opere pubbliche e per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esecuzione di infrastrutture sovente si protraggono, impedendo l'avvio celere di opere che potrebbero dare fiato all'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a contenere al massimo i tempi, riducendoli, delle procedure per l'approvazione dei progetti sottoposti a V.I.A., di cui agli articoli 20, 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale».

(*) Accolto dal Governo

G1.213 (già em. 1.213)

ZANETTA, LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente,

premesso che:

l'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», al comma 5 stabilisce che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'autorità d'ambito competente;

l'applicazione di tale norma ha dato ottimi risultati e ha consentito soprattutto ai comuni montani con buona dotazione di acqua potabile di gestire autonomamente il servizio idrico con ricadute positive sui cittadini relativamente alle tariffe,

impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere la disposizione citata in premessa, prevedendone l'applicazione per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e comunque non superiore a 3.000.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Danno ambientale)

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.

2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.

3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.

6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.1

BIANCHI, DELLA SETA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**2.2**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 2.1*Sopprimere l'articolo.*
_____**2.3**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria,».*
_____**2.4**

DELLA SETA

Respinto*Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale» inserire le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006 da almeno un anno».*
_____**2.5**

LA COMMISSIONE

Approvato*Al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese», inserire la seguente: «interessate».*

2.6

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e».

2.7

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 2.6

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e».

2.8

DELLA SETA, MAZZUCONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.9

PETERLINI, D'ALIA

Id. em. 2.8

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.10

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 2.8

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.11

FLUTTERO

Id. em. 2.8

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», *inserire le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.12

FLUTTERO

V. testo 2

Al comma 1, dopo la parola: «predisporre» *inserire le seguenti:* «fatto salvo il principio chi inquina paga», *e dopo le parole:* «schema di contratto, che viene», *inserire le seguenti:* «concordato con l'impresa interessata e».

2.12 (testo 2)

FLUTTERO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «schema di contratto, che viene», *inserire le seguenti:* «concordato con le imprese interessate e».

2.130 (già 2.13 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «fare pervenire» inserire le seguenti: «ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 3 note di commento», sopprimere la parola: «osservazioni» e sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.14

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Assorbito

Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».

2.15

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.130

Al comma 2, sostituire le parole: «senza obbligo di risposta» con le seguenti: «delle quali si deve tenere conto ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

2.16

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,».

2.17

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.18

FLUTTERO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui al presente articolo.».

2.19

FLUTTERO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La stipula della transazione prevede altresì, ove già non intervenuta, la contestuale approvazione dei progetti di bonifica di competenza e comporta la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica qualora il predetto utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica e sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa.».

2.20

MONTI, LEONI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Acquisite le determinazioni di cui al comma 3» inserire le seguenti: «e previa intesa con il comune e con la regione competente per territorio,».

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4 sopprimere la parola: «obbligata».

2.21

FLUTTERO

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «obbligata» con la seguente: «aderente».

2.22

FLUTTERO

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «approvazione».

2.200

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.23

FLUTTERO

Ritirato

Al comma 5 sopprimere le parole: «non novativo».

2.24

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali.».

2.25

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e da enti pubblici territoriali».

2.26

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione».

2.27

DELLA SETA

Sost. id. em. 2.26

Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di cui al presente articolo».

2.270/1 (testo corretto)

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Respinto

All'emendamento 2.270, sopprimere le parole: «gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché».

2.270/2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Respinto

All'emendamento 2.270, sopprimere le parole: «, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data».

2.270

LA COMMISSIONE

V. testo corretto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data».

2.270 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

2.28

FLUTTERO

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, la definizione transattiva della lite pendente, fermo restando il diritto delle imprese interessate ad aderire allo schema di contratto di cui al presente articolo.».

2.390/1

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Accantonato

All'emendamento 2.390, dopo le parole: «comporta altresì», aggiungere le seguenti: «, ove previsto dal contratto medesimo e previa autorizzazione degli enti istituzionalmente competenti in materia urbanistico-edilizia.».

2.390/2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Accantonato

All'emendamento 2.390, al capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

2.390 (già 2.29 testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

2.290

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «, il Ministero» con le seguenti: «nei confronti del Ministero» e dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «quest'ultimo,».

2.30

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «può dichiarare» con le seguenti: «dichiara».

2.31

DELLA SETA, MAZZUCONI

Improcedibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze:

a) nella misura del 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi nel territorio dei Comuni interessati;

b) nella misura del restante 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli relativi alle attività ministeriali inerenti gli interventi di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

2.32

PETERLINI, D'ALIA

Improcedibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

2.33

DELLA SETA, MAZZUCONI, BIANCHI

Improcedibile*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale».

2.340 (già 2.34 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «I proventi» con le seguenti: «I soli proventi».

2.300/1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Respinto

All'emendamento 2.300, dopo la parola: «attuazione» aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente».

2.300

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di uti-

lizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione».

2.35

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 7, sostituire le parole: «per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

2.36

FLUTTERO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «per le finalità preventivamente individuate» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.37 (testo corretto)

FLUTTERO

Improcedibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le somme corrisposte dai soggetti privati nell'ambito delle transazioni previste dal presente articolo costituiscono un onere inerente all'attività produttiva.».

2.38

FLUTTERO

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con la stipula del contratto di transazione i costi e gli oneri sostenuti dalle imprese per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque di falda sono oggetto di conguaglio con le somme dovute dalle medesime imprese per gli oneri di bonifica delle acque di falda. Qualora l'impresa che abbia sottoscritto il contratto di transazione intenda realizzare investimenti produttivi dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, nazionale e comunitaria, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

FLUTTERO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35».

2.0.200

BETTAMIO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.200

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)

1. L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è abrogato».

ORDINI DEL GIORNO**G2.0.1 (già em. 2.0.1)**

FLUTTERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutata l'opportunità di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinqies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinqies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001 nonché ai soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2004;

considerato che la situazione venutasi a creare di mancato rifinanziamento della norma, oltre alla lesione dei diritti delle oltre 200 imprese nel solo territorio del Piemonte che risultano beneficiarie delle provvi-

denze a seguito dell'espletamento della regolare procedura effettuata dagli enti preposti, non consente il completamento delle rilocalizzazioni industriali in aree idraulicamente sicure ovvero nel caso di rilocalizzazione completata crea pesanti problemi finanziari alle aziende interessate;

considerata l'opportunità di valutare la possibilità di accordare anche integralmente ai cittadini alluvionati ed alle aziende aventi titolo, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, le rate di rimborso dei finanziamenti risultanti scadute e non pagate alla data di presentazione della domanda di contributo, sia per la quota capitale che per la quota interessi,

impegna il Governo valutare la possibilità di reperire il fabbisogno finanziario necessario agli interventi sopra descritti dalle risorse rese specificamente disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35.

(*) Accolto dal Governo

G2.0.200 (già em. 2.0.200)

BETTAMIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306,

impegna il Governo a verificare l'opportunità di abrogare l'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

*(Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale)*

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA è autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.

3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

EMENDAMENTO

3.1 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3, dopo la parola: «ambientale» aggiungere le seguenti: «. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)

1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo

9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

EMENDAMENTO

4.100 (già 4.1 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono soppresse le seguenti parole: " di natura regolamentare,".

1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Continuità operativa della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

EMENDAMENTI

5.1

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

5.3

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2009. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi».

5.300/1

DELLA SETA, MAZZUCONI

Ritirato

All'emendamento 5.300, sopprimere le parole: «sopprimere la lettera b) e».

5.300/2

DELLA SETA, MAZZUCONI

Ritirato

All'emendamento 5.300, sopprimere le parole da: «e dopo il comma 1» fino alla fine.

5.300/3

PETERLINI, D'ALIA

Improcedibile

All'emendamento 5.300, al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «31 maggio 2009»; sostituire le parole: «15 marzo 2009» con le seguenti: «15 maggio 2009» e sostituire le parole: «1° aprile 2009» con le seguenti: «1° giugno 2009»;

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente

«1-ter Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e per ottemperare a quanto disposto in materia di trattamento dei rifiuti dal comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

5.300/100

ORSI, FLUTTERO

Approvato

All'emendamento 5.300, comma «1-bis», sostituire le parole: «è prorogato fino al 31 marzo 2009» con le seguenti: «è prorogato fino al 30 giugno 2009»; e al secondo periodo sopprimere la parola: «Urbani».

5.300/101

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Approvato

All'emendamento 5.300, al capoverso «1-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «1° aprile 2009» con le seguenti: «1° luglio 2009».

5.300

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Al comma 1 sopprimere la lettera b) e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato sino al 31 marzo 2009. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole «. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche».

5.200

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more del recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione e all'aggiornamento del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'adeguamento ai principi di responsabilità della gestione dei rifiuti, di autosufficienza e di prossimità, di controllo dei rifiuti pericolosi, nonché al principio "chi inquina paga"».

5.4

BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5.9 e 5.200a nell'odg G5.200

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle procedure di legge e garantendo una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 60 per cento.».

5.5 (testo corretto)

BARELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G5.5

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le acque di falda emunte in esecuzione di obblighi di messa in sicurezza nell'ambito di interventi di bonifica di siti sono acque reflue di provenienza industriale, non costituiscono rifiuti e sono assoggettate alla disciplina relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare alle disposizioni di cui alla parte terza, sezione seconda del presente articolo."».

5.6

LA COMMISSIONE

V. testo corretto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224" sono aggiunte le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e"».

5.6 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224" sono inserite le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e"».

5.9

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5.4 e 5.200a nell'odg
G5.200

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati"».

5.200a (testo corretto)

VICECONTE

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 5.4 e 5.9 nell'odg G5.200

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. I rifiuti prodotti dalle altre attività economiche di cui al comma 1-bis possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati. I predetti produttori non sono tenuti a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani o la tariffa se non richiedono il relativo servizio e per tali soggetti le aree scoperte non sono rilevanti ai fini della determinazione della tassa o della tariffa"».

5.160 (già 5.10 testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo corretto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal"».

5.160 (testo corretto) (già 5.10 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal"».

5.41

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti».

5.11

FLUTTERO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni, nella definizione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'Allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per le sole utenze domestiche possono adottare il criterio *pro capite*, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti. È altresì facoltà dell'amministrazione comunale stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.».

5.120 (già 5.12 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uffi-*

ziale n. 3 del 4 gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: «Disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale».

5.201

FLUTTERO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività di intermediazione fra privati che siano volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, al recupero e riuso di beni usati che non comportino utilizzo di imballaggi"».

ORDINI DEL GIORNO

G5.200 (già emm. 5.4, 5.9 e 5.200a)

VICECONTE, DELLA SETA, MAZZUCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di predisporre una nuova normativa in materia di rifiuti prodotti da infrastrutture inserite nelle grandi reti logistiche, si preveda che i rifiuti stessi possano essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori, i quali provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati.

(*) Accolto dal Governo

G5.5 (già em. 5.5)

BARELLI

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306,

impegna il Governo a far rispettare ed attuare quanto già previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, all'articolo 243, verificando altresì l'adeguatezza delle circolari e dei decreti ministeriali di riferimento.

G5.11 (già em. 5.11)

FLUTTERO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306,

premessi che:

nella composizione del costo complessivo che i Comuni definiscono per ottenere la spesa sulla quale calcolare la tariffa per il servizio igiene urbana sono compresi il costo della raccolta, dello smaltimento, dello spezzamento ed i costi generali, al netto degli introiti per la valorizzazione dei flussi di raccolta differenziata;

dalle statistiche si evidenzia una quantità media pro capite di produzione rifiuti molto omogenea e certamente legata all'attività umana del singolo cittadino, senza alcuna connessione con la dimensione dell'abitazione occupata. Il concetto di tariffa è legato alla erogazione di servizi e non come nel caso della tassa alla proprietà di un bene;

il decreto Ronchi istituisce la tariffa in luogo della tassa e riconosce questa evidenza, ma mantiene ancora una incidenza delle superfici significativa nella determinazione della tariffa stessa, peraltro ottenuta con formule molto complesse difficilmente comprensibili dai cittadini;

il costo dello spezzamento delle aree pubbliche, che concorre con la raccolta e lo smaltimento, alla definizione della tariffa TIA è con tutta evidenza slegato dalla metratura delle singole abitazioni;

la grande disomogeneità dei Comuni italiani si caratterizza anche con forti difformità nella struttura dell'edilizia abitativa con zone centrali o periferiche composte da unità abitative di dimensioni contenute, zone agricole con unità abitative di ampie dimensioni derivanti da precedenti destinazioni legate alle attività agricole;

in presenza di forti disomogeneità del tessuto edilizio comunale, la determinazione della TIA utilizzando parametri legati alla dimensione dell'unità abitativa determina significative ed ingiuste disparità tra cittadini a parità di rifiuti prodotti;

la facoltà concessa ai Comuni di utilizzare, per le utenze domestiche, il criterio della suddivisione pro capite dei costi sostenuti per il servizio di igiene urbana consentirebbe di ottenere una tariffa più equa, di semplificare e rendere facilmente comprensibile ai cittadini la modalità di determinazione;

la possibilità di inserire nel bilancio comunale appositi stanziamenti per i casi sociali gestibili tramite ISEE consentirebbe di attuare interventi correttivi in caso di documentata difficoltà economica del singolo o del nucleo familiare,

impegna il Governo:

nella predisposizione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a tener conto delle valutazioni sopra illustrate, consentendo ai Comuni, nella definizione della tariffa TIA, per le sole utenze domestiche di adottare il criterio pro capite, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti;

consentendo altresì all'amministrazione comunale di stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

(*) Sottoscrivono l'ordine del giorno tutti i componenti del Gruppo PD della 13ª Commissione.

(**) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

MAZZUCONI, DELLA SETA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "avente il medesimo oggetto"».

5.0.2

MAZZUCONI, DELLA SETA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per gestire il medesimo servizio"».

5.0.3

MAZZUCONI, DELLA SETA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per l'esercizio delle medesime funzioni"».

5.0.4

MAZZUCONI, DELLA SETA

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2009"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

EMENDAMENTI

6.1

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».

6.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».

6.3

FLUTTERO

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento";

b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero a fini energetici dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

«1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

6.4

DELLA SETA, MAZZUCONI

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 1-bis è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

6.5

PETERLINI, D'ALIA

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

6.60 (già 6.6 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto.».

6.200

FLUTTERO, COSTA

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti auto servizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 15 milioni di euro, un credito di imposta nella misura del 20% del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA
Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1º gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

6.0.203

CORONELLA

Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

6.0.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Tributo straordinario per lo smaltimento in discarica
dei rifiuti non pericolosi)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009 alle seguenti condizioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati, individuati mediante l'analisi dell'Indice di Respirazione Dinamica superiore ad un valore di riferimento pari a 1200 mg O₂/kgSV.h individuato con metodo UNI-TS 11184:2006 e campionamento effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005, o che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui alla lettera a) nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui alla lettera a);

c) l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato dal soggetto gestore della discarica in un apposito fondo della Regione presso le quali si registra l'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei Rifiuti Biodegradabili dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche integrative di quelle già individuate alla lettera a), con cui vengono anche definite le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile.».

6.0.3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti, autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

6.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di acqua potabile)

1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal comma 334 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione,"».

6.0.204

MONTI, FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

2. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.».

6.0.50 (già 6.0.5 testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

6.0.50 (testo 2) (già 6.0.5 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

6.0.6 (testo 2)

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; *b)* provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; *c)* predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; *d)* verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; *e)* verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; *f)* verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; *g)* predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *h)* promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari im-

porto complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, all'articolo 170 del presente decreto legislativo, il comma 13 è soppresso.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente."».

6.0.70/1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto

All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

6.0.70/2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto

All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «2».

6.0.70/3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto

All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «3».

6.0.70/4

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «4».*

6.0.70/5

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «5».*

6.0.70/6

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «6».*

6.0.70/7

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

Decaduto*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «7».*

6.0.70/8

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Decaduto*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «8».*

6.0.70 (già 6.0.7 testo 2)

LA COMMISSIONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto

dalle ragionevoli esigenze degli utenti; *c*) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *d*) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; *e*) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; *f*) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; *g*) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; *h*) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; *i*) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; *l*) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; *m*) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *n*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *o*) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; *p*) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; *q*) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.; *r*) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 5, lett. *q*). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

6.0.200

FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Trattamento di inquinamenti con idrocarburi di acque marine e coste.
Validazione di prodotti e processi microbiologici)*

1. Per il contenimento ed il contrasto di versamenti in mare di idrocarburi in occasione di sinistri marittimi o altri incidenti analoghi e per la detersione di infrastrutture portuali, coste e spiagge oltre ai prodotti chi-

mici definiti a seconda delle modalità di impiego "disperdenti" o "assorbenti" attualmente validati ed omologati dalle strutture tecniche del Ministero dell'ambiente si possono anche utilizzare prodotti che agiscono secondo processi microbiologici.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite le sue strutture tecniche modifica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'attuale dispositivo regolamentare dell'omologazione dei prodotti destinati al disinquinamento del mare, delle acque di superficie e delle coste con l'introduzione di una apposita classe di prodotti definibili "biodegradanti", dei parametri propri di validazione e delle procedure di impiego di tali prodotti».

6.0.201 (testo corretto)

FLUTTERO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sperimentazione, validazione e applicazione di tecnologie di bonifica di siti contaminati basate su processi innovativi)

1. Al fine di implementare l'utilizzo delle tecnologie innovative sperimentate ed utilizzate in altri Paesi, oltre alle tecnologie chimico-fisiche, biologiche, termiche e di confinamento, per la bonifica dei siti contaminati, come individuati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite le sue strutture tecniche entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, al fine di monitorare, testare ed eventualmente validare tali tecnologie innovative istituisce un apposito gruppo di lavoro tecnico.

2. A fini indicativi e non esaustivi le tecnologie oggetto di valutazione potranno essere quelle basate sui processi elettrochimici di geossidazione e di complessazione, quelle di bonifica delle acque di falda e superficiali basate sullo *stripping* con anidride carbonica assistito elettrochimicamente, ed i processi di trattamento di acque sotterranee basate su barriere reattive assistite elettrochimicamente».

6.0.202

ORSI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il piano nazionale degli impianti di incenerimento previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210 si applica anche ai rifiuti speciali, di cui al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che i rifiuti assimilati abbiano un PCI (potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 Kj/Kg».

6.0.205

MERCATALI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di termovalorizzatori)

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi nazionali di promozione delle fonti rinnovabili sottoscritti all'atto dell'approvazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come riportati in allegato alla medesima direttiva, sono, altresì, ammessi alla qualifica di impianti a fonti rinnovabili, ai soli fini del rilascio di certificati verdi, gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, autorizzati entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti impianti, alla data della loro entrata in esercizio, rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati Piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 136 si interpreta nel senso che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi agli impianti realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 244/2007.

3. All'articolo 4-*bis*, comma 7, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, e abrogata la lettera *a*)».

6.0.800

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Rifiuti contenenti idrocarburi)

1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli Idrocarburi Totali nella Tabella A2 dell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 4 dicembre 2008, n. 284.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

EMENDAMENTO

7.1

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

FLUTTERO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 7 interviene in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinato a livello europeo dalla direttiva 96/2002, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

l'articolo 6 comma *l-bis* del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, in concorso con l'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, volto ad individuare le modalità di gestione dei rifiuti RAEE;

è opportuno accelerare il più possibile l'avvio della raccolta dei suddetti rifiuti, tenendo conto delle condizioni del mercato e semplificando gli obblighi delle imprese,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del regolamento citato in premessa, con riferimento allo smaltimento dei rae professionali a:

aumentare almeno fino a 5000 kg, non cumulabile con altri quantitativi provenienti da distributori diversi, sia il peso del quantitativo raggruppato dei RAEE ai fini del loro successivo trasporto presso impianti autorizzati indicati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), sia il peso del carico trasportabile da parte dei distributori o dei terzi che agiscono in loro nome, tenuto conto che il peso di talune macchine è superiore al limite di 3.500 che si intende prevedere;

a prevedere una scadenza trimestrale per il successivo conferimento, tenendo conto che la scadenza mensile può essere rispettata solo da centri di distribuzione con elevata capacità d'accumulo per evitare inutili costi per le imprese a valutare l'opportunità di non prevedere, se non al di là di un certo limite di raccolta, l'obbligatoria iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali per i distributori/installatori che effettuano il raggruppamento poiché la maggior parte dei distributori non possiede un fatturato tale da giustificare questa esigenza;

al fine di semplificare il compito delle aziende consentire il trasporto di RAEE professionali insieme con apparecchiature nuove, provviste di idonea documentazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100 (già 7.0.1 testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successivamente modificato dal comma 560 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 45 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 30 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto".».

7.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Progetti ed iniziative di educazione ambientale)

1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della bio diversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 e euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162.».

7.0.4

FLUTTERO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio)

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunte dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.».

7.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università)

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.6/100

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, sostituire le parole da: «con la partecipazione» fino alle parole: «a livello regionale» con le seguenti: «che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale».

7.0.6/1

DELLA SETA, MAZZUCONI

All'emendamento 7.0.6, al comma 1, dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di tutela ambientale».

7.0.6/2

MAZZUCONI, DELLA SETA

All'emendamento 7.0.6, al comma 3, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «nonché delle associazioni, degli enti non profit e delle cooperative sociali interessate».

7.0.6/3 (testo 2)

MAZZUCONI, DELLA SETA

All'emendamento 7.0.6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati alla vendita. A tali beni non si applica il codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e per essi viene istituito un apposito registro».

7.0.6

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

7.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in tema di pubblicità ecologica ed ecodesign)

1. A decorrere dallo luglio 2009, nell'ambito dei messaggi pubblicitari le imprese produttrici di beni di consumo inseriscono elementi informativi sul destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo e sulle possibilità concrete di riciclo o riuso degli stessi o sulle modalità, ove possibile, del loro avviamento ad integrale recupero o riutilizzo.

2. In particolare, l'informazione di cui al comma precedente deve evidenziare, ove ne esista la possibilità il complesso di atti che i consumatori devono porre in essere dopo l'utilizzo per una corretta immissione del rifiuto nell'ambiente, illustrando la tecnica di raccolta differenziata prevista specificamente per lo smaltimento degli scarti del prodotto pubblicizzato ovvero le modalità ove previste, di contatto con gli operatori delle filiere di raccolta e recupero degli imballaggi e degli scarti di produzione, ed evidenziando, se del caso, che il prodotto è stato progettato per consentirne il riuso o recupero integrale nelle abitazioni e negli ambienti di vita dei consumatori.

3. In ogni caso, qualsiasi messaggio pubblicitario si deve concludere con un sintetico ma chiaro invito ad effettuare la raccolta differenziata ove non sia stato previsto in modo specifico un destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo tale da consentire il pieno recupero o riciclo dei materiali altrimenti destinati all'abbandono.

4. Le modalità di diffusione e gli aspetti contenutistici dei messaggi di cui al presente articolo sono specificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La realizzazione di una campagna pubblicitaria in violazione della presente norma è punita in via amministrativa con l'irrogazione ed una sanzione pecuniaria da mille a centomila euro, tenuto conto del numero dei messaggi diffusi.

6. Le violazioni di cui al presente articolo sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente all'irrogazione della sanzione».

7.0.200

ORSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Qualificazione e regolamentazione delle imprese dei servizi ambientali, di intermediazione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni:

sostituire la lettera *d*) con la seguente:

d) "gestione dei rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.

aggiungere dopo la lettera *c*) le seguenti:

c-bis) "commerciante" qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

c-ter) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente:

d-bis) "gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti": l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

2. Al comma 5 dell'articolo 212 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni aggiungere, infine, quanto segue: "L'iscrizione dell'Albo per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto non può essere prestata ad un altro soggetto ai fine della partecipazione a gara di lavori, servizi e forniture concernenti le medesime attività, indette ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1306

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto in conversione novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del «codice ambientale» (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale.

Con tale DPCM andranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie agli organi delle costituenti autorità di bacino distrettuale, salvaguardando i livelli occupazionali e previa consultazione dei sindacati. Il nuovo termine permette quindi la piena continuità delle funzioni svolte dalle vecchie autorità fino alla effettiva costituzione di quelle nuove.

In effetti, la disciplina previgente prevedeva la sopravvivenza delle autorità di bacino sino alla data di entrata in vigore di un nuovo decreto correttivo finalizzato a ridefinire la disciplina dei distretti idrografici, che però non è stato mai emanato e questa circostanza aveva creato una situazione di incertezza normativa tale che, persino con riferimento all'ordinaria amministrazione, restava fortemente dubbia la possibilità che le autorità di bacino potessero continuare ad assolvere ai molteplici compiti tuttora loro assegnati dalla legislazione vigente, in carenza della disciplina di revisione annunciata dal testo unico.

In particolare, la situazione di *impasse* rivestiva carattere di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento all'obbligo per lo Stato di procedere all'adozione – attraverso queste autorità – dei piani di gestione di bacino idrografico entro i termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta «direttiva acque»), in scadenza nel dicembre del 2009.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 la Commissione ha approvato un emendamento diretto, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, a precisare che la proroga delle autorità di bacino non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 1 fa poi salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino a partire dal 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Il comma 3 esclude, fino all'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, le autorità di bacino dal campo di applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali e diversi enti pubblici nazionali ridimensionino

gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo corrispondentemente le dotazioni organiche.

La Commissione ha approvato un emendamento diretto ad inserire, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità.

La Commissione ha approvato, altresì, un emendamento relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Si tratta di una innovazione normativa finalizzata a segnare un salto di qualità rispetto all'attuale situazione, caratterizzata dal frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso che sorge in riferimento alle stesse procedure per il rimborso. Del resto, l'istituzione di una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie appare capace anche di consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate.

Il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente la possibilità di predisporre uno schema di contratto finalizzato alla stipula di transazioni globali, con uno o più imprese pubbliche o private, in ordine alla quantificazione degli oneri di bonifica e ripristino di aree contaminate e di risarcimento del danno ambientale. Lo schema di contratto viene adottato sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS). La norma assicura adeguate forme di trasparenza e di pubblicità, prevedendo la comunicazione dello schema alle Regioni e agli enti locali, e forme di informazione e coinvolgimento delle associazioni e dei privati interessati.

Ai sensi del comma 2, gli enti e i soggetti interessati possono formulare osservazioni sullo schema di contratto entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni previste.

Il comma 3 prevede il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione. Nei successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente svolge una conferenza di servizi fra i soggetti pubblici aventi titolo. Tale conferenza ha carattere decisivo: le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto, comunque denominato, dei soggetti pubblici invitati, compresi quelli che non hanno effettivamente partecipato alla conferenza.

Secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, acquisito il parere dell'Avvocatura e le successive determinazioni della conferenza dei servizi, lo schema di transazione è sottoposto all'autorizzazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente. La stipula del contratto di transazione, che deve essere non novativo e conforme allo schema approvato dal Ministero dell'ambiente con le procedure illustrate comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni altra azione risarcitoria per il danno ambientale relativo ai fatti oggetto della transazione.

Il comma 6 contempla i casi di inadempimento, anche parziale, di quanto previsto dalla transazione da parte dei soggetti privati. In tali casi il Ministero dell'ambiente diffida il soggetto invitandolo ad adempiere a quanto previsto entro trenta giorni. Trascorso tale termine può dichiarare risolto il contratto. In tal caso le eventuali somme già versate sono trattenute dal Ministero a titolo di acconto di quanto complessivamente dovuto.

Le somme spettanti allo Stato derivanti dalle transazioni sono assegnate, ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità individuate con decreto dello stesso Ministero, sentito il Ministro dell'economia. Il comma 8 prevede che le procedure per il risarcimento per il danno ambientale, come previste dal decreto n. 152, siano avviate dallo stesso Ministro dell'ambiente nei casi in cui il danno è quantificabile in misura superiore o uguale ai dieci milioni di euro; dai titolari degli uffici dirigenziali competenti in caso di ammontare inferiore.

Con riferimento all'articolo 2, la Commissione ha approvato alcuni emendamenti finalizzati essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare in tale ambito il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in particolare in considerazione del fatto che almeno un terzo delle attività istituzionali dell'ISPRA è attualmente assicurato attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per questo motivo, in assenza di un intervento legislativo, interi settori di intervento sarebbero posti a rischio e, conseguentemente, una parte rilevante delle attività ausiliarie di carattere tecnico risulterebbe, di fatto, paralizzata.

Il comma 1 dell'articolo 3 reca l'interpretazione del comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), precisando che l'autorizzazione ad assumere disposta con tale comma per l'Agenzia per la protezione ambientale e per i servizi tecnici (APAT) ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009.

Il comma 2 dispone che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie vigenti. Il comma 3 dispone che il personale precario dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge resti in servizio fino al 30 giugno 2009.

Con riferimento all'articolo 3, la Commissione ha approvato un emendamento diretto ad assicurare che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto centrale per la

ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Al fine di rendere disponibili fin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'articolo 4 del decreto prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'ambiente, le variazioni in bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Tale disponibilità si realizza attraverso l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento all'articolo 4, la Commissione ha approvato un emendamento diretto a garantire la funzionalità della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Inoltre, è stato approvato un emendamento recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 e finalizzato ad assicurare la continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata.

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del codice dell'ambiente.

A seguito della nuova proroga (che segue altre due precedenti proroghe disposte con le leggi finanziarie 2007 e 2008), i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la Tarsu continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata.

Sempre il comma 1, alla lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2009 il termine – già prorogato al 31 dicembre 2008 dalla legge finanziaria 2007 – entro il quale possono continuare a ricevere rifiuti le discariche già autorizzate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003.

La Commissione ha approvato, con riferimento al comma 1, un emendamento che stabilisce che i comuni che intendono adottare la TIA possono farlo, ai sensi della legislazione vigente, qualora non sia emanato dal Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 2009 il regolamento recante i criteri generali di determinazione della tariffa e di definizione delle componenti dei costi.

Sempre con riferimento al comma 1, la Commissione ha poi approvato un emendamento che prevede, da un lato, la proroga del regime transitorio relativo alle discariche sino al 31 marzo 2009 e, dall'altro, la possibilità per le Regioni e Province autonome di chiedere per le discariche di inerti e di urbani non pericolosi di usufruire di un'ulteriore proroga. Peral-

tro, la Commissione reputa opportuno un approfondimento in Assemblea della tematica in questione sia per quel che concerne la data della proroga per così dire ordinaria, sia per quel che concerne la tipologia di discariche per le quali può essere chiesta la proroga ulteriore.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede il differimento, dall'originaria scadenza di 12 mesi, a 18 mesi del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Slittano quindi fino a giugno del 2009 i termini per determinare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

Con riferimento all'articolo 5, la Commissione ha inoltre approvato alcune proposte emendative volte a meglio precisare le modalità di acquisizione da parte del CONAI dei dati relativi al riciclaggio e al recupero degli imballaggi, a prevedere che il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al DPCM del 2 dicembre 2008 sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare con riferimento al 2009 entro il 30 aprile 2010, mentre per le dichiarazioni relative al 2008 il modello da utilizzare rimane quello precedente al prima citato DPCM.

L'articolo 6 del decreto in conversione proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti che presentano un PCI (la sigla sta per potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 chilojoule per chilogrammo, previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Tale divieto non previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo n. 36, con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. Senonché per effetto di esso i rifiuti con PCI superiore a 13.000 chilojoule per chilogrammo non potrebbero essere smaltiti in discarica dal 31 dicembre 2008, con pesanti effetti negativi per l'operatività della gestione dei rifiuti, vista l'attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio nazionale.

La Commissione ha approvato un emendamento volto ad introdurre all'articolo 6 un comma aggiuntivo al fine di stabilire che, per un periodo di 12 mesi e nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, della salute, della prevenzione incendi e della sicurezza dei lavoratori, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione le materie e le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione di rifiuti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di carta, cartone, vetro plastica e legno. I quantitativi stoccati di tali materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o la potenzialità dell'impianto.

La Commissione ha poi approvato alcune proposte emendative, volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, al fine di introdurre speci-

fiche ed opportune disposizioni in tema di potabilizzazione e naturizzazione dell'acqua, di tollerabilità delle immissioni acustiche, nonché al fine di istituire presso il Ministero dell'ambiente la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, destinata a sostituire il Comitato di vigilanza oggi esistente ed a esercitare poteri e compiti più incisivi di quelli attualmente spettanti a tale Comitato.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il comma 1 introduce una modifica alla definizione di «produttore» in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nella versione previgente rientrava nella definizione di «produttore» chiunque producesse apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, ai soli fini degli obblighi della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

La vecchia formulazione imponeva una serie di obblighi di comunicazione ai produttori relativi non solo alle informazioni concernenti gli apparecchi destinati all'esportazione. La nuova formulazione specifica che la qualifica di produttore, con gli obblighi che ne conseguono, è applicabile «per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione».

Con la novella introdotta viene così superato il problema dell'eccessiva mole di comunicazioni da rendere da parte del produttore stesso, con i conseguenti problemi riguardanti la sicurezza commerciale e industriale delle imprese.

La nuova formulazione mantiene la previsione secondo la quale non è considerato produttore, ai fini del decreto e quindi relativamente alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose, nonché allo smaltimento dei rifiuti, chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che questi non agisca in qualità di produttore ai sensi delle altre fattispecie che rientrano nella definizione. Tali casi, contemplati nei primi tre punti della lettera *m*) oggetto della modifica, si riferiscono a chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio, rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. Il comma 2 reca la proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali.

La Commissione ha approvato alcune proposte emendative, volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, al fine di favorire la riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, di realizzare progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola supe-

riore e nelle università e di valorizzare a fini ecologici il mercato dell'usato.

L'articolo 8 prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre.

Le risorse dovranno essere ripartite con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri e i commissari all'emergenza sono chiamati a rendicontare la loro attività entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il comma 2 prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 stabilisce che la copertura degli oneri avvenga mediante riduzione fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, previsto dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), mentre il successivo comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 5 sostituisce il comma 5-*bis* della legge n. 225 del 1992, riguardante l'obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza. Il nuovo testo introduce un termine più breve per la rendicontazione – che deve avvenire, invece che annualmente, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine di gestione o di incarico – ed indica in modo più dettagliato quali siano le voci da inserire nel rendiconto. Prevede, infine, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, recante l'adozione di uno schema di rendicontazione.

La Commissione ha approvato alcuni emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi all'articolo 8 al fine di stanziare 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, nonché al fine di consentire l'applicazione anche alla componente volontaristica della Croce Rossa e ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, impiegati in attività di protezione civile, della disciplina relativa alla partecipazione a queste attività delle organizzazioni di volontariato.

La Commissione ha approvato, inoltre, alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 al fine di favorire l'utilizzo di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione di marmi e pietre per interventi di miglioramento ambientale di siti e per interventi di recupero ambientale, nonché al fine di disciplinare compiutamente le modalità di utilizzo e collocazione dei materiali di risulta di attività di dragaggio.

La Commissione, infine, ha approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo: a dare concreta attuazione al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette», sottoscritto in data 1 feb-

braio 2007; a predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti per tutte le aree marine protette in coerenza con i contenuti del Protocollo tecnico; ad adottare rapidamente i nuovi regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto eco-compatibili; ad indicare le ulteriori misure di premialità per gli scafi a basso o nullo impatto, riconoscendo la propulsione ibrida al pari di quella elettrica quando utilizzata in modalità «emissioni zero»; ad avviare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1306. Em. 1.250/1, Della Seta e altri	242	241	003	104	134	121	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1306. Emm. 2.1 e 2.2, Bianchi e Della Seta; Russo e altri	253	252	000	116	136	127	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1306. Emm. 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, Della Seta e Mazzuconi; Peterlini e D'Alia; Russo e altri; Fluttero	254	253	002	114	137	127	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.12 (testo 2), Fluttero	252	251	006	135	110	126	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.16, Russo e altri	253	252	000	116	136	127	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.200, Russo e altri	251	250	004	112	134	126	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.24, Russo e altri	251	250	000	114	136	126	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.25, Russo e altri	249	248	000	114	134	125	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1306. Emm. 2.26 e 2.27, Russo e altri; Della Seta	251	249	001	113	135	125	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.270 (testo corretto), La Commissione	251	249	004	139	106	125	APPR.
011	Nom.	DDL n. 1306. Em. 2.30, Russo e altri	248	246	002	112	132	124	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1306. Em. 5.300/101, Della Seta e altri	249	248	001	247	000	125	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0149

del 11/02/2009 15.31.27

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1306. Em. 6.2, Mazzuconi e altri	239	238	000	110	128	120	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1306. Em. 6.0.2, Della Seta e altri	242	241	000	109	132	121	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 1

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
ADAMO MARILENA		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO														
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F			
ANTEZZA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ASTORE GIUSEPPE		F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BELISARIO FELICE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA		C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C
BONINO EMMA														
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C
BOSCIETTO GABRIELE		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BOSONE DANIELE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CABRAS ANTONELLO														
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CAMBER GIULIO	C		C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	C		F	C			
CARLINO GIULIANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CECCANTI STEFANO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	C	F	F								
CHITI VANNINO	P													
CHIURAZZI CARLO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		
CICOLANI ANGELO MARIA			C	F	C			C	C	F	C	F	C	C
CINTOLA SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	A	F	C	F	C	C
COLLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C		C	F	C	F	C	C
COLOMBO EMILIO														
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C											
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C
CONTI RICCARDO		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		
CONTINI BARBARA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 3

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
COSSIGA FRANCESCO														
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO														
CUFFARO SALVATORE														
CURSI CESARE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
CUTRUFO MAURO												F		
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
D'ALIA GIANPIERO														
D'AMBROSIO GERARDO														
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DE FEO DIANA	C													
DE GREGORIO SERGIO												F	C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO														
DI GIACOMO ULISSE														
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F												
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		C
DINI LAMBERTO	C							C	C	F	C	F		
DIVINA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
FASANO VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C			C		C	C			F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
FILIPPI MARCO												F	F	F
FINOCCHIARO ANNA												F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 5

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
LUMIA GIUSEPPE														
LUSI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MARZENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		
MARINO IGNAZIO ROBERTO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	C	F	F	F		F	C	F	F	F	F
MASSIDA PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MICHELONI CLAUDIO					F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F		F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MORRI FABRIZIO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MUGNÀ FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
NANIA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NEGRI MAGDA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
NEROZZI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C		C				C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	F	C	C	C		C	F		F	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ORSI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F			F	F	F
PASSONI ACHILLE														
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	C	F	F	F	F		C	F	A	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO														
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	A	F	A	F	F		A	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO														
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F	F	F
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PISTORIO GIOVANNI														
PITTONI MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		C											C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F													
ROSSI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0149 del 11/02/2009 15.31.27 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
RUSSO GIACINTO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO														
SANTINI GIACOMO	C	C	C	F	C	C	C		C	F	C	F	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI														
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO														
SCIASCIA SALVATORE														
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C			
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
THALER AUSSEHOFER HELGA	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
TONINI GIORGIO														
TORRI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
TREU TIZIANO		F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
VALENTINO GIUSEPPE														
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Colli, Davico, Dell'Utri, Fasano, FIRRARELLO, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Massidda, Palma, Pera, Pisanu, Sanciu e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nania, per attività di rappresentanza del Senato; Baldassarri, Legnini e Lusi, per attività di rappresentanza del Senato; Bodega e Marcenaro, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Maritati Alberto

Norme in materia di motivazione dei giudizi espressi con voto numerico nell'ambito di prove relative a pubblici concorsi o ad esami professionali (1285)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 11/02/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Regione Valle d'Aosta

Modifica all'articolo 50, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (1309)

previo parere della Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cursi Cesare ed altri

Riconoscimento del 29 ottobre quale «Giornata in ricordo delle persone decedute o rese disabili dai vaccini» (1326)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/02/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Vaccari Gianvittore, Sen. Divina Sergio

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1349)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ramponi Luigi ed altri

Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bonfrisco Anna Cinzia

Norme in materia di violenza sessuale sui minori (1303)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 11/02/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 11/02/2009);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Scanu Gian Piero ed altri

Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata (1118)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 11/02/2009);

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 (1332)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 11/02/2009);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Chiti Vannino ed altri

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/02/2009);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Butti Alessio ed altri

Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (1361)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Fasano Vincenzo

Modifica all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto (1343)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 11/02/2009);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Scarpa Bonazza Buora Paolo ed altri

Disposizioni urgenti per il settore agricolo e della pesca (1340)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Bonfrisco Anna Cinzia

Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera (1308)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 11/02/2009);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bornacin Giorgio

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (1186)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 11/02/2009);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marino Ignazio

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2009);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Caselli Esteban Juan ed altri

Disposizioni a tutela della vita (1363)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 11/02/2009).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 10 febbraio 2009 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Camber, Collino, Saro, Stiffoni, Cintola, De Feo, Malan, Pittoni, Vizzini, Azzolini, Bonfrisco, Bornacin, Cantoni, D'Alì, Alicata, Amato, Amoroso, Asciutti, Augello, Baldini, Barelli, Battaglia, Bevilacqua, Bianconi, Boschetto, Butti, Caselli, Castro, Contini, Costa, Cursi, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, Di Girolamo, Di Stefano, Divina, Fazzzone, Ferrara, Fleres, Fluttero, Galioto, Gallo, Gallone, Giordano, Giuliano, Germontani, Grillo, Latronico, Licastro Scardino, Longo, Mazzaracchio, Menardi, Morra, Musso, Nespoli, Palmizio, Paravia, Pastore, Piccioni, Piscitelli, Pontone, Ramponi, Rizzotti, Saltamartini, Santini, Sarro, Sciascia, Spadoni Urbani, Speciali, Tancredi, Totaro, Vaccari, Viceconte, Zanetta. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle foibe» (*Doc. XXII, n. 13*).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 5 febbraio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli emendamenti nn. 12.1 e 12.2 al disegno di legge n. 1195 in materia di pluri-mandato e di validità pluriennale delle polizze assicurative.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (Atto n. 133).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione del Controllo sugli enti – con lettera in data 3 febbraio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 1/2009 relativa al programma dell'attività della Sezione stessa per l'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 129).

Interpellanze

FILIPPI Marco, CHITI, FRANCO Vittoria, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MARCUCCI, DELLA MONICA, PASSONI, PERDUCA, SERRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i quesiti posti nella interrogazione n. 4-00456, presentata in data 31 luglio 2008, circa la previsione di un disimpegno dell'Eni dalla raffineria di Stagno (Livorno), hanno trovato risposta nel bando di manifestazione d'interesse all'acquisto della medesima raffineria, pubblicato dalla Royal bank of Scotland;

il rischio occupazionale derivante dalla politica di dismissione attuata dalla presidenza dell'Eni colpisce circa 400 lavoratori attualmente operanti nella raffineria di Livorno, ed altrettanti occupati nelle aziende meccaniche, edili ed elettrostrumentali che da anni operano nell'indotto;

il disimpegno dell'Eni reca grave pregiudizio allo sviluppo industriale di un'area già compromessa dall'alto tasso di inquinamento, e su cui la mancata adozione degli intereventi di bonifica necessari a riportare entro i limiti dell'accettabilità il grado di contaminazione del suolo, ha determinato l'allargamento del perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN);

l'insistenza della raffineria in un'area SIN in cui sono incluse tutte le più importanti realtà industriali operanti nel settore dei depositi costieri e del gas, per un totale di oltre 150 dipendenti, è fortemente penalizzante per l'insediamento di nuovi poli produttivi e impedisce alle aziende localizzate di realizzare anche gli interventi minori ma comunque essenziali per il recupero di competitività della raffineria di Livorno;

i punti di criticità della raffineria di Stagno rappresentati dai costi relativi alla produzione degli oli lubrificanti, giudicati troppo alti rispetto ai prezzi di mercato, e dalla capacità di distillazione primaria, 5,2 milioni di tonnellate annue di greggio, considerata troppo bassa per la strategia di sviluppo della raffineria, non sono stati risolti nel corso degli anni, a causa di una condotta dilatoria perpetrata dalla stessa Eni, che non ha provveduto ad avviare nessuna attività di ammodernamento degli impianti esistenti, procedendo, in una situazione segnata dalla progressiva obsolescenza delle infrastrutture, ad assicurare solo l'ordinaria manutenzione;

la presidenza dell'Eni e la dirigenza dello stabilimento di Livorno si sono sottratti a qualsiasi confronto circa la possibile cessione dello stabilimento, e circa i possibili scenari futuri delle attività svolte nel sito industriale, alimentando preoccupazioni e situazioni di disagio che sono state e saranno oggetto di iniziative sindacali,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di evitare che la cessione della raffineria non si traduca in una semplice operazione speculativa in conseguenza della quale a rimetterci siano soltanto gli 800 lavoratori (400 dipendenti della stessa e altrettanti coinvolti nell'indotto);

se il Governo non intenda aprire un tavolo con la Regione Toscana, Eni, sindacati di categoria e Istituzioni locali al fine di fare chiarezza sulle vicende che interessano il sito produttivo e richiamare alle proprie responsabilità sociali la presidenza dell'Eni.

(2-00061)

Interrogazioni

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il diritto all'istruzione degli studenti si configura come rispetto del curriculum, cioè dell'insegnamento delle discipline in esso previsto, per il monte orario stabilito per legge;

l'articolo 22, comma 6, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in caso di assenza del docente titolare, prevede la possibilità di ricorrere a sostituzioni con personale interno, solo per assenze fino a un massimo di 15 giorni; e conseguentemente, proprio per garantire il diritto all'istruzione oltre a tale limite scatta l'obbligo di provvedere alla nomina del supplente;

il decreto ministeriale 13 giugno 2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze all'articolo 7, comma 3 ribadisce che «il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente nel periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»;

con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 3338 del 25 novembre 2008 sono state fornite istruzioni per la definizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2009, dove, in particolare, vengono indicati tassativi parametri di assegnazione del fondo per le spese delle supplenze brevi, il cui importo (compresa l'eventuale integrazione massima del 50 per cento, successiva a monitoraggio), per esempio per un Istituto superiore di 600 alunni, 27 classi e 50 docenti e 22 ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) in organico, corrisponde a soli 114 giorni di supplenza di un docente di scuola superiore a 18 ore di servizio;

il *budget* stabilito è meno della metà o addirittura di un terzo di quanto speso negli anni precedenti;

molte scuole, già a gennaio 2009, e la quasi totalità al massimo entro marzo 2009, esauriranno il *budget* previsto;

per far fronte a tale situazione le scuole sono costrette a trovare soluzioni varie come non nominare supplenti anche per lunghi periodi di assenza del titolare, non pagare gli oneri di legge sugli stipendi dei supplenti, non nominare mai, comunque, supplenti per il personale ATA, con tutte le conseguenze del caso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia consapevole della situazione in cui versano tutte le scuole;

con quali criteri siano stati stabiliti i parametri per il calcolo dei fondi per le supplenze brevi, visto che risultano, nell'assoluta totalità dei casi, inadeguati a garantire il rispetto del diritto all'istruzione;

se a fronte di necessità ineludibili (ai sensi dell'articolo 22 della legge 448 del 2001), adeguatamente monitorate, sarà comunque assicurata, come per il passato, la copertura delle relative maggiori spese;

come dovrà essere garantito il diritto all'istruzione degli studenti, se il *budget* previsto dovesse essere considerato tassativo.

(3-00539)

ANDRIA, MORANDO, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, FOLLINI, INCOSTANTE, MUSI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le industrie italiane di materiale rotabile sono da tempo al centro di una grave crisi economica determinata dalla mancanza di nuove commesse da parte delle aziende impegnate nel settore ed in particolare da parte di Trenitalia SpA;

di particolare gravità si presenta la situazione dei siti produttivi del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) capeggiato dalla mandataria AnsaldoBreda SpA, soprattutto a seguito del recesso da parte di Treni-

talia dal contratto di ristrutturazione e di revisione di carrozze per treni *intercity* già affidato al suddetto raggruppamento di imprese;

il raggruppamento RTI comprende aziende operanti sull'intero territorio nazionale come la AnsaldoBreda di Palermo, la Ferrosud di Matera, la Fervet di Castelfranco Veneto (Treviso), la Keller di Villacidro Cagliari e Carini (Palermo), la Magliola di Santhià (Vicenza);

altrettanto numerose sono le aziende presenti su tutto il territorio nazionale che operano nell'indotto tra cui la Decotrain di Ferrara e la Comatev di Napoli, la Saira, Far System (Gruppo TOSOS) di Verona e di Avellino, la ATI Coplas-Atecnology di Firenze e di Avellino, ATI Izzo-Fisa-Imet di Napoli e Verona, la Sacme di Milano, la ATI Siarcoltelco di Pomezia e Milano, la RGM di Genova;

Trenitalia ha previsto una drastica riduzione della commessa relativa al cosiddetto *revamping*; in particolare, le lavorazioni affidate al RTI sono passate da 901 a 450 carrozze;

la decisione assunta da Trenitalia sta determinando gravi ricadute in termini produttivi ed occupazionali per tutte le aziende appartenenti al RTI, nonché a quelle ad esso collegate; solo per il triennio 2009-2011, si prevede una riduzione di circa due milioni di ore di lavoro presso gli stabilimenti del suddetto raggruppamento di imprese;

l'impatto in termini occupazionali si estende anche alle numerose imprese dell'indotto, molte delle quali si vedranno costrette a chiudere o ad operare forti ridimensionamenti;

il ricorso al licenziamento o alla cassa integrazione sta comportando gravi conseguenze sotto il profilo sia economico che socio-occupazionale, anche in considerazione del fatto che molte delle aziende coinvolte sono concentrate in regioni del Mezzogiorno dove la crisi occupazionale ha raggiunto negli ultimi tempi livelli tali da non lasciare spazio a nessuna ipotesi di ricollocamento dei lavoratori licenziati,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, in merito alla decisione assunta da Trenitalia;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la stessa azienda affinché possa riconsiderare la decisione di ridimensionare la commessa di *revamping* di 901 carrozze per il trasporto passeggeri già affidata al RTI capeggiato dalla mandataria AnsaldoBreda;

quali urgenti misure si intenda adottare per far fronte alle gravi ripercussioni economiche ed occupazionali che la decisione assunta da Trenitalia sta già producendo nei confronti dei lavoratori impiegati nelle aziende coinvolte;

se si ritenga opportuno, in sede di definizione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse previste all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, istitutivo del fondo per gli investimenti del Gruppo delle Ferrovie dello Stato SpA, prevedere una riserva di ri-

sorse da destinare al sostegno delle aziende operanti nell'ambito della costruzione e della ristrutturazione di materiale rotabile;

nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, del suddetto decreto-legge, pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, quale percentuale si intenda riservare – ai sensi e con le procedure previste dalla predetta disposizione – «all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario e all'acquisto di nuovo materiale rotabile», nonché «all'acquisto di nuovo acquisto di nuovo materiale rotabile»;

se si ritenga che la decisione adottata da Trenitalia di ridimensionare la citata commessa sia compatibile con le misure di sostegno all'economia e ai redditi da lavoro che il Governo sta adottando al fine di fronteggiare la grave crisi economica congiunturale;

se, in generale, non si ritenga che la realizzazione di un sistema di mobilità pubblico e moderno, più volte enunciata dal Governo in carica, non passi necessariamente attraverso non solo il potenziamento dell'«Alta-velocità», ma anche l'adozione di politiche tese a promuovere lo sviluppo del trasporto interregionale, nell'ottica dell'efficienza e della qualità del servizio offerto ai cittadini-utenti;

infine, se non si ritenga indispensabile, in questo contesto, l'attivazione di strategie di salvaguardia ambientale idonee ad attenuare l'impatto del trasporto merci su gomma, attraverso un efficace piano di investimenti a favore del trasporto merci ferroviario.

(3-00540)

GRAMAZIO, GASPARRI, SACCOMANNO, TOTARO, D'AMBROSIO LETTIERI, RAMPONI, CONTINI, STANCANELLI, PALMIZIO, CASTRO, DIGILIO, ALICATA, CAMBER, VALENTINO, SALTAMARTINI, GERMONTANI, BETTAMIO, FLUTTERO, CALIGIURI, COMPAGNA, DI GIROLAMO Nicola, GALLONE, BEVILACQUA, NESPOLI, BORNACIN, COLLINO, DE GREGORIO, DE LILLO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

da alcuni giorni i quotidiani di Roma e del Lazio riportano dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio, nelle quali si afferma che è intenzione del Presidente stesso passare alcune deleghe sulla sanità al Vice Presidente della Giunta regionale, dottor Esterino Montino;

il Presidente Piero Marrazzo è stato nominato Commissario *ad acta* per il rientro della spesa sanitaria dal Governo;

il Governo in accordo con il sopraccitato Presidente ha nominato vice commissario per il rientro della spesa sanitaria il dottor Mario Morlacco;

gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e, in caso affermativo, se ritengano che rientri nei poteri del Commissario *ad acta*, procedere alla delega di competenze precedentemente

spettanti all'assessorato alla sanità della Regione Lazio, tanto più che – come richiamato in premessa – è già stato nominato il Vice Commissario. (3-00541)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il piano di smaltimento dei rifiuti nel basso Salento (bacino Ato Lecce 2) prevede la realizzazione di una discarica di servizio sulla falda acquifera che fornisce da mezzo secolo quasi la metà dei Comuni salentini nel territorio di Corigliano d'Otranto, in palese conflitto con la stessa legge regionale di tutela delle acque che assoggetta l'intero agro di Corigliano d'Otranto a numerosi vincoli tra i quali il divieto di apertura di nuove discariche;

l'unico studio idrogeologico eseguito per valutare i possibili rischi che deriverebbero dalla realizzazione di una discarica sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto, a quanto risulta all'interrogante, è stato commissionato ad alcuni liberi professionisti dalla stessa ditta appaltatrice e non da enti terzi o da centri di ricerca come sarebbe stato auspicabile;

su quest'unico studio idrogeologico è stata condotta una perizia tecnica eseguita dal Dipartimento di geologia ambientale dell'università del Salento (per conto del Coordinamento Civico per la tutela della salute e del territorio), che si è espresso in maniera inequivocabilmente sfavorevole alla realizzazione della discarica sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto per i possibili rischi d'inquinamento dell'acqua e la totale assenza di altre sorgenti o falde acquifere nel territorio in questione. Infatti nelle aree immediatamente adiacenti al sito scelto per la discarica sulla falda acquifera sono presenti alcune faglie che costituiscono il bordo orientale della Serra di Corigliano, che potrebbero aver indotto una intensa fatturazione dei corpi rocciosi andando a costituire delle facili vie di infiltrazione in falda del percolato eventualmente sfuggito dal fondo della discarica;

le preoccupazioni esplicitate dal Dipartimento di geologia ambientale dell'università del Salento coincidono con le posizioni adottate già dai primi anni '80 dall'acquedotto pugliese, che aveva espresso le proprie incondizionate riserve sull'opportunità e sui rischi di avere una discarica sulla falda acquifera, imponendo al Comune di Corigliano d'Otranto la chiusura di una precedente e più piccola discarica di rifiuti solidi urbani, incredibilmente ancora in attesa di bonifica definitiva;

l'importanza del problema in questione avrebbe meritato un approfondimento delle conoscenze geologiche dell'area intorno alla discarica in progetto, estendendo l'analisi al territorio comprendente tutta l'area di emungimento dell'acquedotto pugliese nel Comune di Corigliano d'Otranto. Tale analisi, mai condotta finora, avrebbe dovuto definire la reale vulnerabilità intrinseca del tratto di falda profonda che alimenta i pozzi

dell'acquedotto pugliese (AQP) nei confronti del potenziale inquinamento proveniente dalla discarica in progetto;

in merito a ciò, e lungi dal voler adottare un atteggiamento di sterile diniego dinanzi al problema dello smaltimento dei rifiuti, è emerso un nuovo elemento che potrebbe stimolare una rivalutazione dei fatti e, al contempo, di favorire l'individuazione di una più idonea soluzione a quella finora prospettata per lo smaltimento dei rifiuti nel basso Salento. Infatti, con delibera n. 2 del 28 febbraio 2008 l'Ato Lecce 2 inoltra alla regione Puglia una richiesta per la realizzazione di un impianto di compostaggio per la chiusura del ciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU);

tale delibera dell'Ato Lecce 2 costituisce un fatto nuovo di cui non si è potuto tener conto (perché successivo) al momento dell'individuazione della discarica sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto da parte dell'allora commissario straordinario ai rifiuti;

la delibera dell'Ato Lecce 2 offre una soluzione definitiva che consente di chiudere il ciclo della frazione umida degli Rsu (a differenza della discarica che lascerebbe aperto il ciclo perché giungerebbe a saturazione prima o poi), che verrebbero trasformati in altri prodotti e fertilizzanti agricoli;

la costruzione dell'impianto di compostaggio richiesto dall'ATO Lecce 2 oltre ad essere migliore (perché chiude il ciclo dei rifiuti) è nei fatti alternativa perché renderebbe non necessaria l'apertura della discarica di servizio sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto e potrebbe non pregiudicare gli appalti già assegnati dalla Regione Puglia (qualora trasferibili sull'impianto di compostaggio a favore delle stesse ditte);

in ogni caso, sia che si preveda l'apertura di una discarica – da collocarsi auspicabilmente al di fuori dell'area della falda acquifera di Corigliano d'Otranto – sia che si proceda alla realizzazione dell'impianto di compostaggio in alternativa alla discarica, è urgente l'entrata in funzione dell'impianto di biostabilizzazione previsto nel Comune di Poggiardo, mettendo fine all'attività del cosiddetto impianto provvisorio per il trattamento dei rifiuti, che non è idoneo ad eseguire una reale biostabilizzazione (necessaria sia per il conferimento in discarica che in impianto di compostaggio) e produce esalazioni fastidiose per i cittadini della zona,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo per quanto di competenza di sapere:

se sia a conoscenza delle ragioni e procedure (in particolare della metodologia utilizzata per la conduzione dell'unico studio idrogeologico, peraltro da parte della ditta appaltatrice) in base alle quali la Regione Puglia ha individuato come sito di realizzazione di una discarica di servizio l'area di Corigliano d'Otranto, soggetta a vincoli di tutela da parte delle leggi di tutela delle acque a motivo dell'esistenza dell'unica falda acquifera in grado di soddisfare le esigenze del Salento, la cui compromissione potrebbe creare problemi di ordine pubblico, igienico-sanitario e danni al turismo;

se risultino le ragioni e le procedure per cui in luogo dell'impianto di biostabilizzazione previsto nel Comune di Poggiardo è ancora in eser-

cizio un impianto definito provvisorio, inadatto ad eseguire processi di biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani e che produce fastidiose esalazioni;

se intenda adoperarsi nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni affinché nella Regione Puglia venga realizzato in tempi rapidi (in modo da non arrecare disagi al ciclo dei rifiuti) l'impianto di compostaggio richiesto dall'autorità di bacino ATO Lecce 2 in alternativa alla discarica di servizio sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto;

se, infine, intenda adoperarsi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, affinché nella Regione Puglia venga posta fine all'attività dell'inutile impianto provvisorio per il trattamento dei rifiuti ubicato nel Comune di Poggiardo, dando corso alla realizzazione del previsto impianto di biostabilizzazione.

(4-01122)

VICARI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le cosiddette «malattie rare» rappresentano un fenomeno rilevante dal punto di vista sociale e sono quasi sempre malattie invalidanti;

secondo una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità le malattie rare attualmente note sarebbero 6.000;

in Italia stime recenti, sia pure approssimative per la mancanza totale di qualsiasi seria raccolta di dati epidemiologici, parlano di circa 5 milioni di malati;

considerato che:

il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279, – «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie» – all'articolo 1 «disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare (...) incluse nei livelli essenziali di assistenza (...)»;

il predetto decreto prevede, all'articolo 3, l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, del Registro nazionale delle malattie rare;

il sopra citato Registro, collegato con i registri interregionali e, ove esistano, con i registri internazionali, raccoglie tutti i dati utili al trattamento delle malattie rare;

il decreto individua, all'articolo 4, le malattie rare che vengono elencate in un apposito allegato;

all'articolo 8, infine vi è la previsione di aggiornare i contenuti del regolamento in oggetto «con cadenza almeno triennale»;

preso atto che:

il Registro nazionale, basato su un sistema di raccolta proveniente dalle Regioni, risulterebbe essere ancora incompleto come confermerebbe la dichiarazione rilasciata dal responsabile del Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità a Il Sole 24 ore del 12 gennaio 2009, il quale ha affermato che «se alcune Regioni sono a buon punto nel realizzare la propria raccolta, altre si stanno attivando»;

un'ulteriore differenza tra Regione e Regione riguarderebbe, secondo quanto riportato da «Il Sole 24 ore», anche l'assistenza garantita ai malati e la revisione dei livelli essenziali di assistenza (altre 109 malattie rare sono state inserite nell'ultima revisione dei Livelli essenziali di assistenza approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008);

ulteriori disuguaglianze riguarderebbero sia le difficoltà di diagnosi che il riconoscimento della gratuità della cura, soprattutto dopo il blocco della Corte dei conti per carenza di copertura finanziaria;

in particolare, su circa 6.000 patologie rare censite solo 2.500 hanno avuto garantita l'esenzione e l'elenco che prevede detta esenzione sarebbe quello stilato nel 2001,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se ritenga di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di garantire in tempi rapidi l'aggiornamento del richiamato Regolamento di disciplina in modo da consentire che tutte le malattie rare oggi conosciute vengano inserite nell'elenco di quelle aventi diritto di esenzione.

(4-01123)

DE ECCHER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 24 gennaio 2009 il tribunale di Trento ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di nove nordafricani clandestini (dei quali uno, in particolare, con una lunga serie di precedenti penali alle spalle) motivando la propria decisione con le condizioni economiche degli imputati, tali da non consentire il rientro in patria con i normali mezzi di trasposto;

il provvedimento, a giudizio dell'interrogante, appare ingiustificato e incomprensibile se si pensa che il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati e gli stessi avvocati difensori avevano presentato istanza di patteggiamento;

il giornale locale «Il Trentino» scrive che: «protestano sottovoce i poliziotti che l'altro giorno hanno portato in cella i clandestini» a testimonianza dei danni gravissimi sul piano morale che sentenze di questo genere sono in grado di produrre nei confronti di chi opera da tempo in condizioni difficili e con limitati riconoscimenti economici a difesa dello Stato;

anche la pubblica opinione, a quanto risulta all'interrogante, rimane sconcertata e chiede scelte normative più rigorose che non lascino spazi per soluzioni di questo genere;

qualora il magistrato non avesse applicato, come suo dovere, la legge, allora si dovrebbe agire nei suoi confronti; qualora invece la stessa legge si presentasse lacunosa, essa dovrebbe in conseguenza essere tempestivamente corretta riducendo i margini di libera interpretazione,

l'interrogante chiede di sapere, alla luce di quanto sopra esposto, quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per impedire che casi quali quello descritto possano ripetersi.

(4-01124)

VICARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le difficoltà create durante questa stagione dalle abbondanti nevicate sono state aggravate dalla carenza di sale (cloruro di sodio) da impiegare per contrastare la formazione di ghiaccio sulle strade;

gli enti responsabili dell'agibilità delle strade usano generalmente approvvigionarsi di sale attraverso gare al ribasso annualmente indette a fine estate, che non comportano per il committente impegno di acquisto ma solo obblighi di fornitura per l'aggiudicatario;

i medesimi enti non provvedono a costituire nella buona stagione scorte sufficienti a fronteggiare le esigenze di impiego per un ragionevole periodo di tempo;

gli enti richiedono inoltre ai fornitori le consegne di minerale quando è divenuta attuale l'urgenza di impiego;

considerato che il sistema in premessa, rivolto al contenimento dei costi di approvvigionamento, in realtà compromette la puntualità e l'efficacia degli interventi in quanto le domande di consegna fatte nel momento di massima richiesta di sale richiedono quantitativi eccedenti il potenziale dei mezzi di trasporto, per di più quando la circolazione stradale, già ostacolata dalle nevicate, rende difficile il transito anche ai carichi di sale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto in premessa e quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per assicurare sul territorio nazionale la tempestiva disponibilità di sale in quantità prudenzialmente sufficiente per fronteggiare anche stagioni particolarmente inclementi.

(4-01125)

